Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Assemblea

# RESOCONTO SOMMARIO
# RESOCONTO STENOGRAFICO
# ALLEGATI

## ASSEMBLEA

## 215ª seduta pubblica (antimeridiana): mercoledì 19 settembre 2007

Presidenza del vice presidente Angius,
indi del vice presidente Calderoli

# INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . *Pag.* VII-XXII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-64

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 65-127

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . .129-176

# INDICE

*RESOCONTO SOMMARIO*

*RESOCONTO STENOGRAFICO*

**PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO** . . . . . *Pag.* 1

**SULL'INADEGUATEZZA ECONOMICA DELL'ASSISTENZA SANITARIA ASSICURATA AI MALATI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE**

PRESIDENTE . . . . . 1, 2
STORACE *(Misto-LD)* . . . . . 1, 2

**SUL GRAVE FENOMENO DEGLI INCENDI**

PRESIDENTE . . . . . 2, 3, 4
GRAMAZIO *(AN)* . . . . . 2
ADDUCE *(Ulivo)* . . . . . 3, 4
SODANO *(RC-SE)* . . . . . 4

**DISEGNI DI LEGGE**

**Seguito della discussione e approvazione:**

**(1772)** ***Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione:***

BARBATO *(Misto-Pop-Udeur)* . . . . . 5
BRUTTI Paolo *(SDSE)* . . . . . 5
DONATI *(IU-Verdi-Com)* . . . . . 7
FANTOLA *(UDC)* . . . . . 8
PALERMO *(RC-SE)* . . . . . 8
GRILLO *(FI)* . . . . . 10
MAZZARELLO *(Ulivo)* . . . . . 11
STIFFONI *(LNP)* . . . . . 12

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 12

**Seguito della discussione:**

**(1677)** ***Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

**(29)** ***MANZIONE. – Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli***

**(378)** ***MAZZARELLO. – Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori***

**(530)** ***BULGARELLI. – Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli***

**(671)** ***PIANETTA. – Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico***

**(706)** ***SCALERA. – Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza***

**(708)** ***SCALERA. – Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli***

**(914)** ***CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale***

**(1138)** ***PONTONE e MUGNAI. – Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni***

**(1290)** ***DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale***

**(1388)** ***LEGNINI e CALVI. – Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione***

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*

***della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione***

**(1424)** ***COMINCIOLI ed altri. – Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli***

**(1425)** ***CUTRUFO ed altri. – Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada***

**(1462)** ***DIVINA. – Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente***

**(1603)** ***BENVENUTO e MARCORA. – Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali***

**(1611)** ***EUFEMI. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici***

**(1664)** ***ALFONZI. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici***

*(Relazione orale):*

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 14, 15, 16 e *passim*
FILIPPI *(Ulivo), relatore* . . . . . 14, 19, 24 e *passim*
BIANCHI, *ministro dei trasporti* . . 14, 20, 22 e *passim*
MALAN *(FI)* . . . . . 15, 33, 39
STIFFONI *(LNP)* . . . . . 15, 16, 19 e *passim*
POLLEDRI *(LNP)* . . . . . 16, 60, 61
EUFEMI *(UDC)* . . . . . 18, 22, 23 e *passim*
TREMATERRA *(UDC)* . . . . . 19, 42
MANINETTI *(UDC)* . . . . . 21
GIARETTA *(Ulivo)* . . . . . 24
IZZO *(FI)* . . . . . 25
FANTOLA *(UDC)* . . . . . 26, 33, 48
STORACE *(Misto-LD)* . . . . . 27, 31, 62
DIVINA *(LNP)* . . . . . 29
DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* . . . . . 30
THALER AUSSERHOFER *(Aut)* . . . . . 35, 39, 41
CICOLANI *(FI)* . . . . . 35, 48, 57
MARTINAT *(AN)* . . . . . 40, 47, 56 e *passim*
SAIA *(AN)* . . . . . 43
PETERLINI *(Aut)* . . . . . 44, 50
MAURO *(FI)* . . . . . 44
NESSA *(FI)* . . . . . 45, 46, 47 e *passim*
BOSONE *(Aut)* . . . . . 48
BELLINI *(SDSE)* . . . . . 63

Verifiche del numero legale . . . 15, 16, 18 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 17, 21, 25 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo *(art. 102*-bis *Reg.)* . . . . . 23

*ALLEGATO A*

**DISEGNO DI LEGGE N. 1772:**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione *Pag.* 65

**Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117:**

Articoli . . . . . 65

**DISEGNO DI LEGGE N. 1677:**

Ordini del giorno . . . . . 73
Articolo 1 . . . . . 77
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 . . . . . 77
Articolo 2 ed emendamenti . . . . . 82
Articolo 3 ed emendamenti . . . . . 86
Articolo 4 ed emendamento . . . . . 88
Articolo 5 ed emendamenti . . . . . 89
Articolo 6 ed emendamento . . . . . 94
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 . . . . . 95
Articolo 7 ed emendamenti . . . . . 96
Articolo 8, emendamenti e ordine del giorno 98
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8 . . . . . 104
Articolo 9 ed emendamento . . . . . 105
Articolo 10 ed emendamenti . . . . . 106
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10 . . . . . 111
Articolo 11 ed emendamenti . . . . . 112
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11 . . . . . 113
Articolo 12 ed emendamento . . . . . 114
Articolo 13 ed emendamenti . . . . . 115
Articolo 14 ed emendamenti . . . . . 116

*ALLEGATO B*

**INTERVENTI**

Dichiarazione di voto del senatore Barbato sul disegno di legge n. 1772 . . . . . 129
Intervento del senatore Trematerra in sede di illustrazione dell'emendamento 1.0.2 al disegno di legge n. 1677 e connessi . . . . . 131

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** . 133

**CONGEDI E MISSIONI** . . . . . 155

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 155

**MOZIONI INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 64

Apposizione di nuove firme a mozioni e ad interrogazioni . . . . . *Pag.* 155

Interpellanze . . . . . 156

Interrogazioni . . . . . 156

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 176

# RESOCONTO SOMMARIO

## Presidenza del vice presidente ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 9,34.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 13 settembre.*

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Sull'inadeguatezza economica dell'assistenza sanitaria assicurata a malati affetti da gravi patologia

STORACE *(Misto-LD)*. Reitera l'invito alla Presidenza, già espresso nella seduta di ieri, ad intervenire presso il Governo affinché venga garantita un'adeguata assistenza sanitaria a Gian Piero Steccato, affetto da una rara patologia paralizzante.

PRESIDENTE. La Presidenza ha contattato il Governo che ha assicurato un intervento tempestivo.

**Sul grave fenomeno degli incendi**

GRAMAZIO *(AN)*. In relazione al drammatico fenomeno degli incendi invita il Governo a predisporre per tempo adeguate misure di prevenzione e a valutare recenti invenzioni di sistemi antincendio cui la stampa ha dato ampio risalto.

ADDUCE *(Ulivo)*. Sollecita un intervento del Governo per includere la Basilicata nell'elenco delle Regioni destinatarie di interventi straordinari per fronteggiare lo stato d'emergenza che è stato dichiarato dopo gli incendi estivi provocati da azioni criminali.

SODANO *(RC-SE)*. Informa l'Assemblea che la Presidenza del Senato ha autorizzato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul fenomeno degli incendi presso la 13ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. A conclusione della procedura informativa della Commissione, sarebbe utile svolgere un dibattito in Assemblea per indirizzare le iniziative legislative e gli interventi del Governo.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1772) *Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la discussione congiunta con il disegno di legge n. 1677 e connessi ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge e, poiché agli articoli del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, procede alla votazione finale.

BARBATO *(Misto-Pop-Udeur)*. Consegna il testo dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato al resoconto della seduta. *(v. Allegato B)*.

BRUTTI Paolo *(SDSE)*. Nell'annunciare voto favorevole alla conversione del decreto-legge, si augura un intervento legislativo tempestivo per evitare che siano facilmente eluse le norme sul ritiro della patente e le norme sui controlli e le sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Auspica infine che le somme derivanti dalle multe elevate per eccesso di velocità siano destinate ad un fondo per la sicurezza stradale, alimentato dallo Stato e dagli enti locali. *(Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE)*.

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. Sebbene l'urgenza delle norme varate per decreto-legge sia stata condivisa da tutte le forze politiche, il tema della sicurezza stradale non può essere affrontato solo in chiave di emergenza a ridosso dell'esodo estivo anche perché la grande maggioranza degli incidenti avviene nelle aree urbane in tutti i mesi dell'anno. Nel dichiarare voto favorevole al provvedimento ricorda le misure dell'articolato, in particolare quelle volte ad accrescere la consapevolezza dei rischi della guida in stato d'ebbrezza. Auspica lo stanziamento di maggiori risorse per la sicurezza stradale e sottolinea che il divieto di trasportare sui motocicli minori di età inferiore a quattro anni dovrebbe essere integrato con previsioni sui dispositivi di sicurezza nell'ambito dell'esercizio della delega conferita al Governo con il disegno di legge n. 1677.

FANTOLA *(UDC)*. Annuncia l'astensione del Gruppo sulla conversione del decreto-legge.

PALERMO *(RC-SE)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo sul disegno di legge di conversione del decreto, su cui si è sviluppato un ampio ed articolato confronto e su cui si è registrata la particolare attenzione del ministro Bianchi alle istanze emerse nel dibattito in Commissione. Il decreto in esame ha costituito una risposta tempestiva ed importante, ancorché parziale, all'emergenza nazionale costituita dagli incidenti stradali, che verrà completata e arricchita dalle norme contenute dal più ampio disegno di legge n. 1677, di cui è auspicabile una rapida approvazione. E' positivo che nel lavoro di Commissione siano state arginate le spinte tendenti ad un mero inasprimento delle pene e sia stato posto l'accento anche su aspetti quali un'adeguata dotazione di mezzi e di personale per effettuare i controlli, il riconoscimento dell'importanza della messa in sicurezza delle strade, la previsione della responsabilità delle imprese di autotrasporto per la violazione delle regole sui tempi di riposo dei conducenti, l'eliminazione della possibilità di guida accompagnata per i sedicenni e la disposizione sui requisiti di sicurezza dei quadricicli a motore. *(Applausi dai Gruppi RC-SE e SDSE).*

GRILLO *(FI)*. Annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia sul disegno di legge di conversione del decreto, che ritiene opportuno e importante anche se i risultati della sua applicazione si sono rivelati inferiori alle aspettative. Esprime apprezzamento per la correttezza e la disponibilità al dialogo dimostrata dal Ministro e per la scelta di proporre al Senato due distinti provvedimenti normativi: un disegno di legge di conversione del decreto da approvare in tempi celeri e un più ampio disegno di legge, nella cui discussione si potranno misurare le varie opinioni attraverso un confronto aperto sulle proposte emendative.

MAZZARELLO *(Ulivo)*. Nel dichiarare il voto favorevole, sottolinea l'importanza dell'emanazione del decreto-legge prima delle ferie estive, periodo in cui il traffico veicolare è particolarmente intenso: si è dato

così un segnale di fermezza nei confronti di alcuni comportamenti pericolosi ed inaccettabili. Il disegno di legge n. 1677 arricchirà e completerà le norme contenute nel decreto, apportando anche delle migliorie resesi opportune alla luce della concreta applicazione del decreto: si è ad esempio constata l'inadeguatezza della norma che punisce con una mera sanzione monetaria i conducenti che si sottraggono agli accertamenti sui livelli di alcool o sulla presenza di sostanze stupefacenti nel proprio organismo. Le norme in discussione, infine, hanno il merito di concentrare l'attenzione anche sulla prevenzione e sull'educazione alla guida sicura e sul sistema dei controlli, che appare ancora drammaticamente insufficiente, specie se confrontato con la situazione di altri Paesi europei. *(Applausi dal Gruppo Ulivo).*

*Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore STIFFONI (LNP), il Senato approva il disegno di legge n. 1772 composto dal solo articolo 1.*

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1677)** ***Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

**(29)** ***MANZIONE. – Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli***

**(378)** ***MAZZARELLO. – Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori***

**(530)** ***BULGARELLI. – Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli***

**(671)** ***PIANETTA. – Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico***

**(706)** ***SCALERA. – Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza***

**(708)** ***SCALERA. – Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli***

**(914)** ***CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale***

**(1138)** ***PONTONE e MUGNAI. – Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni***

**(1290)** ***DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale***

**(1388)** ***LEGNINI e CALVI. – Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione***

**(1424)** ***COMINCIOLI ed altri. – Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli***

**(1425)** ***CUTRUFO ed altri. – Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada***

**(1462)** ***DIVINA. – Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente***

**(1603)** ***BENVENUTO e MARCORA. – Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali***

**(1611)** ***EUFEMI. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici***

**(1664)** ***ALFONZI. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici***

*(Relazione orale)*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli del giorno riferiti al disegno di legge n. 1677, già illustrati nel corso della discussione generale.

FILIPPI, *relatore*. Invita il Governo all'accoglimento degli ordini del giorno G100, G101, G103 (testo 2), G104, mentre è contrario agli ordini del giorno G102 e G105.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Accoglie gli ordini del giorno G100, G101, G103 (testo 2) e G104 ed è contrario ai restanti.

MALAN *(FI)*. Stupisce il mancato accoglimento dell'ordine del giorno G102, che si limita a sottolineare l'esigenza di limiti di velocità ragionevoli. Invita il Governo ad un ripensamento, in mancanza del quale chiede che l'ordine del giorno venga posto in votazione.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il problema dei limiti di velocità verrà affrontato nel corso dell'esame delle proposte emendative e le stesse strutture ministeriali si stanno adoperando per una sua soluzione: dunque l'ordine del giorno appare superfluo.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore STIFFONI *(LNP)*, dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'ordine del giorno. Av-

verte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10,26, è ripresa alle ore 10,46.*

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore STIFFONI (LNP), è respinto l'ordine del giorno G102.*

PRESIDENTE. In quanto accolti dal Governo gli ordini del giorno G103 (testo 2) e G104 non sono posti in votazione.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore POLLEDRI (LNP), è respinto l'ordine del giorno G105.*

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti *(v. Resoconto stenografico)* e passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1677, nel testo proposto dalla Commissione.

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore POLLEDRI (LNP), è approvato l'articolo 1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 1.0.801, 1.0.802 e 1.0.800.

EUFEMI *(UDC)*. L'emendamento 1.0.801 interviene in materia di accessi stradali ai fondi rustici fissando criteri di equità per il pagamento del canone.

TREMATERRA *(UDC)*. Allega ai Resoconti della seduta odierna un intervento ad illustrazione dell'emendamento 1.0.2. *(v. Allegato B).*

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

*Sono quindi respinti gli emendamenti 1.0.151 e 1.0.150.*

STIFFONI *(LNP)*. Invita a votare a favore dell'emendamento 1.0.100 che prevede la possibilità per i Comuni di adeguare gli impianti semaforici aggiungendo ai colori l'indicazione del tempo mancante allo scatto di quello successivo. Chiede la votazione elettronica dell'emendamento.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Non è contrario all'adeguamento tecnologico ma occorre ponderare l'iniziativa sul piano operativo e dei costi.

*Con votazione nominale elettronica, è quindi respinto l'emendamento 1.0.100, identico all'emendamento 1.0.40. Risulta altresì respinto l'emendamento 1.0.2.*

MANINETTI *(UDC)*. L'emendamento 1.0.4 propone un aggiornamento del codice della strada alle nuove caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto agricolo.

*Il Senato respinge gli emendamenti 1.0.4 e 1.0.06.*

EUFEMI *(UDC)*. Richiama l'attenzione sull'emendamento 1.0.801 che rettifica il criterio stabilito dall'ANAS per pagamento dei canoni nel caso di più accessi stradali ai fondi rustici, proponendo il pagamento di un unico canone. Si tratta di una misura di giustizia a favore degli agricoltori. Chiede pertanto la votazione dell'emendamento.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Si tratta di un problema reale, ma la questione va preventivamente concertata con il Ministero delle attività produttive.

*Con distinte votazioni nominali elettroniche chieste, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, dal senatore EUFEMI (UDC), sono respinti gli emendamenti 1.0.801 e 1.0.802.*

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.800 è stato ritirato. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 2.151 e contrario sui restanti.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

GIARETTA *(Ulivo)*. Con riguardo alle proposte di modifica dell'articolo 2, segnala che è all'esame della competente Commissione il terzo provvedimento in materia di liberalizzazioni in cui si propone l'apertura del mercato della componentistica auto con conseguenti ricadute anche sulle procedure in oggetto.

*Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.150, 2.850 e 2.700. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore IZZO (FI), è respinto l'emendamento 2.152.*

*Il Senato approva l'emendamento 2.151 e l'articolo 2 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FILIPPI, *relatore*. L'emendamento 3.500 sostituisce l'articolo 3, contenuto nel testo del disegno di legge di conversione appena approvato, con la sola integrazione della previsione di applicare le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-*sexies*, al fine di evitare che al conducente privo di patente sia concesso di reiterare il reato.

FANTOLA *(UDC)*. Nell'illustrare l'emendamento 3.1, sottolinea come la complessità delle norme che disciplinano la corrente veicolare, nella quale la sicurezza di ognuno dipende dal corretto comportamento di tutti, richieda una preparazione superiore a quella garantita attraverso il cosiddetto patentino. Le statistiche dell'incidentistica relative ai ciclomotori, infatti, dimostrano l'elevata pericolosità di tali mezzi.

STORACE *(Misto-LD)*. Apprezzando l'atteggiamento interlocutorio del Ministro, auspica l'espressione di un parere favorevole in merito all'emendamento 3.800, che mira a sopprimere la previsione, di cui al comma 1, lettera *a)*, di applicare la pena dell'arresto ai conducenti senza patente solo in caso di seconda violazione nel corso del biennio. Tale scelta, infatti, manifestando un eccessivo e ingiustificato permissivismo, compromette l'effetto deterrente della sanzione.

FILIPPI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.1 e 3.2, identico all'emendamento 3.3, in quanto il loro contenuto è sostanzialmente già presente nella delega al Governo per il recepimento della direttiva comunitaria sull'armonizzazione delle patenti di guida, di cui si anticipa l'applicazione al 2008. Esprime parere contrario all'emendamento 3.800, in quanto appare opportuno mantenere la recidiva per un reato che in precedenza era stato depenalizzato e per il quale si introduce comunque una sanzione penale.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 3.800 sottolinea la necessità di contemperare il reato e la sanzione, ricordando che in ogni caso già alla prima violazione è applicata una rilevante sanzione pecuniaria.

DIVINA *(LNP)*. Le affermazioni del Ministro dimostrano l'assoluta incongruenza della politica del Governo nella materia in oggetto, come in molte altre materie. Si decide, infatti, di punire con una sanzione maggiore coloro che si mettono alla guida con una pur lieve concentrazione alcolica nell'organismo, rispetto a chi guida senza patente. Sarebbe, inoltre, opportuno distinguere la posizione di chi non ha mai conseguito la patente da quella di chi, invece, per distrazione, ha dimenticato di rinnovarla. Dichiara pertanto il proprio voto favorevole all'emendamento 3.800. *(Applausi della senatrice Rebuzzi).*

DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)*. Invita il relatore ed il Governo a riconsiderare il parere sull'emendamento 3.800, in quanto, oltre alle considerazioni svolte dai colleghi, vi è la possibilità che il recidivo sia sorpreso a guidare nel terzo o nei successivi anni dopo il riscontro della prima violazione. *(Applausi dal Gruppo RC-SE e dei senatori Scarpa Bonazza Buora, Amato e Ziccone).*

PRESIDENTE. Al fine di evitare la preclusione degli emendamenti all'articolo 3 successivi all'emendamento 3.500 *(già* 3.801), avverte che i presentatori dovranno riformularli come subemendamenti.

STORACE *(Misto-LD)*. Annunciando il voto favorevole all'emendamento 3.800, esprime il proprio rammarico per le modalità con cui si svolge la discussione di una materia priva di contenuti ideologici, ma fondata sul principio della tutela della sicurezza degli automobilisti, rispetto al quale raccomanda una maggiore coerenza. *(Applausi dal Gruppo Misto-LD).*

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Ricordando che il testo del disegno di legge ha già subìto modifiche presso la Camera dei deputati e registrando presso l'Assemblea del Senato una diffusa richiesta di maggior rigore nelle sanzioni, suggerisce una riformulazione che gradui la sanzione penale, distinguendo tra prima violazione e recidiva.

PRESIDENTE. In considerazione delle affermazioni del Ministro, propone l'accantonamento dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti. Passa quindi all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso riferito.

## Presidenza del vice presidente CALDEROLI

FANTOLA *(UDC)*. Illustra l'emendamento 4.800, con il quale si intendono assimilare le prescrizioni per la guida dei quadricicli leggeri a quelle richieste per la guida dei motoveicoli.

FILIPPI, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 4.800, trattandosi di una materia compresa nella delega al Governo.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricorda che sull'emendamento 4.800 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

FANTOLA *(UDC)*. Ritira l'emendamento 4.800.

*Il Senato approva l'articolo 4.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MALAN *(FI)*. Le disposizioni di cui all'articolo 5, pur condivisibili nelle intenzioni, non tengono conto dell'impossibilità per molte famiglie di comprare per il giovane appena patentato un'automobile corrispondente alle caratteristiche ivi richieste e limitate a pochissimi modelli in commercio. Viene così posta in essere una grave discriminazione che preclude a molti ragazzi la possibilità di guidare fino al compimento del ventunesimo anno. *(Applausi dei senatori Selva, Pastore e Zanoletti).*

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. La sicurezza dei giovani deve essere garantita innanzitutto attraverso la prevenzione e l'educazione; gli emendamenti proposti, quindi, riconoscendo la necessità di valutare concretamente le diverse possibilità delle famiglie e considerando l'elevata pericolosità anche delle automobili di piccola cilindrata, mirano alla valorizzazione dell'esercizio della pratica di guida.

CICOLANI *(FI)*. Rileva l'opportunità di correggere le restrittive disposizioni di cui all'articolo 5, che non si rivolgono solo ai giovani, ma anche ai lavoratori neopatentati che, in ragione del tipo di impiego, potrebbero necessitare di veicoli con una cilindrata maggiore di quella prevista. Occorre, infatti, considerare che non sempre ad una minore potenza dei veicoli corrisponde una loro maggiore sicurezza e che l'incremento del parco circolante, che si determinerebbe in seguito all'applicazione delle norme dell'articolo 5, è una componente fondamentale dell'aumento dei rischi sulla strada. *(Applausi dei senatori Nessa e Palma).*

PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti 5.800, 5.802 e 5.803 sono stati trasformati in subemendamenti all'emendamento 5.500 (già 5.801).

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.500: si prospetta una soluzione equilibrata rispetto alla limitazione del parco veicoli che possono essere guidati dai giovani neopatentati. Invita al ritiro dei restanti emendamenti, rilevando, in particolare, l'esiguità del numero di centri di guida sicura presenti nel Paese.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Per aumentare la sicurezza stradale, il Governo ha ritenuto opportuno impedire l'uso degli autoveicoli di maggiore potenza ai neopatentati, privi della necessaria esperienza di guida. La limitazione introdotta dalla modifica all'articolo 5, frutto di uno studio accurato del Ministero, consentirà anche nei primi tre anni di possesso

della patente la guida delle vetture di fascia media e quindi non dovrebbe incidere come paventato sui bilanci familiari.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Riformula l'emendamento 5.800. *(v. Allegato A).*

MALAN *(FI)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 5.500/1 sottolineando che, contrariamente a quanto affermato dagli uffici del Ministero, il limite di tara e di potenza individuato dal Governo impedirebbe l'utilizzo di un gran numero di modelli di utilitarie (persino della nuova Cinquecento), finirebbe per incentivare l'acquisto di autoveicoli stranieri e opererebbe discriminazioni ingiustificate. *(Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Zanoletti e Martinat).*

MARTINAT *(AN)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'emendamento 5.500/1.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Propone una modifica all'emendamento 5.802 nel senso di precisare che i centri di guida sicura sono individuati da un decreto ministeriale.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Accoglie la modifica. *(v. Allegato A).*

*Con distinte votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi sono respinti gli emendamenti 5.500/1 e 5.500/2 (identico all'emendamento 5.500/3, già 5.800).*

FILIPPI, *relatore*. Si adegua al parere del relatore sull'emendamento 5.500/4 (già 5.802).

*Il Senato approva l'emendamento 5.500/4 (già 5.802) e respinge l'emendamento 5.500/5 (già 5.803). Viene quindi approvato l'emendamento 5.500 nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.0.1.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.100 (testo 3).

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Condivide il parere del relatore.

*Con distinte votazioni il Senato approva l'emendamento 6.100 (testo 3) e l'articolo 6 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.1 è stato ritirato. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

EUFEMI *(UDC)*. Illustra l'emendamento 7.2 che prevede la soppressione del comma 14 e affida esclusivamente ad autoscuole adeguatamente attrezzate la preparazione di candidati per il conseguimento dei vari tipi di patente e lo svolgimento di corsi di formazione specializzati.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 7.2, identico agli emendamenti 7.1 e 7.3.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Condivide il parere del relatore.

*Il Senato respinge l'emendamento 7.1 (identico agli emendamenti 7.2 e 7.3). È quindi approvato l'articolo 7.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.0.1.

SAIA *(AN)*. Illustra l'emendamento 8.2, che uniforma i termini per i ricorsi in materia di patente a punti.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.100, 8.800, 8.160 (testo 2); è contrario ai restanti emendamenti. Condiziona il parere favorevole all'ordine del giorno G8.100 ad una riformulazione, che renda l'impegno meno cogente. Invita al ritiro dell'emendamento 8.0.1.

PETERLINI *(Aut)*. Prospetta l'ipotesi di riformulare l'emendamento 8.160 (testo 2) nel senso di prevedere la decurtazione di un punto della patente anziché di due.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Condivide il parere del relatore. E' contrario alla riformulazione dell'emendamento 8.160 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 8. 500 è stato ritirato.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MAURO (FI), il Senato respinge l'emendamento 8.2. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore NESSA (FI), il Senato approva gli emendamenti 8.100 e 8.160 (testo 3) e respinge l'emendamento 8.7. È approvato l'emendamento 8.800, con conseguente preclusione degli emendamenti 8.5, 8.4, 8.161 e 8.6.*

MARTINAT *(AN)*. Accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G8.100. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G8.100 (testo 2) non è posto in votazione.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore NESSA (FI), il Senato approva l'articolo 8 nel testo emendato.*

CICOLANI *(FI)*. Ritira l'emendamento 8.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento ad esso riferito, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FILIPPI, *relatore*. Invita a ritirare l'emendamento 9.1.

FANTOLA *(UDC)*. Ritira l'emendamento 9.1.

*Il Senato approva l'articolo 9.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 10.150 e 10.900.

BOSONE *(Aut)*. Illustra l'emendamento 10.150, che detta alcuni criteri per le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità: le apparecchiature devono essere ben visibili e sempre in funzione; la loro collocazione sui tratti stradali pericolosi è decisa da un Comitato provinciale per la sicurezza stradale, cui partecipa il prefetto.

PRESIDENTE. Avverte che è stato presentato l'emendamento 10.500/1. *(v. Allegato A)*.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 10.500/1 e invita a ritirare l'emendamento 10.150. E' contrario agli emendamenti 10.0.100 e 10.0.800.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Condivide il parere del relatore.

PETERLINI *(Aut)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 10.500/1, che modula meglio le sanzioni previste dall'emendamento del relatore.

*Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore NESSA (FI), il Senato approva gli emendamento 10.500/1 e 10.500, nel testo modificato, interamente sostitutivo dell'articolo.*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti al testo dell'articolo sono preclusi.

*L'emendamento 10.0.100 è respinto. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore NESSA (FI), è respinto l'emendamento 10.0.800.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.800, che consiste in un'opportuna specificazione tecnica e sull'emendamento 11.0.100 e parere negativo sull'emendamento 11.100.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme.

*Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore NESSA (FI), il Senato approva l'emendamento 11.800, interamente sostitutivo dell'articolo (con conseguente preclusione dell'emendamento 11.100) ed approva l'emendamento 11.0.100.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e dell'emendamento ad esso riferito. Essendo stato presentato solo un emendamento soppressivo, verrà posto ai voti il mantenimento dell'articolo.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento soppressivo 12.800 (testo 2).

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il parere è conforme a quello del relatore.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore NESSA (FI), il Senato respinge il mantenimento dell'articolo.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.500 e contrario sui restanti.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il parere è conforme a quello del relatore.

STIFFONI *(LNP)*. L'emendamento 13.900, vieta di fumare nell'abitacolo durante la marcia del veicolo: tale comportamento è causa di un numero considerevole di incidenti stradali, si ripercuote negativamente sulla salute dei passeggeri, spesso minori, esposti al fumo passivo ed è una delle cause principali degli incendi ai bordi delle strade. Invita pertanto a votare a favore di tale emendamento su cui chiede il voto elettronico.

*Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 13.900. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore NESSA (FI), il Senato approva l'emendamento 13.500 (con conseguente preclusione dell'emendamento 13.800) ed approva l'articolo 13 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MARTINAT *(AN)*. Gli emendamenti presentati sono dettati dal buon senso e prevedono un'elasticità nella definizione dei tempi massimi di lavoro giornaliero degli autotrasportatori. L'emendamento presentato dal Governo recepisce questa esigenza, ma il margine di elasticità previsto appare insufficiente.

CICOLANI *(FI)*. Aggiunge la firma all'emendamento 14.1 presentato dal senatore Martinat e chiede al Governo di modificare il proprio emendamento portando dal 5 al 10 per cento il margine di elasticità previsto.

FILIPPI, *relatore*. Il tema in oggetto è stato ampiamente dibattuto in Commissione e l'emendamento del Governo, frutto di un accordo con le organizzazioni di categoria, è ampiamente condivisibile. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento 14.900 (testo 2) e contrario su tutti gli altri.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. L'emendamento14.900 (testo 2) del Governo viene incontro in maniera equilibrata e condivisibile all'esigenza posta dal senatore Martinat: il parere del Governo è dunque conforme a quello del relatore.

*Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MARTINAT (AN), sono respinti gli emendamenti 14.1, 14.2, 14,3 e 14.4. Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore POLLEDRI (LNP) il Senato approva l'emendamento 14.900 (testo 2). Sono respinti gli emendamenti 14.5, 14.6 e 14.7.*

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore POLLEDRI *(LNP)*, dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 14.8. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 12,47, è ripresa alle ore 13,07.*

*Il Senato respinge gli emendamenti 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13 e 14.14 ed approva l'articolo 14 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, precedentemente accantonati.

*Il Senato approva gli emendamenti 3.500/1 (già 3.800) e 3.500 (già 3.801) nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo, con la conseguente preclusione dei restanti emendamenti.*

BELLINI *(SDSE)*. Per un errore non è stato conteggiato il suo voto a favore dell'emendamento 13.900.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 13,09.*

# RESOCONTO STENOGRAFICO

## Presidenza del vice presidente ANGIUS

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34).*
Si dia lettura del processo verbale.

PISTORIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 settembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36).*

### Sull'inadeguatezza economica dell'assistenza sanitaria assicurata ai malati affetti da gravi patologie

STORACE *(Misto-LD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(Misto-LD)*. Signor Presidente, non voglio apparire pedante, ma nella giornata di ieri, in apertura di seduta, ho sollevato alla Presidenza del Senato una questione di indubbia delicatezza, che riguarda un malato gravissimo, Giampiero Steccato di Piacenza, assistito con una miseria da parte dello Stato e della Regione. In apertura di seduta, il Presidente del Senato ha assicurato un intervento dei suoi Uffici affinché il Ministero della salute prenda in considerazione tale questione.

Perché intervengo di nuovo, e lo farò fino a che il Ministero non ci darà risposte soddisfacenti? Perché, vede, Presidente, nella giornata di ieri, nonostante due interrogazioni da me presentate, nonostante il clamore mediatico e la promessa di intervento da parte della Presidenza del Senato, mi risulta, salvo smentita, che la famiglia di questo malato sia stata convocata dalla ASL e che le sia stato brutalmente detto: non puoi pretendere di più.

Ora, stiamo parlando, e vorrei che il Senato ne fosse consapevole, di una malattia che riguarda cinque o sei casi nel nostro Paese, un centinaio in tutto il pianeta. E che cosa accade in casi simili? Il malato in queste condizioni non ha un'associazione rappresentativa, quindi è lasciato solo, mentre altri malati, pur gravissimi e con i loro diritti, sono rappresentati da associazioni e riescono a far valere le loro ragioni.

Pertanto, sollecito nuovamente la Presidenza del Senato a pretendere dal Ministero una risposta netta perché non possiamo indurre le persone a desiderare di morire: questo è il rischio che si corre nel caso di Giampiero Steccato.

PRESIDENTE. Senatore Storace, la Presidenza del Senato coglie bene la questione che lei ha sollevato, giustamente e meritoriamente. Posso garantirle che la Presidenza è già intervenuta sia in via informale sia in via formale presso il Governo, anche dopo la sua sollecitazione di ieri, affinché vi sia l'intervento da lei stesso sollecitato. La risposta che ci è stata data è che il Governo si sarebbe mosso entro pochi giorni. Questo è quello che, in questo momento, sono in grado di dirle. La Presidenza del Senato le garantisce che proseguirà con le sollecitazioni al Governo sulla base della sua giusta richiesta.

## Sul grave fenomeno degli incendi

GRAMAZIO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO *(AN)*. Signor Presidente, questa estate siamo stati tormentati dagli incendi: la mobilitazione è stata massiccia, ma i danni sono stati ingenti per l'Italia tutta.

Da qualche giorno, alcuni quotidiani italiani parlano dell'invenzione di un nostro concittadino, l'ingegnere Pasquale Vurchio, che ha presentato

una bomba antincendio per bloccare gli incendi sul nascere. C'è stato il silenzio da parte delle autorità. Alcuni grandi quotidiani hanno riportato la notizia di questo nostro inventore; ora, poiché gli incendi sono finiti, vi è il silenzio totale.

Richiamerei l'attenzione del Governo affinché si possano organizzare momenti di confronto al fine di individuare un sistema antincendio che sia adeguato alle nostre esigenze. Richiamo l'attenzione del Governo anche su questo nostro inventore, l'ingegnere Pasquale Vurchio, al quale, ripeto, la stampa ha dato ampio risalto, mentre vi è stato il silenzio delle autorità preposte davanti a questa invenzione.

ADDUCE *(Ulivo)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADDUCE *(Ulivo)*. Signor Presidente, vorrei ricollegarmi alla sollecitazione venuta dal senatore Gramazio, ma per un altro aspetto, se lei è così cortese da seguirmi per qualche minuto su una questione che riguarda sempre l'emergenza e, per certi versi, la tragedia degli incendi che ha interessato la nostra penisola per tutta l'estate; estate certamente tra le più calde degli ultimi anni, essendosi raggiunte temperature record (fino a 45-46 gradi centigradi) in diverse parti del nostro Paese.

Il caldo, di per sé, non è o non dovrebbe essere una calamità naturale, anzi, tutt'altro, dal sole potremmo ricavare energia; ma diventa una calamità quando si sviluppano incendi, quando non riusciamo a controllare le situazioni che si determinano sul territorio. Ormai è accertato che questo non è un fenomeno naturale; ha a che fare con azioni criminali, non soltanto di piromani, perché è probabilmente riduttivo definire tali coloro i quali appiccano incendi in aree di enorme valore ambientale e naturalistico. Dobbiamo quindi parlare di azioni criminali vere e proprie.

Il quadro è desolante, Presidente. Le offro pochissimi dati che ho reperito e che risalgono al 30 agosto 2007: 7.164 roghi boschivi; 112.740 ettari, di cui 53.698 soltanto di boschi, sono andati in fumo al 30 agosto. Ferragosto è stato degnamente festeggiato: dal 13 al 19 agosto si sono verificati 636 roghi in tutta Italia. Al primo posto la Calabria in questa estate, con 1.484 incendi, poi la Campania con 1.479.

PRESIDENTE. Senatore Adduce, le chiedo scusa, ma lei sta intervenendo sull'ordine dei lavori: deve arrivare al dunque. Non voglio svilire il valore e il significato del suo intervento, anzi, in merito farò una proposta a conclusione di questo dibattito, però la pregherei di concludere.

ADDUCE *(Ulivo)*. Le chiedo scusa, Presidente, arrivo subito al punto, ma vorrei evidenziare un fatto particolarmente strano che è accaduto.

PRESIDENTE. Non possiamo aprire adesso un dibattito su questa complessa e drammatica vicenda degli incendi, che questa estate ha funestato gran parte del nostro Paese: sarebbe del tutto improprio. Mi dica che cosa sollecita in termini di ordini dei lavori del nostro Senato.

ADDUCE *(Ulivo)*. La ringrazio, Presidente. Nell'ambito di queste cifre che ho ricordato, nella Regione cui appartengo, la Basilicata, ci sono stati 350 incendi; in particolare è stato interessato un territorio di grande pregio quale il Parco nazionale del Pollino, a cavallo tra la Basilicata e la Calabria. Non aggiungo altro. Voglio soltanto sottolineare come l'ordinanza di fine agosto n. 3.606 del Presidente del Consiglio dei ministri – ed è questo il punto, Presidente, sul quale vorrei che lei gentilmente sollecitasse il Governo – non comprende la Basilicata per gli interventi finalizzati a far fronte ai gravi danni provocati dalle fiamme, nonostante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 luglio 2007 dichiarasse lo stato di emergenza per tutte le Regioni colpite dagli incendi, compresa la Basilicata.

Signor Presidente, scusandomi per aver approfittato del tempo che mi è stato concesso, le chiedo pertanto di voler sollecitare il Governo a considerare che la Basilicata, Regione territorialmente molto vasta con 10.000 chilometri quadrati di territorio, è stata interessata come e per certi aspetti più di altre Regioni a questa tragedia che ha caratterizzato l'estate 2007.

SODANO *(RC-SE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO *(RC-SE)*. Signor Presidente, per evitare che si apra una discussione su questo argomento vorrei informare l'Aula che la Presidenza del Senato ha autorizzato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in 13ª Commissione. Proprio ieri abbiamo ascoltato il comandante del Corpo forestale dello Stato, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Credo che siano queste le sedi idonee per gli approfondimenti e per l'esame delle diverse proposte di legge che si stanno presentando in merito.

PRESIDENTE. In relazione alle questioni sollevate dai senatori Gramazio e Adduce, avrei anch'io riferito ai colleghi – e ringrazio il senatore Sodano per averlo ricordato – che la 13ª Commissione sta conducendo un'indagine conoscitiva sulla drammatica vicenda degli incendi di questa estate nel nostro Paese. Sarebbe probabilmente utile che, a conclusione di tale indagine conoscitiva, si potesse svolgere in Aula un dibattito alla presenza del Governo, in modo tale da impegnare il Governo medesimo a trarre le dovute conclusioni operative, nel caso anche di carattere normativo e legislativo, per contrastare al meglio questo flagello che ha afflitto il nostro Paese nel corso dell'estate (e non soltanto dell'ultima estate).

Ringrazio i colleghi per le questioni sollevate; procediamo ora con il primo punto all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1772) *Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione* (ore 9,48)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1772.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione congiunta con il disegno di legge n. 1677 e connessi ed ha avuto luogo la replica del ministro dei trasporti Bianchi.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Poiché agli articoli del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

BARBATO *(Misto-Pop-Udeur)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBATO *(Misto-Pop-Udeur)*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto della mia dichiarazione di voto affinché sia allegato ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BRUTTI Paolo *(SDSE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo *(SDSE)*. Signor Presidente, leggendo i giornali di questa estate, subito dopo la fase un po' convulsa della fine dei lavori dell'Aula prima delle ferie, ho notato che si parlava, in merito alle proposte appena varate, di una specie di decalogo il quale, anticipando il decalogo del senatore Calderoli su come evadere le tasse, spiegava come si potessero evadere le nuove norme introdotte dal decreto-legge.

Ricordo principalmente una norma molto importante, che stabilisce l'aggravamento delle ammende, nonché del reato e delle pene, per coloro i quali guidino veicoli in stato di ebbrezza (o comunque con soglia alcolica molto alta) oppure dopo aver assunto sostanze psicotrope. Veniva reso noto che, per come era congegnata la norma, c'era un modo molto singolare di eluderla: dichiararsi talmente ebbri o talmente in preda a cospicue

dosi di psicofarmaci o di sostanze psicotrope da non poter nemmeno raggiungere lo strumento con il quale si rileva il tasso alcolico o la presenza nel sangue di sostanze psicotrope. È chiaro che se si fa una norma che offre queste possibilità di elusione, si sfiorano situazioni che francamente fanno molto riflettere.

Allo stesso modo, colpiva il fatto che, in occasione della sentenza relativa ad un gravissimo incidente automobilistico, nel quale è stata uccisa una persona da un soggetto che era alla guida di un'automobile con un elevato tasso alcolico, veniva sostenuta dalla difesa di costui, per poi essere anche accolta dalla magistratura, la seguente tesi: la guida, ripetute volte nel passato, di un veicolo con un'elevata concentrazione alcolica nel sangue senza provocare incidenti costituisce per il conducente l'acquisizione della consapevolezza di essere in grado di dominare le sbornie mentre si guida l'auto; l'omicidio commesso in queste condizioni è quindi puramente colposo in quanto, quando si è saliti a bordo dell'auto, si aveva la certezza di non incorrere in questa gravissima possibilità. È chiaro che norme che presentano queste caratteristiche non possono essere accettate.

Voglio dire però, rispetto alla discussione successiva, in particolare per quanto riguarda il provvedimento che affronteremo immediatamente dopo sulle modifiche da introdurre al codice della strada, che l'effetto di queste notizie è stato quello di introdurre rilevanti ed ulteriori modifiche alle norme del codice della strada in maniera da rendere effettiva la loro incidenza sullo stato di guida e così via.

Certo, molto resta ancora da fare. Rapidamente, posso rammentare una norma che ancora c'è e che riguarda i cosiddetti quadricicli. Ministro, debbo dirle che resto dell'opinione che la possibilità per una persona a cui viene ritirata la patente di poter acquistare o farsi prestare un quadriciclo (che è una macchina delle dimensioni sostanzialmente di una Smart, che va sulla strada e ha lo stesso ingombro) con cui girare tranquillamente senza patente, mi sembra una questione evidente cui debba essere posto rimedio perché così le cose non vanno.

Allo stesso modo, ricordo il fatto – altra questione molto sentita dalla cittadinanza – che anche con le nuove norme relative agli eccessi di velocità non si mette un argine al fatto che soprattutto alcune amministrazioni locali utilizzano il passaggio attraverso il loro territorio, magari per distanze molto brevi, per intervalli molto brevi, di strade a scorrimento veloce, per impiantare degli *autovelox* allo scopo di fare cassa e rimpinguare così le finanze comunali. Nei confronti dell'amministrazione comunale, sarebbe opportuno stabilire che le somme che derivano da questo tipo di attività debbano essere equamente ripartite tra un fondo sulla sicurezza stradale dell'amministrazione stessa e un fondo sulla sicurezza stradale dello Stato.

Proprio per questi motivi credo si possa essere d'accordo con la conversione in legge del decreto, ma contemporaneamente occorre auspicare che vengano promossi ulteriori provvedimenti che vadano oltre. *(Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE).*

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, signor rappresentante del Governo, i Verdi esprimeranno un voto favorevole sul decreto-legge n. 117, di cui si chiede la conversione, nato da una forte concertazione, sviluppatasi in Commissione, tra Governo, maggioranza ed opposizione, soggetti che hanno richiesto, tutti, ed ottenuto il carattere di urgenza delle norme da far entrare in vigore durante l'esodo estivo.

I Verdi si sono espressi favorevolmente su questo aspetto, ma non dimenticano che il tema della sicurezza stradale non può essere affrontato sull'onda dell'emergenza, neanche quella dell'esodo estivo, e che i dati sull'incidentalità, letti con un po' più di freddezza, indicano che due terzi degli incidenti, anche per evidenti motivi di congestione dei flussi, e quindi di traffico, si verificano nelle aree urbane durante tutti i periodi dell'anno. Pertanto, se da un lato era giusto inviare ai cittadini un messaggio forte a ridosso dell'esodo estivo, nondimeno è essenziale che le misure in materia di sicurezza stradale colgano nel segno di un fenomeno grave che permane sulle nostre strade, fenomeno che presenta dei numeri, una frequenza, una stabilità e degli indicatori assolutamente diffusi sul territorio nazionale, riconoscibili quali segni di un fenomeno estremamente grave e che non si verifica, purtroppo, soltanto a ridosso dell'esodo estivo.

Nonostante questa considerazione, che poi è un'esortazione a tutti noi a fare di più e ad intervenire in particolare sulle aree urbane al fine di attuare il piano della sicurezza stradale approvato nel 1999, ma che è in attesa di risorse e di attuazioni molto più concrete di quelle che siamo stati capaci di realizzare in questi otto anni di vigenza, le norme presenti nel decreto-legge che intervengono sul codice della strada riguardano più aspetti: la guida senza patente, i limiti alla guida di veicoli troppo potenti per i neopatentati, l'inasprimento delle sanzioni e della decurtazione dei punti per il superamento dei limiti di velocità e per l'uso dei telefoni cellulari durante la guida; infine, prevedono un forte inasprimento delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

Vorrei inoltre ricordare che nel provvedimento in esame, su proposta dell'opposizione e sulla base della discussione svolta in Commissione lavori pubblici, è stata inserita una norma che vieta il trasporto sui motocicli di minori fino a quattro anni, norma invocata per garantire massima sicurezza ai bambini e che verrà perfezionata nel disegno di legge n. 1677 nel quale si chiederà al Ministro di definire le condizioni di sicurezza che devono presentare i motocicli e gli appositi seggiolini per consentire alle famiglie di trasportare sui motocicli minori oltre i quattro anni di età, naturalmente con l'intento di agevolare il trasporto di minori ma, al contempo, di garantire la loro sicurezza.

L'articolo 6 del decreto-legge n. 117, inoltre, tende ad aumentare la consapevolezza della sicurezza stradale tramite un pieno coinvolgimento

dei gestori di locali destinati al divertimento nei quali si consuma alcol. Credo che il dibattito estivo, nel corso del quale anche il sistema dei *media* ci ha aiutato ad informare i cittadini, sia stato molto utile per spiegare che basta bere pochissimo per essere subito in stato di ebbrezza.

Noi Verdi ribadiamo l'utilità di queste disposizioni, anche se affermiamo nuovamente l'esigenza che il decreto-legge in esame sia accompagnato da una immediata approvazione del disegno di legge n. 1677, norma più organica che in parte corregge anche alcuni aspetti dello stesso decreto in merito ad alcune piccole questioni puntuali che si è reso necessario affrontare. È anche per questa ragione che i Verdi esprimeranno un voto favorevole.

FANTOLA *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTOLA *(UDC)*. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare che ci asterremo su questo provvedimento e per preannunciare che interverrò in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge che verrà successivamente discusso.

PALERMO *(RC-SE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(RC-SE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro, il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea esprimerà voto favorevole sulla conversione in legge del decreto di cui stiamo discutendo, che è il frutto di un confronto ampio ed articolato e ha registrato un ampio consenso. In realtà, tutto il complesso di norme che abbiamo discusso è stato il frutto di un ampio e articolato confronto e di un generalizzato consenso, anche grazie (vogliamo ribadirlo come Gruppo di Rifondazione Comunista) alla disponibilità del Ministro che ha lavorato con noi giorno per giorno, fianco a fianco, in Commissione per risolvere i problemi che man mano venivano posti: la discussione è stata sul merito e molto interessante.

Il decreto-legge è stata una prima urgente risposta ad una situazione di vera e propria emergenza nazionale: ne abbiamo ampiamente discusso ieri ed è stato ribadito dai colleghi e dallo stesso Ministro in Aula che il decreto è, evidentemente, solo una parzialissima risposta ai problemi che stiamo qui dibattendo. Riteniamo non sia possibile mettere ipoteche sui tempi dell'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge, né che si possa correre il rischio, per l'appunto, di far decadere il decreto-legge, determinando poi un problema di gestione amministrativa su temi così delicati come quelli della sicurezza stradale. È evidente che il decreto è una risposta parziale (l'abbiamo detto) e che maggiore completezza ha

invece il disegno di legge che esamineremo successivamente, che dovremo approvare in tempi brevi.

Ci convince l'impostazione generale che il Ministro ha sostenuto anche ieri, qui in Aula, poiché riteniamo che un problema così grave, come quello della sicurezza stradale, per essere affrontato in modo adeguato debba essere, per così dire, esaminato da più parti. Il risultato complessivo del disegno di legge riteniamo che sia più che accettabile, poiché – secondo noi – sono state arginate spinte che puntavano esclusivamente ad un inasprimento delle pene mentre, come dicevo prima, se davvero si vuole far sì che diminuiscano gli incidenti stradali riteniamo necessario agire su più fronti, ovviamente a partire dalla previsione di un maggior numero di controlli. Abbiamo infatti ribadito tutti in Commissione (ciò è stato tradotto, non a caso, in un ordine del giorno unanimemente condiviso in cui si impegna il Governo a reperire con provvedimento di urgenza adeguate risorse finanziarie) la necessità di aumentare mezzi e personale per il controllo sul territorio nazionale.

Ovviamente, uno degli elementi del controllo (ma ci sono tanti altri modi per provare a dare una risposta alla tragedia degli incidenti stradali) è, ad esempio, la messa in sicurezza delle strade, il piano per la sicurezza stradale cui anche ieri il Ministro si è riferito, che costituisce un elemento fondamentale che in parte viene recepito dal disegno di legge che spero riusciremo ad approvare nel più breve tempo possibile.

Secondo noi, complessivamente il disegno di legge appare migliorato rispetto al testo approvato alla Camera, che già conteneva importanti risultati, come ad esempio l'attuale articolo 14 sull'autotrasporto, in cui si ribadisce la responsabilità delle imprese relativamente alla sicurezza e al rispetto delle norme, da parte degli autisti, per quanto riguarda il riposo, le pause e così via: ci sembra si tratti di un articolo caratterizzante e importante che recepisce, tra l'altro, le norme europee.

Anche grazie al contributo del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea sono state recepite alcune delle proposte avanzate, come ad esempio la limitazione dell'uso dei cellulari anche per gli autisti di autobus o di taxi.

Ritengo importante, ad esempio, essere tornati indietro rispetto al famoso articolo 2, che prevedeva la cosiddetta guida accompagnata a sedici anni, poiché in una situazione come quella che viviamo, in cui i giovani sono continuamente sollecitati da un modello culturale che fa della velocità una prova di forza e di sicurezza, incentivare la possibilità che il ragazzo impari a guidare a sedici anni potrebbe essere molto rischioso: non basta dire, infatti, che poi quel ragazzo quando guida potrà essere accompagnato; sappiamo infatti che i ragazzi, una volta che imparano a guidare, prendono la macchina indipendentemente dal fatto che possano essere poi redarguiti. A nostro parere, è importante aver superato quella formulazione della norma, mentre il ragionamento su una guida consapevole e accompagnata potrà far parte di un decreto legislativo di cui demandiamo al Governo la messa a punto.

Anche sui quadricicli leggeri la formulazione originaria della disposizione è stata migliorata; sappiamo tutti, infatti, che l'uso di questi mezzi non è purtroppo adeguato a ciò che gli stessi consentono: i quadricicli leggeri sono pericolosi, perché vengono utilizzati spesso fuori della cinta urbana e anche a velocità elevate, senza che abbiano i requisiti di sicurezza perché ciò possa avvenire. Di conseguenza, aver previsto l'obbligo che anche i quadricicli leggeri abbiano idonei requisiti di sicurezza e l'aver elevato a sedici anni l'età minima per conseguire la patente di guida per gli stessi è, secondo noi, un altro elemento di grande importanza.

Mi riservo di entrare ulteriormente nel merito della questione in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge che esamineremo successivamente. Per il momento, ribadiamo il nostro voto favorevole alla conversione del decreto. *(Applausi dal Gruppo RC-SE e SDSE).*

GRILLO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO *(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Forza Italia si asterrà sul provvedimento in esame, confermando così la condivisione di un metodo che abbiamo concordemente scelto in Commissione – in tal senso do atto della correttezza manifestata e praticata dal Ministro in questa occasione – e che ha significato, per un verso, consentire che il Governo predisponesse un decreto-legge in modo da dare una risposta urgente alle attese dell'opinione pubblica a seguito degli incidenti mortali che si stavano verificando nel corso della stagione estiva e avviando, contestualmente, un approfondimento del testo licenziato dalla Camera, che conteneva norme assai più organiche in ordine alla sicurezza stradale. Il mio intervento si limita a confermare la condivisione di questo metodo. Subito dopo l'approvazione del decreto, affronteremo il dibattito sul disegno di legge in materia ed esamineremo i vari emendamenti presentati anche dal nostro Gruppo. Sarà quella l'occasione per misurare, in un confronto aperto, le nostre opinioni.

Il decreto è stato utile, a mio modo di vedere; tuttavia, come sapevamo quando si è discusso l'argomento in Commissione, non poteva essere esaustivo, tanto che probabilmente i risultati a livello di riduzione dell'incidentalità sono stati forse inferiori rispetto alle attese, ma tant'è; questo è ciò che avevamo deciso.

Ribadisco, pertanto, il nostro voto di astensione come segnale di distensione e disponibilità su una problematica che anche noi giudichiamo assai delicata e su cui conviene convergere per produrre le migliori norme possibili in questo momento.

MAZZARELLO *(Ulivo)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZARELLO *(Ulivo)*. Signor Presidente, il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame. È stato molto importante che il Governo abbia assunto questa iniziativa prima della pausa estiva. Si tratta, quindi, di un provvedimento di emergenza, e al tempo stesso parziale, che dà, comunque, quel segnale di fermezza che occorreva dare di fronte a comportamenti inaccettabili. Il provvedimento, infatti, si riferisce principalmente all'inasprimento delle sanzioni riguardo l'eccesso di velocità e la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Come è stato fatto, da ultimo da parte del senatore Grillo, bisogna dare atto al ministro Bianchi del suo comportamento e del grande interesse manifestato sul tema. È stato inoltre importante che il Governo abbia raccolto i frutti di un lavoro che si è sviluppato con grande attenzione e approfondimento nelle Commissioni parlamentari. Trattandosi, ripeto, di un provvedimento di necessità e urgenza, sarà necessario arricchirlo e completarlo con il disegno di legge che discuteremo successivamente. Del resto, abbiamo già dichiarato di essere pronti a procedere in tal senso.

Ai fini di una maggiore chiarezza, desidero aggiungere che l'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge ci ha permesso di ragionare anche su possibili modifiche da apportare. Cito solo un esempio. Ci è stato segnalato da molti rappresentanti del settore, dai vigili urbani, dalle forze dell'ordine, come sia assolutamente insufficiente la previsione che coloro che rifiutano di sottoporsi ai controlli riguardo la propria persona fisica – livelli di alcool o eventuale presenza di sostanze stupefacenti nell'organismo – siano soggetti esclusivamente ad una sanzione pecuniaria.

Ebbene, nella normativa che ci accingiamo a discutere raccoglieremo l'indicazione di insufficienza venuta dall'applicazione concreta del decreto-legge. Mi sembra che questo sia un modo positivo e concreto di lavorare, che tiene conto delle esperienze pratiche e del funzionamento della legge in un breve periodo. È chiaro – come è stato rilevato da vari colleghi – che l'intervento volto ad arrestare o diminuire quel vero e proprio massacro rappresentato dagli incidenti mortali sulle strade dovrà essere più completo e in parte il disegno di legge che ci accingiamo a discutere corrisponde a questa esigenza.

Molti hanno sottolineato – e noi desideriamo farlo con grande fermezza – l'importanza della prevenzione e dell'educazione alla guida. Il codice della strada su questo punto è già chiaro, ma la normativa va applicata con grande determinazione.

È inoltre da affrontare la questione dei controlli, unitamente ad altri fattori, come la pericolosità delle strade. Nonostante gli sforzi importanti compiuti dal Governo nel corso dell'anno su questo versante (mi riferisco all'aumento significativo dei controlli nel Paese), siamo ancora a livelli assolutamente insufficienti rispetto agli altri Paesi europei. Ci sarebbe da vergognarsi a citare i numeri al riguardo. Si tratta pertanto di lavorare per una iniziativa più complessiva, capace di fermare davvero il massacro.

Il decreto-legge in esame rappresenta un primo passo molto importante in questa direzione e deve quindi essere convertito in legge per pas-

sare poi ad una discussione più ampia dei disegni di legge che saranno successivamente al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo Ulivo).*

STIFFONI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Prima di procedere alla votazione, avverto i colleghi che per ragioni tecniche il tabellone alla sinistra della Presidenza non è in funzione. I tecnici stanno provvedendo e pensano di ristabilirne la piena funzionalità nel corso della mattinata. Quindi, i colleghi devono fare riferimento esclusivamente al tabellone alla destra della Presidenza.

Invito i colleghi a prendere posto.

MELE *(SDSE)*. Signor Presidente, la mia tessera non funziona.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che, prima dell'apertura della votazione, il sistema è – per così dire – congelato. Non appena dichiarerò aperta la votazione, verificheremo se funziona bene.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1677)** ***Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

**(29)** ***MANZIONE. – Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli***

**(378)** ***MAZZARELLO. –Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori***

**(530)** ***BULGARELLI. – Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli***

**(671)** ***PIANETTA. – Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico***

**(706)** ***SCALERA. – Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza***

**(708)** ***SCALERA. – Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli***

**(914)** ***CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale***

**(1138)** ***PONTONE e MUGNAI. – Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni***

**(1290)** ***DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale***

**(1388)** ***LEGNINI e CALVI. – Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione***

**(1424)** ***COMINCIOLI ed altri. – Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli***

**(1425)** ***CUTRUFO ed altri. – Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada***

**(1462)** ***DIVINA. – Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente***

**(1603)** ***BENVENUTO e MARCORA. – Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali***

**(1611)** ***EUFEMI. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici***

**(1664)** ***ALFONZI. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici***

*(Relazione orale)* **(ore 10,20)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1677, già approvato dalla Camera dei deputati, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione congiunta con il disegno di legge n. 1772 ed ha avuto luogo la replica del ministro dei trasporti Bianchi.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1677, già illustrati nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100, presentato dalla Commissione, e sull'ordine del giorno G101, mentre il parere è contrario sull'ordine del giorno G102. Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G103 (testo 2) e G104. Infine, il parere è contrario sull'ordine del giorno G105.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

In particolare, per quanto riguarda l'ordine del giorno G100 presentato dalla Commissione il Governo, come ho già detto in altre occasioni, esprime parere favorevole, nel rispetto del principio di non aumento della spesa.

PRESIDENTE. Ministro Bianchi, mi pare che questo suo parere comporti una modifica dell'ordine del giorno. In pratica è una richiesta di modifica.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Mi sono espresso male, signor Presidente: intendevo dire che il Governo accoglie l'impegno a reperire risorse nell'ambito di quelle di cui dispone attualmente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno però impegna il Governo (cito testualmente) «a reperire adeguate risorse finanziarie per l'aumento di mezzi e personale»; quindi si presume che da parte della Commissione vi sia la richiesta di una ulteriore disponibilità finanziaria. Se lei dichiara che questa disponibilità non c'è, sta esprimendo un parere contrario a tale ordine del giorno.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Ha ragione, signor Presidente. Preferisco allora dire che sono d'accordo con il testo attuale.

PRESIDENTE. Quindi il parere del Governo è favorevole.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 e G101 non verranno posti ai voti.

Senatore Malan, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G102?

MALAN *(FI)*. Signor Presidente, sono stupito del parere contrario: non prendere atto di come in molti luoghi la segnaletica ponga limiti irragionevoli denota, a mio avviso, una visione della circolazione stradale molto distante da quella percepita dalla maggior parte degli automobilisti. In particolare, non si prende atto che in moltissimi luoghi detti limiti non vengono rispettati da nessun automobilista.

A mio avviso, quindi, qualcosa bisognerebbe recepire in tal senso. Forse, nelle premesse può esservi qualcosa di non gradito. In ogni caso, se non vi è un mutamento del parere, insisto per la votazione dell'ordine del giorno: con esso si chiede, infatti, al Governo di vigilare affinché i limiti siano ragionevoli, di modo che gli automobilisti siano indotti a rispettarli.

PRESIDENTE. Il Governo è stato sollecitato ad una sorta di ripensamento, se ho capito bene.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, senatore Malan, quello della segnaletica impropria è un argomento che abbiamo già affrontato nel corso della discussione del disegno di legge anche alla Camera e che certamente riprenderemo in sede di esame degli emendamenti. È un problema che abbiamo inoltre avviato a soluzione come strutture ministeriali, perché si tratta di operare un adeguamento regolamentare; pertanto, l'invito di cui all'ordine del giorno mi sembra in qualche modo superato o superfluo in questa fase.

PRESIDENTE. Pertanto, il parere del Governo rimane non favorevole.

Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno G102.

## Verifica del numero legale

STIFFONI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI *(LNP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,26, è ripresa alle ore 10,46).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'ordine del giorno G102.

**Verifica del numero legale**

STIFFONI *(LNP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G102, presentato dal senatore Malan.

**Non è approvato.**

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G103 (testo 2) e G104 non verranno posti in votazione.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G105.

POLLEDRI *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G105, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 1677 e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sull'articolo 31, comma 1, lettera *f)*, dove il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: «prevedendo l'individuazione dei mezzi di soccorso a loro destinati» e sull'articolo 32, comma 1, dove il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'aggiunta dopo la parola: «ampliamento» delle seguenti: «, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente,».

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, a i sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.0.1, 8.0.1, 9.1, 20.2, 22.0.1, 26.3, 33.0.3, 10.150, 10.900, 22.151, 24.0.800 (limitatamente alle lettere *e)* ed *f))*, 31.800, 36.0.150, 1.0.800, 1.0.801, 28.0.800, 29.800, 29.801, 4.800, 23.0.1 e 23.0.800a. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 27.153, 27.9 e 27.801. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1677, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

**Verifica del numero legale**

POLLEDRI *(LNP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.801, da me presentato riprende un problema molto serio, quello degli accessi stradali nei fondi rustici.

Molti si potrebbero domandare cosa c'entrino gli accessi stradali dei fondi rustici: questo problema, collegato a quello della sicurezza, deriva soprattutto da una situazione determinatasi in alcune Regioni (Piemonte e Puglia) a seguito di decisioni dell'ANAS, che hanno portato ad una verifica degli accessi nelle strade di sua competenza, determinando maggiori oneri e canoni per i conduttori dei fondi. Ora, si tratta di intervenire, così come ha chiesto anche il senatore Marcora, per consentire – laddove, in presenza di fondi rustici, vi siano più accessi stradali – il pagamento di un solo accesso stradale, venendo incontro a questa esigenza di sicurezza che non può essere scaricata per i conduttori. Pregherei il ministro Bianchi di tener conto di questa situazione e procedere all'accoglimento di questo emendamento.

TREMATERRA *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMATERRA *(UDC)*. Signor Presidente, le chiedo di poter allegare agli atti l'intervento di illustrazione dell'emendamento 1.0.2.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.151 (perché la materia è già prevista nelle attuali normative) e sul successivo 1.0.150 (in quanto il tema è già regolamentato dall'articolo 38, comma 14, del codice della strada).

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 1.0.100 e 1.0.40, identici, in quanto l'articolo 41 del codice della strada raccomanda omogeneità negli strumenti di regolamentazione e la disomogeneità comporta disparità.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.4 (perché la materia è ricompresa nell'oggetto di delega al Governo alle lettere *a)* e *b)*) e 1.0.06 (perché l'argomento è disciplinato dalle direttive comunitarie).

Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 1.0.801, 1.0.802 (*già* 33.0.3) e 1.0.800.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.151, presentato dal senatore Malan.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.0.150, presentato dal senatore Malan.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.100, identico all'emendamento 1.0.40.

STIFFONI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI *(LNP)*. Signor Presidente, forse a causa della mia disattenzione non ho capito se il relatore ha espresso parere contrario su questo emendamento che è stato leggermente modificato nella stesura della Commissione.

PRESIDENTE. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo è contrario.

STIFFONI *(LNP)*. Non riesco a capire il perché del parere contrario quando si dà con questi due emendamenti la possibilità e non l'obbligo ai Comuni di modificare gli impianti semaforici in un modo assolutamente semplice, aggiungendo al colore (verde, giallo, rosso) – come ho visto in Turchia – l'indicazione del tempo mancante allo scatto di quello successivo. È una possibilità data ai Comuni appunto per adeguarsi alla evoluzione nella semaforica stradale che – ripeto – ho visto anche in Turchia, Paese che non penso sia annoverato tra quelli che godono di una maggiore civiltà stradale, dato il modo di circolare degli automobilisti nelle strade di cui ho avuto esperienza.

Mi permetto di insistere perché con questo emendamento si dà la possibilità. ai Comuni, se ne hanno voglia, se vogliono agevolare la circolazione dei propri cittadini soprattutto – mi rivolgo al ministro Bianchi – a quei Comuni che usano i propri impianti semaforici per fare cassa – mi riferisco al famoso *photored* - di dare almeno la possibilità agli automobilisti di individuare visivamente quanti secondi mancano al faticoso rosso! Ci sono dei Comuni, anche della cinta urbana nell'*hinterland* del Comune dove risiedo che sostengono il bilancio soltanto con gli introiti di questi famigerati *photored*. Chiedo di dare ai Comuni questa possibilità se vogliono, altrimenti, amen!

PRESIDENTE. Ho capito la richiesta e la sollecitazione che lei ha rivolto fondamentalmente al Governo. Il ministro Bianchi cortesemente intende risponderle.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. L'indicazione del senatore Stiffoni è di buonsenso dal punto di vista tecnico, cioè che l'impianto segnali il tempo del passaggio da un comando all'altro. Vi sono però due obiezioni: la prima è che questo ovviamente ha un costo, di cui dovremo valutare l'entità, prima di mandare avanti un'indicazione del genere; la seconda è che non possiamo immaginare che vi sia una iniziativa non regolamentata in una norma-quadro, di carattere tecnico, per cui si dica quali sono le caratteristiche tecniche dell'impianto semaforico, come avviene per tutti gli impianti di segnalazione, lasciando così il tutto sembrerebbe indeterminato!

STIFFONI *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Stiffoni, identico all'emendamento 1.0.40, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dai senatori Trematerra e Fantola.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.4.

MANINETTI *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANINETTI *(UDC)*. Signor Presidente, mi ha veramente stupito il parere contrario espresso sia dal relatore che dal Governo sugli emendamenti 1.0.4 e 1.0.06, perché essi hanno lo scopo di adeguare il vigente codice della strada al progresso tecnologico verificatosi nel settore della meccanica agraria, in particolare per quanto riguarda l'aumento delle masse massime delle macchine agricole e della lunghezza massima dei convogli. Non capisco come mai un adeguamento all'evoluzione tecnologica, con un conseguente ridimensionamento delle nuove macchine agricole, non debba essere recepito all'interno di una modifica del codice della strada.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dai senatori Maninetti e Trematerra.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.0.06, presentato dai senatori Maninetti e Trematerra.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.0.801, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, sono un po' sorpreso dalla dichiarazione liquidatoria del relatore e dall'assenza di motivazioni da parte del rappresentante del Governo su tale emendamento. Dico questo perché ho cercato di richiamare l'attenzione del Ministro su un fatto eclatante accaduto nelle Regioni Piemonte e Puglia. L'ANAS – che mi risulta sia una Spa, quindi questa circostanza può in qualche modo aver motivato il parere contrario della Commissione bilancio su tale emendamento – ha arbitrariamente determinato canoni di accesso esosi e insostenibili. Riteniamo, pertanto, di dover intervenire attraverso una rettifica della decisione di questa Spa, cioè l'ANAS, che non dovrebbe essere collegata a evidenti ragioni di bilancio dello Stato.

Per tali ragioni ritengo che laddove l'ANAS, per ragioni di sicurezza, determini più accessi ai fondi agricoli, i cui canoni sproporzionati non si giustificherebbero rispetto all'interesse economico presente nelle aree, soprattutto di montagna, ciò non deve essere scaricato sulla pelle degli agricoltori.

Pertanto, signor Presidente, insisto per la votazione di tale emendamento e chiedo a 15 senatori di sostenere tale mia richiesta, anche contro il parere della Commissione bilancio.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, il problema posto dal senatore Eufemi è un problema reale, che può essere affrontato. Tuttavia, ci è stato segnalato dagli uffici legislativi che il testo, così come è formulato, è in contrasto con altre norme e pertanto non può essere recepito in questa stesura.

In ogni caso, un provvedimento del genere richiede il coinvolgimento per lo meno del Ministero delle attività produttive; non è nella totale disponibilità del Ministero dei trasporti prendere un'iniziativa del genere in questa sede. Non siamo pertanto in grado di esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***
**(art. 102-*bis* Reg.)**

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.801, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.0.802, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

EUFEMI *(UDC)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***
**(art. 102-*bis* Reg.)**

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.802, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.800 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.150, in quanto, per motivi di sicurezza, è opportuno che per l'installazione di impianti GPL su autoveicoli venga mantenuta comunque una prova di collaudo ufficiale. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.152, ritenuto superfluo in quanto già previsto dalle normative, alle quali è necessario adeguarsi.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.151. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.850, in quanto è inopportuno intervenire con una legge primaria su tabelle tecniche di un regolamento attuativo al codice della strada. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 2.700, in quanto la materia dell'emendamento è già contenuta nella delega al Governo per la revisione del codice della strada, anticipando i tempi della terza direttiva quadro.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.150.

GIARETTA *(Ulivo)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Ulivo)*. Signor Presidente, approfitto della dichiarazione di voto contrario su questo emendamento per segnalare un fatto.

L'articolo 2 interviene in materia di accertamenti tecnici necessari e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore. Attualmente è in discussione presso la 10ª Commissione il provvedimento di liberalizzazione cosiddetto Bersani-*ter*, sul quale sono stati presentati diversi emendamenti da parte di diversi senatori, che intervengono per assicurare un'apertura del mercato della componentistica auto. Si tratta di un comparto molto importante per il nostro settore produttivo, in cui abbiamo aziende di punta che stanno ottenendo risultati molto importanti anche sui mercati mondiali.

Naturalmente, se venissero approvati quegli emendamenti che vanno in quella direzione, in qualche modo si agirebbe anche sulle procedure che qui noi oggi stiamo approvando. Segnalo ciò perché, in caso venissero poi

approvati e questo e quello, sarà necessario prevedere una certa correlazione tra i due testi di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.150, presentato dal senatore Izzo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.152.

IZZO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Izzo, non l'avevo vista. L'avevo però chiamata poc'anzi, ma lei non c'era.

IZZO *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Izzo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.152, presentato dal senatore Izzo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.151, presentato dal senatore Izzo e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.850, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.700, presentato dal senatore Trematerra.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FILIPPI, *relatore*. Penso sia necessario, più che illustrare l'emendamento 3.500, spiegarne il senso.

Il decreto-legge convertito in legge prevede di fatto già l'articolo che viene contenuto nel disegno di legge in approvazione. Con questo emendamento, quindi, si va soltanto ad integrare una parte, cancellando completamente l'articolo che – ripeto – si trova nel disegno di legge già approvato e ovviamente non è possibile approvare contestualmente lo stesso testo di legge.

La lettura da dare a questo emendamento è che si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-*sexies*, al testo di legge già approvato.

Nello specifico, il comma 2-*sexies* introduce una fattispecie molto opportuna: infatti, nel caso in cui il conducente di un autoveicolo che viene fermato risulta non in possesso della patente o in condizioni analoghe e gli altri trasportati non hanno la possibilità di sostituirlo alla guida, l'autoveicolo viene trainato nella prima carrozzeria utile. Si tratta, quindi, di una sorta di norma di tutela per impedire la reiterazione del reato da parte di chi l'ha commesso.

FANTOLA *(UDC)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 è di comprensione immediata e si illustra da sé. Esso prevede che per guidare i ciclomotori non sia sufficiente il semplice patentino ma si debba conseguire una patente di guida vera e propria.

Tale emendamento va nella stessa direzione dell'emendamento 4.800, presentato all'articolo 4, sul quale mi soffermo ora evitando di illustrarlo successivamente, che si propone di assimilare i quadricicli leggeri, le cosiddette «vetturette», ai motocicli per la parte relativa ai requisiti necessari per guidarli.

In sostanza, il ragionamento che sottende l'emendamento 3.1 tiene conto del fatto che il sistema infrastruttura stradale-mobilità è unico anche se complesso. Tutti i veicoli che si innestano nella corrente veicolare, pur avendo caratteristiche diverse riguardo alla capacità, alla potenza, alla velocità, al tipo di cose o persone trasportate ed al numero delle ruote sulle quali queste si appoggiano, interagiscono con gli altri veicoli e sono sottoposti alle stesse regole.

Con riferimento all'incidentistica, la sicurezza di un veicolo non è legata solo alla capacità di guida del conducente e al rispetto delle regole da parte di questo ma anche alla qualità della guida degli altri veicoli, che siano essi autocarri o ciclomotori. Per questo motivo, a mio avviso, è indispensabile che il conducente di qualsiasi veicolo, oltre a conoscere perfettamente le caratteristiche del proprio mezzo, comunque conosce le regole condivise ed indistinte valide per tutti i veicoli che fanno parte della corrente veicolare, e questo vale anche per chi guida i ciclomotori.

Tale ragionamento è reso ancora più pregnante dalle statistiche relative all'incidentistica dei veicoli a due ruote. Sappiamo che con riferimento a questa categoria si registrano circa 1.500 morti l'anno e 5.000 feriti, numeri che vanno crescendo in percentuale e in valori assoluti. Il 70 per cento di questi incidenti si verifica nelle città, dove naturalmente l'uso dei ciclomotori è maggiore.

Per questo motivo ci sentiamo di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento 3.1 che – ripeto – prevede il conseguimento della patente di guida anche per i conducenti di ciclomotori.

STORACE *(Misto-LD)*. Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento 3.800 vorrei osservare di avere finora apprezzato l'atteggiamento del Ministro tenuto nel rispondere alle questioni poste dal Parlamento. Spero quindi sia possibile interloquire con lui anche sulla questione che mi accingo ad illustrare.

L'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 viene modificato con un nuovo comma il quale stabilisce (e spero che l'Aula del Senato voglia essere attenta al tema): «Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno (...)»; «la stessa sanzione» – scrive il legislatore nel preparare questa norma – «si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice». Vale a dire che si prevede l'arresto non perché si sia dimenticata a casa la patente, ma perché non si è in possesso della patente, perché è stata ritirata o perché non la si è potuta rinnovare. C'è quindi un'esigenza di privilegiare la sicurezza del resto del mondo rispetto al guidatore, perché non vogliamo che un signore senza patente si metta alla guida di un mezzo, perché desideriamo evitare che possa costituire un pericolo per altri in quanto privo dell'abilitazione o perché, avendola avuta, gli è stata tolta o perché non gli è stata rinnovata in quanto non possiede i requisiti.

All'ultimo periodo – spero si tratti di una svista – è previsto che «la pena dell'arresto si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio». Signor Presidente, non vorrei scomodare l'indulto per questo e può darsi che sia un mio errore però non credo che questa norma, così come è costruita, possa essere ritenuta accettabile dalla pubblica opinione: posso già immaginare i commenti degli editorialisti, una volta che dovessero venire a conoscenza di una norma che rende la sanzione detentiva inidonea e senza alcun reale effetto deterrente, essendo

prevista solo alla seconda violazione compiuta nell'arco di due anni: la prima infrazione viene quindi sostanzialmente perdonata, il che equivale in pratica a raccomandarsi di non farlo più. Credo che questo risponda ad una logica di assoluto permissivismo che, se si vuole imboccare la strada della sanzione efficace nei confronti di chi guida senza patente, rende la norma completamente sballata.

Ricordo che nella fattispecie prevista per l'arresto rispetto alla guida senza patente rientrano non solo il caso del minorenne o del maggiorenne senza patente (soggetti in teoria privi di una preparazione teorica e pratica del mezzo), ma anche tutti coloro ai quali la patente è stata ritirata. Non mi sembra logico perdonare un soggetto beccato senza patente in quanto gli è stata ritirata per un qualsivoglia motivo e prevederne l'arresto solo se dovesse essere scoperto una seconda volta. Vorrei che su questo che ci fosse una riflessione e spero che il signor Ministro e il relatore mostrino una disponibilità ad accogliere l'emendamento.

Chiedo di poter sopprimere l'ultimo periodo, perché mentre posso comprendere l'esigenza che viene rappresentata nella stesura dell'articolo, del comma che viene proposto, ritengo francamente che esso rischi di andare in stridente contraddizione con quanto si è sostenuto nell'affermare la norma che è stata proposta.

Spero di poter esprimere poi, in sede di dichiarazione di voto, soddisfazione per un atteggiamento di favore da parte del Governo e del relatore.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, pur comprendendo assolutamente le motivazioni che hanno ispirato il presentatore dell'emendamento 3.1 (tra l'altro, la competenza del senatore Fantola è stata particolarmente utile anche nel lavoro in Commissione), invito al ritiro della proposta modificativa, altrimenti esprimo parere contrario, in quanto proprio in ragione della discussione avvenuta abbiamo ricompreso la proposta nella delega al Governo di recepimento della direttiva comunitaria sull'armonizzazione delle patenti di guida, di cui anticipiamo l'applicazione al 2008 piuttosto che mantenere il 2011.

Con analoga motivazione invito al ritiro, in quanto riassorbiti nella delega, altrimenti esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3, di identico contenuto.

La questione inerente all'emendamento 3.800 è molto più complessa per cui abbiamo sviluppato un'adeguata riflessione su un tema così delicato. È stato però ritenuto opportuno mantenere la recidiva (il Ministro probabilmente interverrà per ulteriori precisazioni sulla questione), quindi non eliminarla, in ragione del fatto che il reato in questione era stato precedentemente depenalizzato: viene riassunto, appunto, come elemento di reato reintroducendo una pena, per così dire, non minima (un anno di ar-

resto), per cui indubbiamente vi è un comportamento consapevole da parte del reo, ma credo che si possa consentire la possibilità, appunto, di una recidiva nell'arco di un biennio. Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 3.800.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, il Governo si conforma ai pareri espressi dal relatore.

In merito all'emendamento 3.800, una precisazione rispetto a quanto affermato dal senatore Storace: è chiaro che ogni volta che andiamo a stabilire l'entità di una sanzione o di una pena corrispondente ad un reato si tratta di trovare l'equilibrio tra la gravità e la sanzione. In questo caso rimangono fermi due punti: il primo, ricordato dal relatore, circa la reintroduzione della penalizzazione del reato stesso che non era prevista; il secondo, che comunque alla prima infrazione o violazione resta una pena pecuniaria di una certa entità, che parte da poco più di 2.000 euro e arriva fino a oltre 9.000 euro, e che l'arresto scatta – vorrei che fosse chiaro – al momento della prima recidiva: se domani mi presento senza patente, dopodomani, se lo faccio di nuovo, scatta l'arresto fino ad un anno e questa recidiva è valida nell'arco di due anni. Mi sembra una sanzione sufficientemente equilibrata rispetto all'infrazione. Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento 3.800.

DIVINA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LNP)*. Signor Presidente, intervengo in merito all'emendamento 3.800 del senatore Storace, che ripropone disposizioni contenute nel disegno di legge che mi sono visto così modificato da essere stravolto.

Noto dalle risposte del Ministro che sul provvedimento si è proceduto, andando un po' alla deriva, in assenza di una linea precisa ma soprattutto congruente.

È da qualche settimana che apriamo giornali e vediamo quale fuoco di fila viene addosso alla politica, come si dica che l'antipolitica sta prendendo il posto nostro. Non è solo un fatto di costume, è anche un fatto di contenuti: più leggi sciocche, incomprensibili ed irrazionali approveremo e sempre più dall'esterno diranno che qui si fanno giochi e *combine* ma non si riesce neanche a fare gli interessi di coloro che ci hanno affidato un mandato.

Non è possibile – e vado a sostenere l'emendamento del senatore Storace – che si punisca in modo più grave chi la patente ce l'ha ma in un momento guida con una soglia di alcol superiore allo 0,5, per cui è previsto anche l'arresto, che non chi guida senza patente. Un abilitato, cioè, viene condannato ad una pena pecuniaria e all'arresto e non chi guida senza patente in quanto inabilitato. Quando l'abbiamo detto noi sembrava che si volesse punire tutti i disgraziati provenienti dall'estero, senza che salgano su una macchina e combinino tutto quello che combinano. Il pro-

blema è dell'abilitazione: non c'è congruenza nella sanzione tra chi viola una norma di comportamento alla guida rispetto a chi non ha mai ottenuto una patente.

Un'altro punto altrettanto incongruente è che non è possibile paragonare alla stessa stregua chi la patente non l'ha mai ottenuta da chi distrattamente se l'è lasciata scadere in tasca, ma che avrebbe potuto rinnovare con un atto amministrativo. Anche questa è una sciocchezza: è sicuramente grave che qualcuno si ponga alla guida senza aver mai conseguito una patente, e non si può mettere sullo stesso piano chi ha dimenticato che dopo un certo numero di anni la patente scade (quante cose capita che per distrazione lasciamo da parte e dimentichiamo): è una seconda ingiustizia. Più leggi sciocche faremo in questo senso, più avremo l'opinione pubblica che dirà: andate a casa, fatevi sostituire.

Insomma, signori, Ministro, un minimo di attenzione nel seguire una scala di valori e una scala di sanzioni eque, giuste, proporzionate e armoniche almeno fra di loro. *(Applausi della senatrice Rebuzzi. Brusìo).*

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di seguire con attenzione perché la discussione su questo emendamento è molto importante e delicata.

DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)*. Signor Presidente, inviterei il Governo e il relatore ad un ripensamento in merito al parere negativo espresso sull'emendamento 3.800. Dalla storia della motorizzazione, da quando cioè le automobili circolano sulle strade (ho svolto il ruolo di pretore delle contravvenzioni per anni), non riesco a ricordare una sanzione così strampalata. In sostanza, chi viene sorpreso a guidare senza patente non paga pegno, o meglio paga un'ammenda di circa 2.000 euro e solo se compie la stessa sanzione nel corso di un biennio scatta la pena dell'arresto.

Ora, chi è sorpreso alla guida senza patente non è detto che non continui a girare senza patente, sperando di non essere sorpreso nuovamente; e potrebbe essere sorpreso di nuovo senza patente al terzo anno, per cui la previsione di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applicherebbe.

Ritengo quindi sia necessario un ripensamento al fine di ricondurre le cose come sono. Chi è senza patente perché non l'ha conseguita o perché gli è stata ritirata o non gli è stata rinnovata deve subire la pena specifica, senza aspettare il biennio e magari con la fortuna di essere sorpreso nel triennio o nel quadriennio. *(Applausi dal Gruppo RC-SE e dei senatori Amato, Scarpa Bonazza Buora e Ziccone).*

STORACE *(Misto-LD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Storace, prima di darle la parola devo avvertire lei e gli altri colleghi che, qualora fosse approvato l'emendamento proposto dal relatore, vale a dire il 3.500, risulterebbero preclusi tutti i successivi, compreso il suo, salvo l'eventuale riformulazione del testo e la trasformazione in un subemendamento all'emendamento del relatore. Lo dico perché l'argomento che stiamo discutendo è piuttosto rilevante e delicato; lo dico per consapevolezza delle decisioni che stiamo assumendo.

Ha facoltà di parlare, senatore Storace. *(Il microfono del senatore Storace non funziona).*

PRESIDENTE. Quel microfono non funziona. *(Il senatore Storace si sposta alla postazione microfonica più a destra del Presidente).*

STORACE *(Misto-LD).* Io ho problemi anche con i microfoni della RAI, signor Presidente. Non danno mai la voce.

PRESIDENTE. Tendenzialmente lei si sposta sempre più a destra, senatore Storace. Però lì si fermi.

STORACE *(Misto-LD).* Mi fermo, prima dell'abisso.

Approfitto del fatto che mi è stata data la parola per registrare con favore gli interventi che ci sono stati. Non intendo usare espressioni irriguardose nei confronti di altri colleghi, ma mi è spiaciuto quanto accaduto con l'emendamento del relatore. Lo dico con il massimo rispetto per il lavoro che ha svolto; si vede che ha dovuto mettere le mani su una materia molto complessa.

Ieri l'emendamento del relatore era collocato nel fascicolo in fondo a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, questa mattina, invece, ne spunta un altro che precede e preclude. Ora vorrei che vi fosse un po' di libertà nella discussione. Vorrei che il Senato, anche in ragione delle considerazioni svolte dal senatore Di Lello (notoriamente è difficile che io ci possa andare d'accordo, ma c'è qualche momento in cui ci si ispira al buonsenso), abbia un ripensamento, signor Ministro, su una materia che non è ideologizzabile. O meglio, è stata compiuta una scelta a monte per tutelare la sicurezza delle persone che rischiano se qualcun altro guida senza patente.

Questo è il principio che viene introdotto nella norma. Ora, mi chiedo perché si debba rinunciare all'applicabilità della norma. Si poteva fare in un'altra maniera, signor Ministro. Nella precedente legislatura, su tutt'altra materia, quella della salute, il mio predecessore diede vita ad una normativa legata al fumo che inserì nella legislazione il termine entro il quale sarebbe entrata in vigore. Posso capire le ragioni del Ministro che dice: prima era depenalizzato, poi lo introduciamo come reato, adesso arriviamo

all'arresto; non possiamo esagerare. Questo mi sembra il senso del ragionamento del Ministro, apprezzabile da un certo punto di vista. Però vi chiedo se una sanzione che viene prevista e poi non è efficace non ci esponga a critiche enormi da parte di tutti. Sarebbe una questione che non capirebbe nessuno.

Infatti, se si decide che chi guida senza patente rappresenta un pericolo per la comunità, non credo si possa semplicemente dire che non deve farlo più!

Per tale motivo, vorrei avere la possibilità di un ripensamento o di avviare una discussione; se, ad esempio, l'articolo 3 venisse accantonato per poter prevedere un termine per l'entrata in vigore oppure una norma che lasci salvo il principio ma lo renda efficace, probabilmente faremmo un buon servizio per il Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-LD).*

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, in linea con quanto ho affermato poc'anzi circa il fatto che ogni volta che si deve stabilire una sanzione occorre trovare un equilibrio, faccio presente innanzi tutto che il testo dell'articolo 3 non è una pura iniziativa del Governo perché è stato discusso lungamente anche alla Camera dei deputati e, quindi, già rappresenta il risultato di una riflessione; tuttavia, mi sembra che qui l'orientamento sia quello di introdurre una qualche modifica, prevedendo un maggiore rigore anche per la prima infrazione commessa.

Pertanto, se il relatore conviene, propongo una riformulazione del testo in modo che la sanzione dell'arresto venga prevista anche per la prima violazione, in una misura ovviamente inferiore (come, ad esempio, un mese), lasciando quella già prevista, pari ad un anno, per la seconda violazione commessa nel periodo stabilito di due anni. In questo senso potremmo formulare un emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avete ascoltato la proposta formulata dal ministro Bianchi. In tale circostanza, la Presidenza può proporre l'accantonamento degli emendamenti presentati all'articolo 3, affinché, in base all'indicazione del ministro Bianchi in risposta alla sollecitazione del senatore Storace, si possa introdurre un'eventuale modifica del testo proposto che poi potremmo riprendere in esame.

Non essendovi osservazioni, gli emendamenti presentati all'articolo 3 sono accantonati.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 4, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

## Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,40)

FANTOLA *(UDC)*. Signor Presidente, le considerazioni che giustificano l'emendamento 4.800 sono assai simili a quelle che abbiamo già svolto nell'illustrare il precedente emendamento 3.1 relativo all'estensione dell'obbligo della patente di guida per chi intende guidare i motocicli.

Voglio semplicemente sottolineare che l'emendamento 4.800 si propone di assimilare i quadricicli ai motocicli per quanto riguarda le prescrizioni per la loro guida. Ricordo che per «quadricicli leggeri» si intendono comunemente le cosiddette vetturette, quelle che hanno una massa a vuoto inferiori a 350 chilogrammi, una velocità inferiore a 45 chilometri orari e una cilindrata massima di 50 centimetri cubici.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 4.800 perché tratta una materia che è stata già accolta ed è divenuta oggetto della delega al Governo (come ho evidenziato anche per i precedenti emendamenti) con l'equiparazione dei quadricicli anche rispetto ai sedici anni.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Fantola, vorrei sapere se accoglie l'invito al ritiro, anche in considerazione del fatto che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 4.800.

FANTOLA *(UDC)*. Accolgo il suggerimento del relatore e ritiro l'emendamento 4.800.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN *(FI)*. Signor Presidente, cercherò di essere sintetico perché le motivazioni sono molte.

L'articolo in esame, combinato con l'articolo che tratta lo stesso argomento del decreto-legge che purtroppo, inopinatamente (non potevamo prevederlo), ha tagliato fuori molti degli emendamenti che sono stati pre-

sentati, introduce la norma per cui per i primi tre anni dal conseguimento della patente non si possono guidare veicoli al di sopra di una certa potenza.

Il primo e principale vizio di questo articolo, come ha già molto ben detto nella discussione generale il senatore Cicolani, è quello di presumere, anzi, di dare per scontato, che la famiglia media italiana al compimento del diciottesimo anno, o meglio al conseguimento della patente, di un giovane, abbia automaticamente la possibilità di acquistare un'auto apposta per lui. Siccome la realtà della maggior parte delle famiglie italiane non è questa, e lo sottolineo, in questo modo obblighiamo le famiglie all'acquisto di un'auto apposta per il neopatentato; diversamente, il neopatentato nella maggior parte dei casi dovrà rimandare il tempo in cui potrà guidare, sia pure solo ogni tanto, al compimento dei 21 anni.

Dunque, spossesseremo chi avrà meno di 21 anni della possibilità di guidare, a meno che i genitori in casa non abbiano già una delle pochissime auto che, con la potenza pur aumentata dall'emendamento presentato dal Governo, sarà possibile guidare. Il Ministro in un colloquio privato ha detto che la «500» è inclusa: ho motivo di credere che lo dica fondatamente, ma i dati che io trovo sui giornali specializzati dicono che, facendo il semplice rapporto tra potenza in kilowatt e la massa di questi veicoli, si ha una potenza da poco ad un po' più di poco superiore ai 55 kilowatt per tonnellata, per cui la maggior parte dei modelli non può essere guidata.

Allora, se un diciottenne ha la fortuna di avere dei genitori che hanno la possibilità di acquistare un veicolo apposta per lui o che hanno già in casa un'automobile che rientra in quei pochissimi modelli che può guidare (in altre parole, non una nuova «500», non una buona parte delle «Punto», non una «Stilo», non la maggiore parte delle Lancia «Y»: devo parlare di modelli perché questa è la realtà, e parlo solo di auto italiane), guiderà; negli altri casi, se cioè non ha la possibilità di avere un'auto sua o se in famiglia non c'è già un'auto che possa guidare, di fatto l'autorizzazione a guidare di fatto non potrà esercitarla a 18 anni ma solo a 21.

Il Partito Democratico dà la possibilità di votare alle elezioni primarie a 16 anni, il sedicenne può decidere chi si candida, quanto meno, a guidare il Paese, ma non può guidare un'automobile: mi sembra esagerato. Allora, capisco la prudenza, ma come ho già detto ieri si tratta di norme elaborate con il massimo delle buone intenzioni che però nei fatti discriminano le famiglie che hanno determinate possibilità da quelle che non le hanno.

La norma che fa entrare in vigore questo limite a partire dalle patenti conseguite sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge ha poi la seguente conseguenza: coloro che hanno già conseguito la parente oggi, con un esame e con un addestramento che non è aggiornato, dunque non è reso più severo ed accurato dalle norme che il disegno di legge in esame introduce, cioè chi ha una patente che dovrebbe essere meno valida, può guidare qualunque automobile; chi invece la conseguirà fra sette mesi, cioè con corsi ed esami più accurati, potrà guidare solo le macchinette, possi-

bilmente se qualcuno gliele compra. *(Applausi dei senatori Pastore, Selva e Zanoletti).*

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Signor Presidente, illustro brevemente i nostri emendamenti che tendono ad aumentare la sicurezza. Noi siamo responsabili della sicurezza per i giovani, cerchiamo di aumentarla, e sono convinta che la si possa aumentare non tanto ponendo dei divieti, quanto piuttosto con una prevenzione ed una educazione alla circolazione. Dobbiamo anche, come ha già sottolineato il senatore Malan, considerare le famiglie che hanno solo un'autovettura, che non hanno la possibilità di acquistare per il giovane una macchina piccola, che secondo me è anche più pericolosa di una più grande.

Per questo abbiamo proposto, con l'emendamento 5.800, di aumentare i kilowatt per tonnellata da 50 a 80 e, con l'emendamento 5.802, di andare più sulla prevenzione e sull'educazione prevedendo una pratica presso un centro di guida sicura, in modo che i giovani abbiano una maggiore dimestichezza nella guida dell'automobile.

Analogamente, l'emendamento 5.803 prevede che i giovani possano guidare una macchina di più alta cilindrata se accompagnati dai genitori oppure da un adulto che abbia la patente almeno da dieci anni, in modo da essere assistiti nella guida.

CICOLANI *(FI)*. Signor Presidente, colleghi, anche se l'Aula è un po' distratta, vorrei che assumesse consapevolezza di che cosa stiamo per approvare, perché all'interno di questo provvedimento, complessivamente ragionevole e positivo, resta uno degli elementi assolutamente negativi e che verrà in tal modo percepito all'interno del nostro Paese.

Di che cosa stiamo discutendo? Il testo dell'emendamento 5.500 recita: «Ai titolari di patente di guida di tipo B,» – quindi non a quelle di categoria C o D – «per i primi tre anni dalla data del rilascio,» – e quindi non a 18 anni – «non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica (...) superiori a 55 kW/t». Alla persona che, per qualsiasi ragione (perché ha un parente malato o perché ha cambiato sede ed è andato ad abitare in periferia o in campagna), deve prendere la patente, anche se ha 40 anni o 35, per i primi tre anni non è consentita la guida di veicoli con quelle caratteristiche.

Ad esempio, in base al testo base, se ci riferiamo alla gamma FIAT, i requisiti previsti li rispettava soltanto ed esclusivamente la «Panda», tanto per capire di cosa parliamo. Nella attuale formulazione sembri che rientri anche la nuova «500».

Vorrei ora sviluppare alcune considerazioni, in parte trattate dal senatore Malan e dalla senatrice Thaler Ausserhofer. In primo luogo, veramente mettiamo in discussione le pari opportunità in questo caso del nostro Paese? Veramente tutte le famiglie hanno la possibilità di acquistare una macchina per un neopatentato? La macchina media delle famiglie che hanno un solo veicolo è una nuova «500», una «Panda», o piuttosto non è una macchina che ha una potenza leggermente superiore, in grado di es-

sere utilizzata per varie funzioni? Si rientra certamente nel secondo caso. Noi non diamo quindi la possibilità alle famiglie meno abbienti e creiamo dei problemi per i neopatentati nei primi tre anni di guida.

In secondo luogo, pensate all'immigrato che ha bisogno della patente per lavorare: anche in questo caso creiamo delle difficoltà.

Terzo: il nostro non è un Paese in cui vivono soltanto i ragazzi, i giovani, e comunque non è a quelli che vogliono correre con le auto che si rivolge questo articolo. Il Paese è fatto di 8.000 Comuni nel cui territorio sono comprese campagne in cui molto spesso i giovani aiutano i genitori a coltivare i terreni. Immaginate quelli che il sabato o la domenica vanno con la *jeep* in campagna o quelli che ci vanno tutti i giorni. Le *jeep* non rientrano in questa previsione normativa, ma si tratta di mezzi che servono per lavorare.

Pensate che discriminazione andiamo ad introdurre nel nostro Paese! Vorrei svolgere un'ulteriore considerazione che non è meno importante. Quello in esame è un provvedimento contrario alla sicurezza stradale, non soltanto perché non è giusta l'equazione «minore potenza, maggiore sicurezza» (semmai «minore velocità, maggiore sicurezza»).

Ancora di più, in questa maniera, obbligando chi può permetterselo ad avere un altro veicolo, si aumenta il parco circolante nel nostro Paese, che è certamente causa non ultima fra quelle che comportano l'aumento degli incidenti.

Per questa ragione – peraltro so che molti colleghi, anche nel centrosinistra, condividono tali riflessioni – chiedo di sopprimere l'articolo in esame e, semmai, di prevederlo nella delega, visto che quella prevista all'articolo 29 contiene tutte le norme relative alle patenti di guida. Pensate anche a come sia facile eludere quest'articolo, perché basta che un neopatentato prenda la patente C subito dopo aver preso la B: in questo modo, costringiamo le persone a prendere la patente C, perché per loro non è applicabile quest'articolo.

Si tratta, quindi, di un articolo sbagliato sotto il profilo tecnico e inutile, che va nella direzione opposta a quella della sicurezza stradale e si rivolge in maniera estremamente negativa alle famiglie più deboli del nostro Paese. *(Applausi dei senatori Nessa e Palma).*

PRESIDENTE. Comunico al relatore che gli emendamenti 5.800, 5.802 e 5.803, a prima firma Thaler Ausserhofer, sono stati trasformati in subemendamenti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, mi preme prima sviluppare una riflessione di carattere generale, perché mi sembra che il tema trattato dall'articolo 5 sia particolarmente avvertito e sentito, come hanno illustrato i presentatori degli emendamenti.

Mi verrebbe da dire, riprendendo lo *slogan* d'effetto di una pubblicità di successo, che la potenza senza controllo è nulla, per affermare sostan-

zialmente che è sul controllo che dovremmo probabilmente appuntare ed addensare la maggiore attenzione.

È evidente, però, che, anche nel dibattito, in questa fase abbiamo registrato una particolare difficoltà ad incidere rispetto al controllo, quando si tratta della consapevolezza, molto spesso, di un giovane. Pertanto, l'elemento di limitazione della potenza, che in molti casi consente velocità davvero eccessive, è stato ritenuto comunque un elemento di taratura abbastanza adeguato.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, riteniamo che la riformulazione operata dal Governo con l'emendamento 5.500 in qualche modo consenta davvero un equilibrio, che garantisce – ovviamente rispetto a prestazioni eccessive da parte degli autoveicoli – e, allo stesso tempo, consente un allargamento del parco veicolare disponibile sul mercato.

Fra l'altro, da un'interlocuzione con gli uffici ministeriali della Motorizzazione Civile, ci risulta, per loro stessa dichiarazione, che la 500 sia ricompresa nelle fasce di valore previste dall'emendamento, che consentono i 50 kilowatt a tonnellata e l'altro parametro dei 70 kilowatt assoluti, che ovviamente tende a tarare la potenza in funzione della velocità, chiaramente per le macchine di maggiore stazza.

Pertanto, sostanzialmente, accoglieremo l'emendamento del Governo, esprimendo parere contrario su tutti gli altri.

Una riflessione è d'obbligo anche sulla questione giustamente posta dalla senatrice Thaler Ausserhofer. Pur comprendendone assolutamente lo spirito e le intenzioni, anche per le cose che ho detto, la riflessione è che i centri di guida sicura, purtroppo, non sono una realtà estesa in tutto il Paese: questo, quindi, non può essere un elemento di riferimento valido; del resto, anche tra quelli presenti, non tutti hanno caratteristiche tali da garantire i requisiti di qualità della formazione del giovane.

Pertanto, pur apprezzandone gli elementi contenuti, invitiamo la presentatrice al ritiro o alla trasformazione degli emendamenti in ordine del giorno: sostanzialmente, da questo punto di vista, mi rimetto al Governo rispetto alla valutazione degli emendamenti trasformati.

PRESIDENTE. Senatore Filippi, gli emendamenti presentati dalla senatrice Thaler Ausserhofer sono stati trasformati in subemendamenti.

Quindi esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo e invita al ritiro i presentatori di tutti gli altri?

FILIPPI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, vorrei spiegare brevemente qual è la *ratio* che ha condotto a presentare l'articolo che prevede limitazioni nella guida di alcuni autoveicoli per i neopatentati. Faccio presente che questa norma è stata d'iniziativa governativa fin dall'inizio, fin dalla presentazione del disegno di legge alla Camera.

Evidentemente tutto quello che diciamo a proposito di adottare interventi ed introdurre elementi atti ad aumentare i livelli di sicurezza ci ha

portati alla considerazione, che a me sembra molto sensata, per cui una persona, quale che essa sia – è stato detto potrebbe non essere un giovane, ma sta di fatto che la stragrande parte di quelli che conseguono la patente la prima volta è un giovane di 18 anni – non è, per il grado di abilità che ha conseguito, idonea a guidare qualunque tipo di veicolo, di qualunque potenza, capacità di velocità e quant'altro. Abbiamo quindi ritenuto che fosse opportuno introdurre delle limitazioni per un periodo, che abbiamo indicato in tre anni, durante il quale si presume che questa abilità migliori e che dopo quelle stesse persone siano in grado di guidare qualsiasi tipo di veicolo.

Detto questo, abbiamo provato a capire quale fosse la soglia dei veicoli da rendere disponibili e si era fissata in un primo tempo in 60 kilowatt per tonnellata. Faccio presente quindi che non è solo la potenza del veicolo, ma la potenza rapportata al peso: evidentemente un veicolo molto pesante può reggere una potenza anche maggiore, è più robusto, e quindi più sicuro.

Successivamente all'approvazione del disegno di legge alla Camera, si è ragionato su questo limite di 60 che, abbiamo visto, includeva una serie di veicoli che viceversa avevano, anche per l'evoluzione tecnologica che vi è stata in questi ultimi anni, grandi prestazioni, in termini sia di velocità, sia di accelerazione e quant'altro.

Quindi abbiamo proposto una riduzione che forse – qui, debbo ammettere un po' frettolosamente – nel decreto di fine luglio è diventata di 50 kilowatt per tonnellata, rispetto alla quale ci è stato fatto notare che veniva esclusa una gamma molto ampia, forse eccessiva, di veicoli, ivi comprese quelle auto che sono state citate, come la 500 o altro, la Toyota Yaris, e via dicendo. A questo punto, abbiamo affidato agli uffici tecnici del Ministero uno studio che, appunto, partito alla fine di luglio e completato poche settimane fa, tendesse a trovare un equilibrio accettabile per questa limitazione.

La proposta che qui abbiamo avanzato, ossia del tetto di 55 kilowatt per tonnellata, accoppiato con quello di 70 kilowatt di potenza massima per i veicoli M1, cioè i *Van* a sette o otto posti, e che sono adoperati anche per servizi, include, e quindi dà la possibilità ad un neopatentato di guidarle, tutta la gamma delle vetture considerate in genere medie che non superano la velocità di 180 chilometri all'ora. Cito i casi della Peugeot 207, della Citroën C4 e della 500. Restano escluse – questo vorrei sottolineare – dalla possibilità di guida tutte le monovolume medio-grandi, tutti i SUV, i veicoli a velocità elevata tipo Tuareg, Passat, Alfa 159 e così via. A me sembra che l'equilibrio raggiunto sia molto ragionevole, e comunque deriva da uno studio accurato, di carattere tecnico.

Altra è l'argomentazione che si è addotta circa le ricadute sui bilanci familiari. Credo che su questa materia, prima di essere sicuri, bisognerebbe avere altrettanti elementi di cognizione di causa, e vedere se è vero che queste famiglie posseggono un veicolo o un altro, e a quali costi.

Non mi sembra che si possa affermare che questo provvedimento danneggi con un impatto così forte le economie familiari. Resta il princi-

pio di base, che è quello su cui richiamo, in conclusione, l'attenzione dei signori senatori: mi sembra che in direzione di assicurare maggiori livelli di sicurezza sulla strada, limitare l'uso di veicoli molto potenti ai giovani neopatentati sia uno degli aspetti basilari.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Signor Presidente, come annunciato, intendo trasformare i miei emendamenti all'articolo 5 in subemendamenti all'emendamento 5.500 del Governo.

Intendo inoltre modificare l'emendamento 5.800 nel modo seguente:

5.500/3
THALER AUSSERHOFER

*All'emendamento 5.500 (*già *5.801), sostituire le parole:* «55 kW/t» *con le seguenti:* «65 kW/t».

Naturalmente trasformo in subemendamento anche gli emendamenti 5.802, che prevede la pratica presso un centro di guida sicura, e 5.803.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.500/1.

MALAN *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI)*. Signor Presidente, volevo dichiarare il mio voto a favore di questo subemendamento, che è l'unico che si può votare, assieme a quello successivo, perché se viene approvato l'emendamento 5.500 del Governo tutti gli altri all'articolo 5 saranno preclusi.

Vorrei ricordare un dato. Il Ministro, con la sua grande cortesia, di cui lo ringrazio, ci ha detto che la determinazione di 55 kilowatt per tonnellata è frutto di uno studio di settimane degli uffici del Ministero. Io, in uno studio di un'ora e mezza su una nota testata che si occupa di autoveicoli – di cui, visto che si sono già nominate marche automobilistiche, non voglio fare il nome – ho ricavato i seguenti dati. Il modello meno potente della famosa 500 – non voglio che si faccia una battaglia sulla 500 ma di questa si sta parlando – ha una potenza di 51 kilowatt e pesa 865 chili. Il rapporto potenza-peso è pari pertanto a 58 virgola qualcosa, dunque, secondo queste norme, i neopatentati non la possono guidare. Poi c'è un modello un po' più potente (anche più veloce di 5 chilometri all'ora), che pur avendo un rapporto potenza-peso migliore, 56,12, non può essere guidato dai neopatentati.

Ma il problema non è la 500, che almeno è nuova e che quindi si compra se si ha un figlio diciottenne; se si vuole un'auto da usare anche per sé si pensa magari ad un altro modello, magari straniero, come è stato anche suggerito. Non compriamo una macchina italiana, ma una Peugeot o una Citroën. Benissimo, anche se sono del parere che forse dovremmo incitare i cittadini a cercare di comprare prodotti italiani; il problema è però che non tutte le famiglie hanno i soldi per comprarsi un'automobile. Supponendo che qualcuno gliela regali, ad un diciottenne occorrono 2.500 euro all'anno di sola assicurazione, poi c'è la tassa di circolazione e poi, se si vuole anche guidare l'auto, bisognerà metterci la benzina e fare la manutenzione, possibilmente spesso. Si è parlato tanto delle famiglie che non arrivano alla fine del mese, e pensiamo che spendere 3.000 euro solo per iniziare a guidare un'auto sia una spesa da poco.

Ripeto, il subemendamento in esame almeno rimedia parzialmente a questo problema. Non dobbiamo discriminare fra le famiglie, che possono comprare un'auto apposta per un diciottenne e quelle che non possono, e non dobbiamo neanche fare una discriminazione all'incontrario per cui chi consegue la patente oggi, con le norme attualmente in vigore, potrà guidare qualunque auto e, chi invece consegue la patente tra sei mesi, quando ci saranno esami più severi ed esercitazioni più accurate, potrà guidare solo le macchinette. Francamente, ciò va veramente contro ogni logica. *(Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Zanoletti e Martinat).*

MARTINAT *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT *(AN)*. Signor Presidente, preannunzio il voto favorevole del Gruppo AN al subemendamento in esame.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, vorrei per un attimo ritornare sul tema della 500. Ho detto che se ne sono occupati gli uffici; ovviamente mi assumo tutte le responsabilità, nel caso avessero sbagliato.

Leggendo testualmente dalla relazione che mi è stata consegnata, risulta che dalla verifica è risultato che il nuovo valore – mi riferisco a 55 kW/t – nel campo delle autovetture piccole consente con buona approssimazione il superamento del problema della lettera A (cioè delle esclusioni); sarebbero infatti riacquisite al parco veicoli conducibili dai neopatentati vetture quali, ad esempio, la Fiat 500, la Toyota Yaris e simili.

A proposito invece dell'emendamento 5.802, trasformato in subemendamento, che – se ho ben capito – prevede eccezioni nel caso siano state svolte ore di pratica presso un «centro di guida sicura», vorrei chiedere

che venisse aggiunta una specificazione; i «centri di guida sicura» infatti non esistono, nel senso che non esiste nessun centro certificato, come prevede la norma, da un decreto ministeriale. Sarei pertanto favorevole ad accogliere questo subemendamento se, dopo le parole «un "centro di guida sicura"», si specificasse «riconosciuto con decreto ministeriale».

PRESIDENTE. Accetta la modifica proposta, senatrice Thaler?

THALER AUSSERHOFER *(Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 5.500/1, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.**

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 5.500/2, presentato dal senatore Malan, identico all'emendamento 5.500/3 (*già* 5.800), presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.**

Passiamo all'emendamento 5.500/4 (*già* 5.802), su cui invito il relatore a pronunziarsi.

FILIPPI, *relatore*. Mi adeguo al parere favorevole del Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.500/4, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.500/5 (*già* 5.803), presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.500, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 5, nel testo emendato.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.2, 5.103, 5.104, 5.101, 5.102, 5.103a e 5.101a.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.100 (testo 3).

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100 (testo 3), presentato dal senatore Brutti Paolo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 6.0.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Commissione. Senatore Trematerra, insiste per la votazione?

TREMATERRA *(UDC)*. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, con l'emendamento 7.2 poniamo un problema. Dovendo richiedere alle autoscuole nuove e vecchie maggiore professionalità, e per far diventare queste aziende dei veri e propri centri di formazione per i conducenti, si rende necessario prevedere che tutte le autoscuole debbano essere attrezzate e formate per offrire alla clientela ogni tipo di servizio.

Oggi, infatti, si sta verificando che molte autoscuole aprono chiedendo di essere ricomprese nel tipo B «Insegnamento limitato alle sole patenti A e B» e quelle esistenti, per adeguarsi alla logica della concorrenza, chiedono di poter svolgere solo insegnamento limitato. Tutto ciò fa diminuire la quantità di servizi offerti, a discapito dell'utenza che ha difficoltà a trovare autoscuole che possano formare al conseguimento di patenti superiori. Inoltre, le poche scuole o consorzi attrezzati per qualsiasi tipo di patente finiscono per operare in regime di monopolio.

Quanto alla soppressione del comma 14, la richiesta è dettata dal fatto che dovendo prevedere intensi e seri percorsi formativi per chi accede alla professione di istruttore e di insegnante, non è concepibile pre-

vedere che qualcuno come le autoscuole esistenti possa svolgere questi corsi. Occorre prevedere che solo le associazioni delle autoscuole, che sono già attrezzate per lo svolgimento di corsi altamente professionali, possano organizzare questi corsi obbligatori con la collaborazione magari di università e di docenti esterni. Per tali ragioni sollecito il rappresentante del Governo e il relatore a tenere conto di queste argomentazioni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPI, *relatore*. Sugli emendamenti all'articolo 7 il parere è contrario in quanto la materia è già oggetto di delega con il decreto Bersani. In buona sostanza, quindi, è inopportuno intervenire con legge primaria su altri provvedimenti attuativi già oggetto di delega.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Aggiungo che si tratta di modifiche regolamentari, che quindi non necessitano di una norma primaria e che, in ragione della legge Bersani, il Ministero dei trasporti sta già predisponendo un decreto per la regolamentazione, appunto, dei livelli di prestazione delle autoscuole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Trematerra, identico agli emendamenti 7.2, presentato dal senatore Eufemi, e 7.3, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

SAIA *(AN)*. L'emendamento 8.2 è volto ad uniformare i termini, che già ci sono, per fare ricorso, quindi anche per poter comunicare chi guidava, nel caso ci sia una sottrazione di punti, e si debba fare questa segnalazione alle autorità. Si tratta, come dicevo, di uniformare i termini.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 8.2 il parere è contrario in quanto è inopportuno dilatare ulteriormente i tempi per il proprietario del veicolo, dal momento che la dilatazione dei tempi con-

sente l'intensificazione di un fenomeno già presente, denominato «commercio dei punti patente». Pertanto, conviene mantenere la previsione di sessanta giorni.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.100 perché si rende necessario adeguare il tempo di contestazione e quindi renderlo superiore al tempo d'informazione dei punti decurtati. Avendo dilatato i secondi, tra l'altro corrispondenti ai primi, è necessario riadeguare anche i primi.

Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti 8.800 e 8.160 (testo 3), mentre il parere è contrario sugli emendamenti 8.5, 8.4, 8.161, 8.6 e 8.7.

Il parere sull'ordine del giorno G8.100 è favorevole a condizione che il testo sia riformulato sostituendo le parole «venga considerata valida» con le parole «venga valutata la possibilità» affinché la disposizione sia meno cogente.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PETERLINI *(Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI *(Aut)*. Signor Presidente, riguardo all'emendamento 8.160, era stato concordato con il Ministro che i punti da decurtare sulla patente per queste minime trasgressioni fossero uno e non due.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. È vero quanto afferma il senatore Peterlini. Avevamo parlato di questo aspetto, ma successivamente ci siamo consultati con la presidente Donati e con il relatore; quindi, la modifica proposta dal senatore Peterlini, con la quale si intendeva decurtare un punto anziché due, non è stata accolta.

PRESIDENTE. Pertanto, il parere favorevole è espresso sul testo 3 dell'emendamento?

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

MAURO *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Saia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100.

NESSA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.100, presentato dal senatore Brutti Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. L'emendamento 8.500 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.800, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.160 (testo 3).

NESSA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.160 (testo 3), presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.5, 8.4, 8.161 e 8.6 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 8.800.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.7.

NESSA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.7, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Senatore Martinat, accoglie la richiesta di modifica dell'ordine del giorno G8.100 avanzata dal relatore?

MARTINAT *(AN)*. Sì, signor Presidente, e riformulo in tal senso l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8, nel testo emendato.

NESSA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, ricordo che sull'emendamento in esame la 5ª Commissione ha espresso parere contrario. Bisogna però far presente che la disposizione contenuta nell'emendamento 8.0.1 è già contemplata nell'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 come facoltà prevista da parte degli uffici competenti.

Pertanto, invito il presentatore a ritirare l'emendamento. Altrimenti, il parere è contrario.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Cicolani, accoglie la richiesta di ritiro avanzata dal relatore?

CICOLANI *(FI)*. Sì, signor Presidente. Ritiro l'emendamento 8.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 9.1 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario. Invito pertanto i presentatori a ritirarlo. Peraltro, si tratta sempre della stessa argomentazione: il precedente codice della strada del 1992 conteneva tali previsioni, che poi di fatto sono state bocciate dalle direttive dell'Unione Europea.

PRESIDENTE. Senatore Fantola, accoglie l'invito al ritiro avanzato dal relatore?

FANTOLA *(UDC)*. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BOSONE *(Aut)*. L'emendamento 10.150 cerca di mettere un po' di ordine nel *Far West* degli autovelox installati in tutta Italia. È esperienza comune che i normali cittadini i cui mezzi di locomozione circolano nelle strade e nelle autostrade abbiano difficoltà a capire dove sono posizionati gli autovelox; siccome la filosofia del disegno di legge è mirata ad enfatizzare la sicurezza sulle strade e non certo ad utilizzare i sistemi elettronici di rilevamento della velocità per fare cassa, penso che il Parlamento debba enfatizzare i fini di prevenzione per la sicurezza nelle strade.

Per questo c'è anche la necessità di comprendere se questi rilevatori siano attivi o no: il più delle volte non sono attivi e ciò comporta che l'automobilista tenta, passa, o non passa, e poi magari si ritrova multato. Il tentativo di questo emendamento è dunque innanzitutto quello di ottenere una segnalazione certa della presenza di autovelox e una indicazione precisa delle velocità consentite, perché talvolta le velocità consentite cambiano repentinamente e ingenuamente ci si ritrova ad essere sanzionati

pur essendo in assoluta buona fede. L'emendamento tende anche a far sì che gli autovelox, quando ci sono, siano sempre in funzione, di modo che, sapendo che l'autovelox è certamente attivo, si riduca la velocità: ciò serve a ridurre i pericoli sulle strade e ad aumentare la sicurezza. Proprio perché deve essere sempre in funzione ed in quanto deve servire a prevenire incidenti, l'autovelox deve essere posizionato correttamente, vale a dire là dove vi siano reali situazioni di pericolo.

Nel proposto comma 6-*ter* si prevede l'istituzione presso la prefettura di un comitato provinciale per la sicurezza stradale, enfatizzando la previsione contenuta nella legge n. 168 del 2002 che attribuisce questo compito, appunto, alla stessa prefettura. L'emendamento serve quindi a rafforzare i compiti della prefettura, istituendo il suddetto comitato, cui è deputata l'individuazione dei punti di maggior pericolo sulle strade in cui gli autovelox devono essere posizionati da parte dei Comuni, degli enti proprietari e della polizia stradale.

Tale comitato peraltro non comporta alcun costo aggiuntivo, in quanto è costituito da rappresentanti delle istituzioni già pagati per effettuare il lavoro che svolgono: non si va quindi ad introdurre un organismo ulteriore per cui debba essere prevista una remunerazione aggiuntiva.

L'emendamento ha quindi lo spirito di enfatizzare, l'uso degli autovelox a fini preventivi, di garantire che questi siano sempre funzionanti, segnalati e soprattutto individuati con certezza e non semplicemente posizionati in modo da far fare cassa ai Comuni senza che tali apparecchiature svolgano alcun fine preventivo rispetto agli incidenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Avverto che il senatore Peterlini ha presentato un subemendamento all'emendamento 10.500 del relatore, che credo sia stato già distribuito.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.500/1.

Per quanto riguarda la questione posta dal senatore Bosone e da altri senatori con l'emendamento 10.150, la materia è disciplinata dalla legge n. 168 del 2002, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121. Di fatto, vi è un ruolo specifico dei prefetti che, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individuano le stesse tratte e autorizzano la collocazione. Pertanto, una previsione in tal senso è già presente nell'ordinamento. Si tratta, ovviamente, di farla applicare e rispettare. Peraltro, avendo espresso la 5ª Commissione parere negativo, chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento 10.150.

Quanto agli emendamenti aggiuntivi 10.0.100 e 10.0.800, esprimo parere contrario.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, mi conformo ai pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.500/1.

PETERLINI *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI *(Aut)*. Signor Presidente, ringrazio il Governo ed il relatore per la sensibilità dimostrata.

Con il subemendamento 10.500/1 proponiamo, in sostanza, di prevedere sanzioni differenziate per il superamento dei limiti di velocità nella fascia dai 10 ai 40 chilometri orari, riducendo l'entità di quelle riferite alle trasgressioni dai 10 ai 25 chilometri orari. Mi sembra che questa sensibilità per le piccole trasgressioni sia da apprezzare.

NESSA *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NESSA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.500/1, presentato dal senatore Peterlini.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.500.

NESSA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.500, interamente sostitutivo dell'articolo, presentato dal relatore, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 10.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.100, presentato dal senatore Bosone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.800.

NESSA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.800, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 11.800 contiene una precisazione nel senso che, attraverso specifiche tecniche, fornisce una classificazione corretta dei veicoli.

Esprimo parere contrario all'emendamento 11.100, mentre per quanto riguarda l'emendamento 11.0.100 esprimo parere favorevole.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 11.800 e conforme al relatore per quanto riguarda gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.800, interamente sostitutivo dell'articolo.

NESSA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.800, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 11.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 11.100.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.100, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11.

NESSA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.800 (testo 2) del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 12 altri emendamenti oltre quello soppressivo 12.800 (testo 2), passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

NESSA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 12.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FILIPPI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.900 perché mi sembra una misura eccessiva. Ovviamente sono favorevole all'emendamento 13.500, mentre sono contrario all'emendamento 13.800.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.900.

STIFFONI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI *(LNP)*. Signor Presidente, mi permetto di insistere sull'emendamento 13.900, concernente il divieto di fumo durante la guida. A parte le considerazioni relative al tasso di incidentalità del 6 per cento, desidero far presente che spesso e volentieri gli incendi sono dovuti al lancio dai finestrini di mozziconi di sigarette. Questa casualità è stata variamente considerata anche dai vigili del fuoco.

Mi permetto poi di insistere anche perché la mia proposta va nel senso della tutela della salute, soprattutto dei minori. Molte volte abbiamo visto maggiorenni fumare in presenza di bambini, anche neonati. Cerchiamo allora di avere un po' di considerazione e di coraggio per limitare questo danno che viene procurato ai nostri figli.

Chiedo, infine, la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.900, presentato dal senatore Stiffoni.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.500.

NESSA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.500, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 13.800.
Passiamo alla votazione dell'articolo 13, nel testo emendato.

NESSA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARTINAT *(AN)*. Signor Presidente, rispetto alla guida per autotrasporto, abbiamo presentato alcuni emendamenti legati al buon senso, sulla base di una serie di casistiche, tanto che lo stesso Governo ha poi dovuto presentare un proprio emendamento che, però, non riteniamo sufficiente. Ad esempio, negli emendamenti a nostra firma chiediamo la possibilità per l'autotrasportatore di disporre, nell'arco della giornata, mediamente di un lasso di tempo del 10 per cento in più. Cito l'esempio di un TIR che partendo da Bari deve arrivare a Milano, al quale magari mancano

solo gli ultimi 20 chilometri per giungere a destinazione: se trova traffico sulla tangenziale, il conducente di quel TIR è costretto a fermarsi e a dormire sul camion senza poter consegnare la merce.

Chiediamo, quindi, una forma di elasticità fino al 10 per cento, recuperabile nell'arco della settimana: il camionista, pertanto, dovrebbe recuperare, nell'arco della settimana, quel 10 per cento in più di guida effettuato quel giorno particolare.

Ci sembra si tratti di una misura di buon senso, tanto che è stata recepita anche nell'emendamento presentato dal Governo, il quale però prevede un'eccedenza dei tempi di guida giornalieri non superiore al 5 per cento, che a noi sembra poco. Infatti, in tal modo rischiamo di trovare i TIR sulle tangenziali per motivi veramente futili.

Noi proponiamo addirittura il recupero, oltre ad una serie di multe e di ammende.

CICOLANI *(FI)*. Signor Presidente, non illustrerò gli emendamenti a mia firma perché sono volti a modificare le percentuali in misurazioni di tempo effettivo, in minuti, per poter rendere più chiara la norma.

Vorrei chiedere, però, di aggiungere la mia firma all'emendamento 14.1, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori. Inoltre, chiedo al Governo di modificare l'emendamento 14.900 (testo 2), portando dal 5 al 10 per cento la misura prevista, per le stesse ragioni esposte dal senatore Martinat.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPI, *relatore*. Il tema trattato all'articolo 14, riguardante la disciplina di guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone e cose, è stato particolarmente dibattuto in Commissione. Tra l'altro, l'articolato è il frutto di un accordo con la categoria a seguito di una trattativa molto complessa e delicata. Noi riteniamo che l'emendamento proposto dal Governo abbia accolto, per quanto parzialmente, in maniera sufficientemente adeguata le motivazioni di buon senso che sono state – devo dirlo – sinceramente esposte dal presentatore dell'emendamento 14.1. Il relatore è pertanto orientato ad assumere favorevolmente l'emendamento presentato dal Governo, esprimendo di conseguenza parere contrario su tutti gli altri.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, vorrei anch'io sottolineare che questo punto è stato ampiamente discusso in Commissione. Ricordo il tema: si tratta di stabilire che la guida dei mezzi pesanti, generalmente conosciuti come TIR, viene regolamentata da opportuni periodi di sosta e di riposo. La norma prevedeva che il mancato rispetto di questi periodi di riposo, ovvero l'allungamento dei tempi di guida, fosse sanzionato; riteniamo infatti che ciò rappresenti uno dei fattori di maggiore rischio nella circolazione di questi mezzi.

La richiesta avanzata dai senatori Mantica, Cicolani ed altri di lasciare un margine, nel senso di non far scattare le sanzioni immediatamente dopo il superamento del tempo, ci è parsa ragionevole; riteniamo però che il 5 per cento rappresenti una quota di elasticità sufficiente a garantire la condizione che i senatori richiedevano.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

MARTINAT *(AN)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2.

MARTINAT *(AN)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.2, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.3.

MARTINAT *(AN)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.4.

MARTINAT *(AN)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.4, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

## Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.900 (testo 2).

### Verifica del numero legale

POLLEDRI *(LNP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale, nonostante le apparenze. *(Commenti).*

Colleghi, non contestiamo eventuali duplicazioni di voti da una parte quando addirittura il numero viene sostenuto dall'altra.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.900 (testo 2), presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dal senatore Cicolani.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dal senatore Cicolani.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.7, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.8.

**Verifica del numero legale**

POLLEDRI *(LNP)*.Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI *(LNP)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Colleghi, evitiamo fenomeni mediatici. *(Alcuni senatori del Gruppo AN segnalano luci accese sui banchi della maggioranza cui non corrisponde la presenza di senatori).* Nella fila dietro al senatore Di Lello Finuoli c'è un fuoco fatuo che va subito spento.

STORACE *(Misto-LD)*. La scheda è stata tolta e poi è stata rimessa!

PRESIDENTE. Si è riaccesa la luce. Prego un assistente di ritirare quella tessera perché è «incendiaria». La ritiri, per cortesia, e la porti alla Presidenza.

Nella fila sopra quella del senatore Manzione ci sono quattro luci e tre senatori; c'è troppa luce. Senatore Giaretta, chi c'è accanto a lei? *(Il senatore Giaretta ritira la scheda dalla postazione accanto alla sua).*

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,47, è ripresa alle ore 13,07).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664**

PRESIDENTE. Colleghi, avanzo a tutti voi una proposta, sulla quale mi sembra vi sia una sostanziale convergenza: concludiamo la votazione dell'articolo 14, riprendiamo l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 3, per poi togliere la seduta. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'emendamento 14.8, presentato dal senatore Cicolani.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.10, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.11, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.12, presentato dal senatore Cicolani.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.13, presentato dal senatore Cicolani.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.14, presentato dal senatore Saia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

**È approvato.**

Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, precedentemente accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 3.500/1 *(già* 3.800), presentato dal senatore Storace, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.500, presentato dal relatore, nel testo emendato.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

BELLINI *(SDSE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLINI *(SDSE)*. Signor Presidente, intendevo esprimere un voto favorevole all'emendamento 13.900 del senatore Stiffoni, che per errore non è stato conteggiato.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,09).*

*Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30*

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

**Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (1772)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2007, n.117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di guida senza patente)*

1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«*13.* Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.».

Articolo 2.

*(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)*

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito del seguente:

«*1*. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.»;

*c)* al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-*bis*»;

*d)* al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».

2. Le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni quattro.»;

*b)* dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6*-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».

Articolo 3.

*(Disposizioni in materia di velocità dei veicoli)*

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;

*b)* dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6*-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.»;

*c)* il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«*9.* Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

*9*-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»;

*d)* il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11.* Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-*bis* sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-*bis* e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-*bis* del citato articolo 179.»;

*e)* il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12.* Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione

amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-*bis*, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

| «Norma violata | | Punti |
|---|---|---|
| Art. 142, | comma 8 | 2 |
| | comma 9 | 10» |

sono sostituite dalle seguenti:

| «Norma violata | | Punti |
|---|---|---|
| Art. 142, | comma 8 | 5 |
| | commi 9 e 9-*bis* | 10». |

3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 4.

*(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)*

1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«*3*. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

*3*-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

| «Norma violata | Punti |
|---|---|
| Art. 173, comma 3 | 5» |

sono sostituite dalle seguenti:

| «Norma violata | Punti |
|---|---|
| Art. 173, commi 3 e 3-*bis* | *5».* |

Articolo 5.

*(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti)*

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2.* Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

*a)* con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

*b)* con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

*c)* con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero

in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

*2*-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

*2*-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

*2*-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

*b)* al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Si applicano le disposizioni del comma 5-*bis* dell'articolo 187.»;

*c)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;

*d)* al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-*bis*»;

*e)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9.* Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-*bis,* il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.».

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

*1*-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

*1*-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-*quater*.»;

*b)* dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5*-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.»;

*c)* il comma 7 è abrogato;

*d)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.».

Articolo 6.

*(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)*

1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

*a)* la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

*b)* le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

Articolo 7.

*(Norme di coordinamento)*

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

Articolo 8.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (1677)**

ORDINI DEL GIORNO

**G100**

LA COMMISSIONE

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

impegna il Governo, con apposito provvedimento d'urgenza, a reperire adeguate risorse finanziarie per l'aumento di mezzi e personale finalizzati al controllo sul territorio nazionale delle violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza stradale.

(*) Accolto dal Governo

**G101**

MALAN

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

premesso che:

la stragrande maggioranza delle contravvenzioni viene imposta per violazione dei limiti di velocità, del divieto di sosta, uso di corsia preferenziale o violazione delle zone a traffico limitato;

solo l'uso di rilevatori automatici ha aumentato l'elevazione di contravvenzioni per il passaggio con il semaforo rosso;

moltissime violazioni al codice della strada sono estremamente pericolose, come la mancata segnalazione della svolta o del cambio di corsia, il sorpasso a destra, specie da parte di veicoli a due ruote, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, il sorpasso quando in direzione opposta giungono veicoli ed altre;

impegna il Governo:

ad intensificare i controlli su tutte le violazioni e non soltanto su quelle rilevabili automaticamente o in assenza del conducente.

(*) Accolto dal Governo

---

**G102**
MALAN
**Respinto**

Il Senato,

premesso che:

molti limiti di velocità sono irragionevoli perché concepiti non per essere rispettati ma come invito alla prudenza, ovvero perché imposti allo scopo di incassare il denaro delle sanzioni amministrative;

che tale diffusa abitudine genera contemporaneamente una tendenza a non rispettare i limiti di velocità, con il rischio che ciò avvenga anche per quelli ragionevoli, nonché un grave intralcio alla circolazione e pericolo determinato dagli automobilisti che si sforzano di viaggiare alla velocità prescritta o, per soggettiva prudenza, a una velocità inferiore;

che a questo si aggiunge la tendenza ad imporre il divieto di sorpasso anche nei tratti di strada che non lo richiedono, aggiungendo l'effetto di code che altrimenti non si formerebbero;

impegna il Governo:

ad indurre tutti gli automobilisti a rispettare limiti e divieti intraprendendo un'azione di controllo attraverso gli organi preposti affinché gli enti proprietari e i comuni adeguino la segnaletica alle reali esigenze di sicurezza e non limitino senza giusto motivo la libertà di circolazione dei cittadini.

---

**G103** (testo 2)
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

considerato che:

la formazione dei giovani in materia di educazione stradale rappresenta un pilastro indispensabile nella prevenzione in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione,

impegna il Governo:

a dare maggiore attuazione all'articolo 230 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) con la predisposizione di appositi programmi da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso delle motociclette e delle biciclette, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche, anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente ad istituzioni pubbliche e private,

impegna altresì il Governo:

a finalizzare parte dei fondi del Terzo Programma Nazionale per la sicurezza stradale anche a favore delle iniziative adottate in tal senso dagli enti locali.

---

(*) Accolto dal Governo

---

**G104**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

considerato che:

negli ultimi anni con i progressi tecnici le caratteristiche dei veicoli per uso di invalidi (carrozzelle) sono cambiate ed esiste il rischio che vengano classificate come veicoli ordinari, con conseguenti obblighi a carico dei disabili quali patente, targa, assicurazione, e difficoltà di usare i marciapiedi eccetera. Si presenta pertanto la necessità di adeguare i relativi parametri ai progressi tecnici e pertanto,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di caratteristiche dei veicoli per uso di bambini ed invalidi adeguando le caratteristiche tecniche costruttive delle carrozzelle per invalidi ai progressi tecnici tenendo conto indicativamente dei seguenti parametri sotto indicati:

*a)* lunghezza massima 1,80 m;

*b)* larghezza massima 0,75 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del vei-

colo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;

*c)* altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;

*d)* sedile monoposto;

*e)* massa in ordine di marcia 180 kg;

*f)* potenza massima del motore 1,8 kw;

*g)* velocità massima 18 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada il guidatore in posizione eretta (massa 70±5 kg).

---

(*) Accolto dal Governo

---

**G105**

DIVINA, STIFFONI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

**Respinto**

Il Senato,

considerato che gli incidenti stradali si collocano al primo posto fra le cause di mortalità giovanile,

impegna il governo:

a far sì che nei corsi didattici delle scuole secondarie di I e II grado vengano attuate esercitazioni pratiche di guida sicura sia di ciclomotori sia di motocicli avvalendosi oltre che degli organi istituzionali, polizia municipale, Motorizzazione civile, anche di esperti appartenenti ad istituzioni private.

---

## ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati)*

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *b)* del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;

*b)* dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«*14*-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

**1.0.151**
MALAN
**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

*(Ricorso contro apposizione di segnaletica stradale)*

1. All'articolo 37 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 3, sono soppresse le parole: "entro sessanta giorni e"».

**1.0.150**

MALAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01-*bis.*

*(Segnaletica inidonea)*

1. All'articolo 37 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Il responsabile della segnaletica stradale dell'ente di cui al comma 1 che non abbia provveduto a rimuovere segnaletica apposta per situazioni o esigenze non più in atto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000"».

---

**1.0.100**

STIFFONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Dopo il comma 19, dell'articolo 41, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"19-*bis*. Nei centri abitati di maggior scorrimento veicolare e nelle strade ad alta frequentazione veicolare dove sono installati o necessitano di installazione le lanterne semaforiche veicolari, queste possono essere collegate ad un segnalatore visivo con il quale viene indicato il tempo residuo per il passaggio dalla luce verde alla luce gialla e dalla luce rossa alla luce verde."».

---

**1.0.40**
MARTINAT, PONTONE, BUTTI
**Id. em. 1.0.100**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

*(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 41, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

"19-*bis*. Nei centri abitati di maggior scorrimento veicolare e nelle strade ad alta frequentazione veicolare dove sono installati o necessitano di installazione le lanterne semaforiche veicolari, queste possono essere collegate ad un segnalatore visivo con il quale viene indicato il tempo residuo per il passaggio dalla luce verde alla luce gialla e dalla luce rossa alla luce verde."».

---

**1.0.2**
TREMATERRA, FANTOLA
**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 72 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis:* tutti gli autoveicoli di nuova produzione in circolazione in Italia devono essere equipaggiati con un dispositivo di sistema di spegnimento di fuoco e con un *kit* di pronto soccorso.

1-*ter:* il dispositivo di sicurezza quale sistema di spegnimento del fuoco di cui al comma 1-*bis*, deve riassumere le seguenti caratteristiche:

*a)* il manufatto deve essere un erogatore manuale, portatile, di facile utilizzo, con grande capacità estinguente, innocuo ed eco-compatibile. Di dimensioni contenute tali da essere collocato nell'abitacolo direttamente disponibile per l'uso immediato;

*b)* all'atto del funzionamento la carica estinguente deve essere attiva per almeno 45 secondi;

*c)* il manufatto non deve necessitare nel tempo di alcun controllo di efficienza né di manutenzione per almeno 5 anni.».

---

**1.0.4**

MANINETTI, TREMATERRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

All'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le macchine agricole munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 8 t, 18 t e 25 t.";

*b)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6 La massa complessiva delle macchine agricole a cingoli non può eccedere 20 t"».

---

**1.0.06**

MANINETTI, TREMATERRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

Art. 1-*bis.*

All'articolo 105, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "16,50 m." sono sostituire le dalle seguenti: "18,75 m."».

---

**1.0.801**
EUFEMI
**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

Dopo il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"8-*bis.* Quando l'autorizzazione riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore di ANAS S.p.A. è ridotto ad un quinto".

2. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, la disposizione di cui ai comma 1 si applica ad uno solo di essi, che deve essere individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni.

3. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

---

**1.0.802 (già 33.0.3)**
EUFEMI
**Respinto**

*Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

All'articolo 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

5-*bis.* L'articolo 27, comma 8-*bis,* si applica alle autorizzazioni rilasciate a far data dal 10 gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 10 gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-*bis.*

5-*ter.* Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in deroga alle distanze minime di cui all'articolo 45, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo intercluso ed a condizione che si rispettino i criteri di

cui all'articolo 45, comma 5 del citato rego[amento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dmostri la proprietà del fondo in capo al richiedente, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

---

**1.0.800**
MARCORA, BENVENUTO
**Ritirato**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis.* Quando l'autorizzazione abbia ad oggetto accessi unici ed indispensabili ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali, la somma dovuta è ridotta ad un quinto di quella di cui al comma 8. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito quando tali accessi siano ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

---

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.
**Approvato con un emendamento**

*(Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori)*

1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4*-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2.

*4*-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l'accertamento di cui al comma 2, anche tramite

la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle modifiche».

2. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2*-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle modifiche»;

*b)* al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova».

3. Il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*4.* Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-*bis* e 9-*ter*».

4. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;

*b)* al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;

*c)* il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circola-

zione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI».

5. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, primo periodo, le parole da: «da euro 74 a euro 296» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;

*b)* al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».

6. I decreti di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 75 e al comma 2-*bis* dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dai commi 1 e 2, lettera *a)*, del presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## EMENDAMENTI

**2.150**
IZZO, DI BARTOLOMEO, BARBA
**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 4*-bis, *sostituire le parole:* «all'accertamento di cui ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «alla certificazione di enti o professionisti accreditati ai sensi di quanto previsto al successivo comma 4-*ter*».

---

**2.152**
IZZO, DI BARTOLOMEO, BARBA
**Respinto**

*Al comma 2, lettera* a), *capoverso 2*-bis, *premettere le seguenti parole:* «Tenuto conto di regolamenti internazionali ECE/ONU o direttive comunitarie concernenti la corretta installazione sia dei componenti che dei sistemi oggetto delle modifiche».

---

**2.151**
IZZO, DI BARTOLOMEO, BARBA
**Approvato**

*Al comma 2, lettera* b), *dopo le parole:* «quando prescritto» *aggiungere le seguenti:* «o senza la certificazione di cui al comma 2-*bis,* nei casi previsti,».

---

**2.850**
MARTINAT, BUTTI, PONTONE
**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis.* All'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del Regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al punto 1 della Tabella (Dispositivi di Frenatura), sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla prima colonna aggiungere "1.15 Spessore e stato del disco freno";

*b)* alla seconda colonna aggiungere "1.14 Spessore e stato del disco freno"».

---

**2.700**
TREMATERRA
**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al certificato di idoneità previsto per la guida di ciclomotori, disciplinato dall'articolo 116, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio è annotato nell'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida agli articoli 225 e 226 dello stesso decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

6-*ter*. Per l'accertamento e la decurtazione del punteggio si applicano, per quando compatibili, le disposizioni dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

---

## ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

**Non posto in votazione (*)**

*(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente)*

1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 13 è sostituito dal seguente:

«*13*. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. La pena dell'arresto si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio»;

*b)* dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«*13.1* Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».

---

(*) Approvato l'em. 3.500 nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo

## EMENDAMENTI

**3.500/1 (già em. 3.800)**

STORACE

**Approvato**

*All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere il seguente:*

''01). All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, come modificato dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, al comma 13, sostituire le parole da: «; la stessa sanzione», fino a: «fino ad un anno», con le seguenti: «e con l'arresto fino a un mese, o fino ad un anno nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio. Le medesime sanzioni si applicano ai conducenti che guidano senza patente per-

ché revocata. La sola ammenda di cui al presente comma si applica ai conducenti che guidano senza patente perché non rinnovata''.

---

**3.500 (già 3.801)**
IL RELATORE
**Approvato con un subemendamento**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - *(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente). - 1.* All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, come modificato dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, alla fine del comma 13 sono aggiunte le seguenti parole: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-*sexies*"».

---

**3.1**
FANTOLA, TREMATERRA
**Precluso**

*Al comma 1, premettere alla lettera* a), *le seguenti:*

*0 a)* il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis.* Per guidare ciclomotori è necessario conseguire la patente di guida di cui al comma 1. La patente di guida per i ciclomotori non è richiesta per i titolari di patenti di guida di categoria superiore, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici per la guida dei ciclomotori»;

0 *a-bis)* i commi 1-*ter,* 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati;

*0 a-ter)* al comma 3, lettera A, dopo la parola: «motoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e ciclomotori».

---

**3.2**
BETTAMIO, CICOLANI
**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera* a), *premettere la seguente:*

«*0 a)* al comma 1-*quater,* secondo periodo, le parole: "Fino alla data del 10 gennaio 2008", sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (rifusione)".».

---

**3.3**
BUTTI, MARTINAT, PONTONE
**Precluso**

*Al comma 1, premettere alla lettera* a), *la seguente:*

*0 a)* il comma 1-*quater,* secondo periodo, le parole: «Fino alla data del 10 gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida».

---

**3.800**
STORACE
**V. em. 3.500/1**

*Al comma 1, lettera* a)*, sopprimere le parole:* «La pena dell'arresto si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio».

---

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

**Approvato**

*(Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli)*

1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli. I requisiti di sicurezza dei quadricicli devono essere comunque parametrati agli *standard* di sicurezza previsti per gli autoveicoli.

EMENDAMENTO

**4.800**
FANTOLA, TREMATERRA
**Ritirato**

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 2 dell'articolo 53, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. - Sono altresì assimilabili ai motoveicoli i quadricicli leggeri aventi le seguenti caratteristiche:

*a)* massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;
*b)* capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
*c)* motore di cilindrata non superiore a 50 cc. se ad accensione comandata;
*d)* se equipaggiati con motori ad accensione spontanea, la potenza massima netta risulta inferiore o uguale a 4 kw;
*e)* se equipaggiati con motore elettrico, la potenza nominale continua massima risulta inferiore o uguale a 4 kw)".

1-*ter*. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: "anni sedici per guidare:" sono aggiunte le seguenti: "quadricicli leggeri"».

---

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

**Non posto in votazione (*)**

*(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)*

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti»;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;

*c)* al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-*bis*»;

*d)* al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».

2. Le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera *b),* del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

(*) Approvato l'em. 5.500 nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTI

**5.500/1**

MALAN

**Respinto**

*All'emendamento 5.500 (*già *5.801), sostituire le parole:* «55 kW/t» *con le seguenti:* «70 kW/t».

---

**5.500/2**

MALAN

**Respinto**

*All'emendamento 5.500 (*già *5.801), sostituire le parole:* «55 kW/t» *con le seguenti:* «65 kW/t».

---

**5.500/3 (già em. 5.800)**
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
**Id. em. 5.500/2**

*All'emendamento 5.500 (*già *5.801), sostituire le parole:* «55 kW/t» *con le seguenti:* «65 kW/t».

---

**5.500/4 (già em. 5.802)**
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
**Approvato**

*All'emendamento 5.500 (*già *5.801), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un "centro di guida sicura'' riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso».

---

**5.500/5 (già em. 5.803)**
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
**Respinto**

*All'emendamento 5.500 (*già *5.801), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, a coloro che guidano accompagnati dai genitori o da persone titolari di patente di guida di categoria B da almeno dieci anni».

---

**5.500 (già 5.801)**
IL GOVERNO
**Approvato con un subemendamento**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - *(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida). - 1.* All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, come modificato dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis.* Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t; inoltre, se trattasi di veicoli di categoria M1, la potenza massima non può essere superiore a 70 kW. La limitazione di cui al presente comma non si applica

ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo"».

---

**5.2**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

---

**5.103**

CICOLANI

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

---

**5.104**

CICOLANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera* b)*, capoverso 2*-bis*, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Chiunque sia titolare di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, è autorizzato alla guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 KW/t, purché al suo fianco si trovi persona provvista di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno 3 anni».

---

**5.800**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI

**V. em. 5.500/3**

*Al comma 1, lettera* b)*, capoverso 2*-bis *sostituire le parole:* «superiore a 50 kW/t» *con le seguenti:* «di 80 kW/t».

---

**5.101**

MALAN

**Precluso dall'approvazione dell'em. 5.500 (già 5.801)**

*Al comma 1, lettera* b)*, al capoverso 2*-bis*, sostituire il numero:* «50» *con il numero:* «70».

---

**5.102**

MALAN

**Precluso dall'approvazione dell'em. 5.500 (già 5.801)**

*Al comma 1, lettera* b)*, al capoverso 2*-bis*, sostituire il numero:* «50» *con il numero:* «65».

---

**5.802**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI

**V. em. 5.500/4**

*Al comma 1, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un "centro di guida sicura" documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso».

---

**5.803**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI

**V. em. 5.500/5**

*Al comma 1, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, a coloro che guidano accompagnati dai genitori o da persone titolari di patente di guida di categoria B da almeno dieci anni».

---

**5.103a**

MALAN

**Precluso dall'approvazione dell'em. 5.500 (già 5.801)**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**5.101a**
MALAN
**Precluso dall'approvazione dell'em. 5.500 (già 5.801)**

*Al comma 2, sostituire le parole da:* «si applicano ai titolari» *fino al termine del periodo con le seguenti:* «entrano in vigore dal 10 gennaio 2012».

---

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.
**Approvato con un emendamento**

*(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida)*

1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5*-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento».

2. Il decreto di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

**6.100** (testo 2)
BRUTTI Paolo
**V. testo 3**

*Al comma 1, alla lettera* a) *premettere la seguente:*

*0a)* un'autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata a chi ha fatto domanda per conseguire la patente ed ha superato la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, nonché a chi ha fatto domanda per l'estensione di validità ad altre categorie di patente, fermo in entrambi i casi il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, secondo le modalità attuative che saranno disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti».

---

**6.100** (testo 3)
BRUTTI Paolo
**Approvato**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. un'autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata a chi ha fatto domanda per conseguire la patente ed ha superato la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, nonché a chi ha fatto domanda per l'estensione di validità ad altre categorie di patente, fermo in entrambi i casi il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, secondo le modalità attuative che saranno disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione»;

*b)* dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5*-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento».

*Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

**6.0.1**
TREMATERRA
**Ritirato**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentiti i Ministri dei trasporti e dello Sviluppo economico e la Conferenza Stato-re-

gioni, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, sono stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni fiscali atte ad incentivare il consumo di bevande analcoliche da parte dei guidatori designati, all'interno dei locali pubblici e l'impiego di alcol-tester. Nel medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali gli esercenti di locali pubblici sono tenuti ad organizzare, nel corso dell'anno, almeno tre manifestazioni di sensibilizzazione del problema dell'alcolismo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche attraverso l'aiuto di testimonianze personali e del mondo dell'associazionismo e del volontariato. Almeno una delle tre manifestazioni deve svolgersi nel corso della stagione estiva».

---

## ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 7 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 7.

**Approvato**

*(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia diautoscuole)*

1. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare»;

*b)* al comma 5, primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni»;

*c)* dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7*-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni».

EMENDAMENTI

**7.1**
TREMATERRA
**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* All'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - relativo all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le autoscuole devono essere adeguatamente attrezzate per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai corsi per l'apprendistato anticipato alla guida. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

*b)* Sopprimere il comma 14».

---

**7.2**
EUFEMI
**Id. em. 7.1**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«All'articolo 335 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - relativo all'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le autoscuole devono essere adeguatamente attrezzate per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai corsi per l'apprendistato anticipato alla guida. Le

autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti".

*b)* Sopprimere il comma 14».

---

**7.3**
MARTINAT, PONTONE, BUTTI
**Id. em. 7.1**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - relativo all'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le autoscuole devono essere adeguatamente attrezzate per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai corsi per l'apprendistato anticipato alla guida. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti".

*b)* Sopprimere il comma 14».

---

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

**Approvato con emendamenti**

*(Modifiche all'articolo 126-*bis *del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata)*

1. All'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di centottanta»;

*b)* al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»;

*c)* al comma 2, terzo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

*d)* al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a questo fine, l'autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l'esito dei ricorsi all'organo di polizia»;

*e)* al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso che la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto»;

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 – 2» e «Comma 9 – 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 – 5» e «Commi 9 e 9-*bis* – 10»;

*b)* al capoverso «Art. 173», dopo le parole: «Comma 3 – 5» sono inserite le seguenti: «Comma 3-*bis* – 5»;

*c)* al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 – 2», «Comma 5 – 2» e «Comma 7 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 – 5», «Commi 6, 9 e 12 – 10» e «Comma 11 – 2»;

*d)* al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 – 10» sono soppresse;

*e)* al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 – 2» e «Comma 4 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 – 5», «Commi 6, 9 e 12 – 10» e «Comma 11 – 2»;

*f)* al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 – 5», «Comma 2 – 2» e «Comma 3 – 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 – 8», «Comma 2 – 4» e «Comma 3 – 8» e le parole: «Comma 4 – 3» sono soppresse.

EMENDAMENTI

**8.2**
SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE
**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera* d)*aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro novanta giorni"».

---

**8.100**
BRUTTI Paolo
**Approvato**

*Al comma 1, lettera* e),*sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «nove mesi».

---

**8.500**
IL RELATORE
**Ritirato**

*Al comma 2, sopprimere le lettere* a) *e* b).

---

**8.800**
IL GOVERNO
**Approvato**

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

«1) sostituire la lettera *a)* con la seguente: "prima delle parole: 'Art. 141 comma 8 - punti 5' premettere le seguenti: 'Art. 117 comma 2-*bis* - punti 10'";

2) la lettera *b)* è soppressa;

3) dopo la lettera *e)* inserire la seguente: "e-*bis)* al capoverso 'Art. 187' le parole: 'commi 7 e 8 - 10' sono sostituite dalle seguenti: 'commi 1 e 7 - 10'";

4) dopo la lettera *f)* inserire la seguente: "f-*bis)* nel periodo in calce alla richiamata tabella dei punteggi, dopo le parole: 'commesse entro i primi tre anni dal rilascio' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ', fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'articolo 117, comma 2-*bis*'"».

---

**8.160** (testo 2)

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

**V. testo 3**

*Al comma 1, dopo la lettera* b)*inserire le seguenti:*

«b-*bis.* dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-*bis.* Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 25 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 296".

b-*ter.* Il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Chiunque supera di oltre 25 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594".»

*Conseguentemente, la tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis* del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, e successive modificazioni, è modificata come segue: «capoverso "Art. 142" comma 7-*bis* - 2, comma 8 - 5, comma 9 e 9-*bis* - 10».

---

**8.160** (testo 3)

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

**Approvato**

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-*bis)* Al capoverso «Art. 142», *le parole:* «comma 8 – 5» *sono sostituite dalle seguenti:*

«comma 8 – 2
comma 8-*bis* – 5».

---

**8.5**

MALAN

**Precluso dall'approvazione dell'em. 8.800**

*Al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

*a)* al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8-2» e «Comma 9-10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8-2; Comma 8-*bis*-3; Comma 8-*ter*-5»; e «Comma 9-10; Comma 9-*bis*-12».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 20 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 296.

8-*bis*. Chiunque supera di oltre 20 km/h e di non oltre 30 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 110 a euro 450.

8-*ter*. Chiunque supera di oltre 30 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594"».

---

**8.4**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

**Precluso dall'approvazione dell'em. 8.800**

*Al comma 2, lettera a), capoverso* «Art.142»*sopprimere le parole:* «Comma 8-2» *e le parole:* «Comma 8-5».

*Conseguentemente, all'art. 10 al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«*c*-bis) Al comma 7, sostituire le parole: "di non oltre 10 km/h" con le seguenti: "di non oltre 20 km/h".

*c*-ter) Al comma 8, sostituire le parole: "di oltre 10 km/h" con le seguenti: "di oltre 20 km/h"».

---

**8.161**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

**Precluso dall'approvazione dell'em. 8.800**

*Al comma 2) lettera* a),*capoverso articolo 142 sopprimere le parole:* «comma 8-2» *e le parole:* «comma 8-5».

Conseguentemente, all'articolo 10.

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire le seguenti:*

«c-*bis*. Al comma 7, sostituire le parole: «di non oltre 10 km/h» con le seguenti: «di non oltre 20 km/h».

c-*ter*. Al comma 8, sostituire le parole: «di oltre 10 km/h» con le seguenti: «di oltre 15 km/h».

---

**8.6**
MALAN
**Precluso dall'approvazione dell'em. 8.800**

*Al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

*a)* al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8-2» e «Comma 9-10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8-3» e «Comma 9-10»; «Comma 9-*bis*-12».

---

**8.7**
MARTINAT, PONTONE, BUTTI
**Respinto**

*Al comma 2 sostituire le lettere* c) *ed* e) *con la seguente:*

«*c)* al capoverso "Art. 174", le parole: "Comma 4-2", "Comma 5-2" e "Comma 7-1" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 5-2", "Comma 6-5" e "Comma 10-1"»; *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«*e)* al capoverso "Art. 178", le parole: "Comma 3-2" e "Comma 4-1" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 5-2", "Comma 6-5" e "Comma 10-1"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G8.100** (testo 2)
MARTINAT, BUTTI, PONTONE
**Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in corso di esame del disegno di legge S. 1677, recante «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale»,

tenuto conto dell'ottimo risultato prodotto dal sistema dei «punti» sulla patente come ulteriore meccanismo capace di far rispettare maggiormente le norme del codice della strada;

considerando comunque necessaria la possibilità di riabilitazione alla guida con riattribuzione dei punti, attraverso dei passaggi che possano garantire che il soggetto da riabilitare sia effettivamente meritevole;

impegna il Governo:

a prevedere che nell'ambito della disciplina dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 285/1992 (Codice della strada) in materia di patente

a punti **venga valutata la possibilità della riattribuzione di sei punti, per la** partecipazione a corsi di guida sicura finalizzati all'aggiornamento ed allo sviluppo del grado di controllo del veicolo e delle abilità di guida anche in situazioni potenzialmente pericolose, il cui attestato di frequenza possa essere rilasciato solo dopo il superamento di un'apposita prova finale che deve sovraintendere un funzionario esaminatore individuato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

---

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «venga considerata valida per la riattribuzione di sei punti, la».

---

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

**8.0.1**

CICOLANI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revisione della patente di guida)*

Dopo il comma 1 dell'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In caso di incidente con danno alle persone causato da conducente di veicolo adibito al trasporto professionale di persone o di cose, l'organo accertatore dispone che la patente di guida di tipo C o CE, D o DE sia ritirata al titolare e restituita allo stesso solo dopo l'esito positivo dell'esame di non abituale consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente in base al luogo dell'incidente».

---

## ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 9 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

**Approvato**

*(Introduzione dell'articolo 128-*bis *del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente la revisione della patente di guida in caso di coma prolungato)*

1. Dopo l'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

«Art. 128-*bis*. - *(Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore). – 1.* I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subìto gravi traumi cranici o che siano in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguìto l'evoluzione clinica del paziente».

## EMENDAMENTO

**9.1**

FANTOLA, TREMATERRA

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, devono integrare l'accertamento dei requisiti fisici e psichici con una specifica valutazione psicodiagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti all'albo professionale».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

**Non posto in votazione (*)**

*(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli)*

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;

*b)* dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6*-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.»;

*c)* il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«*9.* Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.500. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

*9*-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;

*d)* il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11.* Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-*bis* sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l),* le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-*bis* e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-*bis* del citato articolo 179»;

*e)* il comma 12 è sostituito dal seguente:

«*12.* Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-*bis*, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

2. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

(*) Approvato l'em. 10.500 nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo

## EMENDAMENTI

**10.500/1**
PETERLINI
**Approvato**

*All'emendamento 10.500, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 25 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 296''.

"8-*bis*. Chiunque supera di oltre 25 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594''».

---

**10.500 (già 10.800)**
IL RELATORE
**Approvato con un subemendamento**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - *(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli). - 1.* All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, come modi-

ficato dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."».

---

**10.2**
CICOLANI
**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera* a) *premettere la seguente:*

*0 a)* al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dei Trasporti e il Ministro delle Infrastrutture dispongono, con proprie direttive, i criteri per i limiti diversi e particolari per adeguare gli stessi alle esigenze di sicurezza e circolazione, modificando, se necessario, i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada».

---

**10.150**
BOSONE, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
**Precluso**

*Al comma 1, la lettera* b), *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis.* Le postazioni di controllo, sia fisse che mobili, sulla rete stradale e autostradale per il rilevamento della velocità, posizionate secondo i criteri stabiliti dal comma successivo, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le apparecchiature devono essere sempre in funzione compatibilmente con le caratteristiche tecniche e le condizioni ambientali. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

6-*ter.* Presso ogni prefettura è istituito il Comitato provinciale per la sicurezza stradale, di seguito denominato 'Comitato', che individua i tratti stradali urbani o extraurbani e autostradali di accertata pericolosità ove collocare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità al fine di fornire indicazioni cogenti per la tutela dell'incolumità della vita umana. Il Comitato è composto dal Prefetto o da un suo delegato che

lo presiede, dal Comandante provinciale della Polizia stradale o da un suo delegato, dal Presidente provinciale dell'ACI o da un suo delegato, dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, dal dirigente del comparto ANAS territorialmente competente o da un suo delegato, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o da un suo delegato e dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati"».

---

**10.150a**

CICOLANI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera* b), *primo periodo, dopo le parole:* «rete stradale», *aggiungere la seguente:* «nazionale».

---

**10.10**

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«b-*bis)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 25 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360, senza alcuna decurtazione di punti dalla patente. Chiunque supera di oltre 25 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a 600, con la decurtazione dei punti già prevista"».

---

**10.14**

CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 9, dopo le parole:* «di non oltre 60 km/h», *sostituire le parole:* «i limiti massimi di velocità» *con le seguenti:* «la velocità media».

---

**10.15**

CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 9, dopo le parole:* «euro 1.500» *aggiungere le seguenti:* «in caso di recidiva».

---

**10.801**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera* c), *sostituire le parole:* «da tre a sei mesi» *con le seguenti:* «da uno a tre mesi».

---

**10.802**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera* c), *sostituire le parole:* «da sei a dodici mesi» *con le seguenti:* «da tre a sei mesi».

---

**10.19**

CICOLANI

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**10.20**

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**10.803**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera* e).

---

**10.900**

STIFFONI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

**10.0.100**

BOSONE, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

**Respinto**

*Dopo l'***articolo 10,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

*(Modifiche all'articolo 148 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sorpasso)*

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 14 è aggiunto in fine il seguente periodo: "È altresì vietato effettuare qualsiasi manovra di sorpasso su strade urbane, extraurbane e su autostrade che abbiano due corsie per ogni senso di marcia"».

---

**10.0.800**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI

**Respinto**

*Dopo l'***articolo 10,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

*(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)*

1. Al comma 1, dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni sostituire il primo periodo con il seguente: "Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro"».

---

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

**Non posto in votazione (*)**

*(Modifica all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sosta di autobus e camion)*

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7*-bis. È fatto divieto, durante la sosta di autobus e camion per più di dieci minuti, di tenere il motore acceso. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296».

---

(*) Approvato l'em. 11.800 interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTI

**11.800**
IL RELATORE
**Approvato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. - *1.* All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8 sono aggiunte infine le seguenti parole: «Qualora la violazione di cui al comma 2 ultimo periodo sia commessa da conducenti di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 74 euro a 296».

---

**11.100**
MALAN
**Precluso**

*Al comma 1, capoverso 7*-bis, *sostituire le parole:* «autobus e camion» *con le seguenti:* «autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *h)* e *i)*».

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

**11.0.100**
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
**Approvato**

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

*(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)*

«All'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo la lettera *h),* aggiungere la seguente lettera:

"*h-bis)* negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli"»;

*b)* al comma 2, sopprimere la lettera *g);*

*c)* al comma 5, sostituire le parole: "*d), g)* e *h)"* con le seguenti: *"d), g), h)* e *h-bis)"».*

---

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

**Respinto**

*(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone sui veicoli a motore a due ruote)*

1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modifiche:

*a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.»;

*b)* dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6*-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594».

EMENDAMENTO

**12.800** (testo 2)
IL RELATORE
**Non posto in votazione (*)**

*Sopprimere l'articolo.*

---

(*) Votato e respinto il mantenimento dell'articolo

---

## ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

**Approvato con un emendamento**

*(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di determinati apparecchi durante la guida)*

1. All'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie.»;

*b)* il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«*3.* Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.

*3*-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio».

## EMENDAMENTI

**13.900**

STIFFONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera* a), *nell'articolo ivi richiamato, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:*

«*2-bis.* È vietato al conducente ed ai passeggeri di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza di minore a bordo del veicolo».

*Conseguentemente nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-*bis, *del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, all'articolo 173 è inserito il comma 2-*bis *con il punteggio di «5 punti».*

Conseguentemente il titolo dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Uso di lenti o di determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida».

---

**13.500**
IL RELATORE
**Approvato**

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b).

---

**13.800**
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
**Precluso**

*Al comma 1, lettera* b), *capoverso 3-*bis *sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 12 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

**Approvato con un emendamento**

*(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi)*

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 174. - *(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). – 1.* La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle

norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

*2.* I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'ispettorato del lavoro.

*3.* Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

*4.* Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento.

*5.* Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

*6.* Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

*7.* Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

*8.* Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

*9.* Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

*10.* Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

*11.* Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

*12.* Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

*13.* Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, interruzioni e riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per l'esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-*bis,* il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

*14.* Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l'impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.

*15.* L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

*16.* Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono,

se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

*17.* Qualora l'impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

*18.* La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita o autorizza al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

*19.* Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».

2. Il comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*22.* Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere *c)* e *d)*, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi».

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 178. - *(Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). – 1.* La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 10 luglio 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo con legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

*2.* I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'ispettorato del lavoro.

*3.* Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni

dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

*4.* Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.

*5.* Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

*6.* Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

*7.* Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

*8.* Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

*9.* Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

*10.* Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

*11.* Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

*12.* Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.

*13.* Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l'impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.

*14.* L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i do-

cumenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

*15*. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».

## EMENDAMENTI

**14.1**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

**Respinto**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

«1. Il comma 4 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative alle interruzioni ed ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006".

2. Il comma 5 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10% del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1 del presente articolo, ma non superiore al 20% rispetto ai limiti suddetti, si

applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188".

3. Il comma 6 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20% del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485".

4. Il comma 7 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato;

5. Il comma 8 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato;

6. Il comma 9 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato;

7. Il comma 11 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006".

8. Il comma 12 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"12. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di guida"».

**14.2**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 174, comma 4, dopo le parole:* «Il conducente che supera» *aggiungere le seguenti:* «del 5 per cento».

---

**14.3**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 174, comma 5, dopo le parole:* «a due ore», *aggiungere le seguenti:* «giornaliere».

---

**14.4**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 174, comma 6, dopo le parole:* «a due ore», *aggiungere le seguenti:* «giornaliere».

---

**14.900** (testo 2)

IL GOVERNO

**Approvato**

*Al comma 1, capoverso 174, dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-*bis*. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano quando il conducente eccede i tempi di guida giornalieri di una misura non superiore al 5 per cento, sempreché siano rispettati i tempi di guida settimanali».

*Al comma 3, capoverso 178, dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-*bis*. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano quando il conducente eccede i tempi di guida giornalieri di una misura non superiore al 5 per cento, sempreché siano rispettati i tempi di guida settimanali».

---

**14.5**

CICOLANI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 174, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 15 minuti ma non superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188».

---

**14.6**

CICOLANI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 174, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485».

---

**14.7**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 174, comma 12, dopo le parole:* «previsti dai commi» *sopprimere le seguenti:* «4, 5, 6 e 7».

---

**14.8**

CICOLANI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso 174, sopprimere il comma 19.*

---

**14.9**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis.* All'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, dopo le parole: "polizia o antincendio" inserire le seguenti: "o al soccorso subacqueo"».

---

**14.10**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis.* All'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, dopo le parole: "di plasma" inserire le seguenti: "prove di laboratorio"».

---

**14.11**

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

**Respinto**

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

«1. Il comma 4 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative alle interruzioni ed ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006".

2. Il comma 5 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1 del presente articolo, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188".

3. Il comma 6 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485".

4. Il comma 7 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

5. Il comma 8 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

6. Il comma 9 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

7. Il comma 11 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1".

8. Il comma 12 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"12. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174"».

---

**14.12**

CICOLANI

**Respinto**

*Al comma 3, capoverso art. 178, sostituire il numero 8, con il seguente:*

«8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 15 minuti ma non superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188».

---

**14.13**
CICOLANI
**Respinto**

*Al comma 3, capoverso art. 178, sostituire il numero 9, con il seguente:*

«9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485».

---

**14.14**
SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE
**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo le parole: "oppure non inserisce il foglio di registrazione," aggiungere le seguenti: "oppure non inserisce la carta tachigrafica del conducente,"».

---

## *Allegato B*

**Dichiarazione di voto del senatore Barbato sul disegno di legge n. 1772**

Signor Presidente, colleghi, quest'oggi l'Assemblea del Senato è chiamata a pronunciarsi su un testo molto delicato e di primaria importanza che detta nuove norme per tentare di fornire una soluzione efficace alla problematica della sicurezza stradale.

Una problematica sempre drammaticamente all'ordine del giorno, purtroppo, e che ogni giorno provoca tragedie e disperazione nelle famiglie italiane. Uno stillicidio di vite che ha visto il Governo varare, alla vigilia del periodo estivo, un apposito decreto legge per scoraggiare alcuni tra i comportamenti più pericolosi e scellerati.

Oggi si rende dunque necessario approvare il disegno di legge di conversione all'esame dell'Assemblea che prevede, tra le tante misure, l'inasprimento delle sanzioni per chi viene colto ai volante in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Sono questi comportamenti, infatti, i fattori scatenanti dei continui massacri che si consumano sulla nostra rete autostradale, soprattutto durante il fine settimana quando è altissima la percentuale di giovani che si mettono alla guida dopo aver passato la notte ad abusare di sostanze lecite e illecite che contribuiscono in maniera determinante ad alterare le loro condizioni fisiche e mentali.

Di fronte a questa continua strage che si ripropone sulle nostre strade con cadenza regolare non si può rimanere indifferenti, soprattutto se a questo si aggiunge che molto spesso a perdere la vita sono giovani e giovanissimi.

Con oltre cinquemila morti, l'emergenza che ci troviamo ad affrontare con il passare del tempo va sempre più assumendo i contorni di un vero e proprio bollettino di guerra. E le vittime della strada, purtroppo, sono destinate ad aumentare.

Quel che più deve far riflettere, tuttavia, è che dietro questa continua strage c'è il crollo dei valori morali, l'assoluta mancanza di rispetto per la vita altrui e per la propria, per arginare la quale non si può fare altro che inasprire le pene.

Accanto a tale inasprimento, che costituisce la parte più qualificante del provvedimento, vi sono altre norme che nel loro insieme contribuiscono a rendere le nostre strade più sicure: mi riferisco, ad esempio, ai nuovi dettami per quanto riguarda l'uso di determinati apparecchi, soprattutto telefonini, che sono causa di grande distrazione per chi si trova alla guida.

Vorrei aggiungere, che questo può essere considerato solo un primo, urgente passo per far diventare la nostra rete stradale più sicura e tranquillizzare, al tempo stesso, milioni di famiglie italiane.

Così se da un lato dobbiamo intervenire in senso punitivo, inasprendo le pene ed aumentando i controlli, dall'altro dobbiamo porre in essere un'ampia opera di prevenzione ed informazione.

Occorre infatti far comprendere, soprattutto ai più giovani, che divertimento non è sinonimo di eccesso nell'uso di sostanze che alterano sensibilmente lo stato psico-fisico.

Occorre infatti battersi anche contro quella cultura della tolleranza, sia delle droghe che dell'alcool, che l'odierna società accetta e anzi, in un certo senso «mitizza» nelle canzoni, nei film, in tv.

Occorre infine promuovere con ogni mezzo disponibile l'educazione stradale nelle scuole e nelle università.

Solo agendo in questa direzione potremo evitare il dramma, che purtroppo ancora oggi, migliaia di famiglie sono costrette a vivere.

Per questi motivi noi dei Popolari-Udeur esprimiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge di conversione in oggetto.

Vi ringrazio.

*Sen.* BARBATO

**Intervento del senatore Trematerra in sede di illustrazione dell'emendamento 1.0.2 al disegno di legge n. 1677 e connessi**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che propongo a modifica del decreto legislativo 285 tende a rafforzare le misure di sicurezza e a tutelare la vita umana troppo spesso a rischio a causa di incidenti stradali.

Il dato di partenza che mi ha particolarmente colpito e dal quale ho preso lo spunto per questo emendamento è che – come pochi sanno – la seconda causa di morte per strada sono gli incendi successivi all'incidente stradale vero e proprio.

È un elemento di rischio che pochi prendono in considerazione e che si rivela invece molto più insidioso del previsto.

L'emendamento da me proposto è perfettamente in linea inoltre con tutte le indicazioni che vengono dalle maggiori autorità europee ed internazionali in materia di circolazione e sicurezza stradale.

Sia la risoluzione del Parlamento Europeo intitolata «Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea», sia l'intervento del Segretario del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, effettuato sulla base del rapporto sulla sicurezza stradale del 2005, invitano infatti tutti i Paesi più avanzati ad introdurre nella loro legislazione elementi di tutela sempre più perfezionati della salute e della vita dei cittadini.

Si tratta in sostanza di piccoli interventi che possono avere però un grande esito e che, contenendo le conseguenze negative e più drammatiche degli incidenti stradali, possono avere un effetto benefico anche sui costi del sistema sanitario e previdenziale, chiamato a sostenere esborsi sempre più rilevanti proprio in conseguenza degli incidenti stradali.

Sul piano tecnico il mio emendamento, come recita testualmente la proposta di modifica del decreto legislativo, imporrebbe su tutti gli autoveicoli di nuova produzione circolanti in Italia la presenza di un dispositivo di spegnimento del fuoco e di un *kit* di pronto soccorso.

In dettaglio l'estintore dovrà essere un erogatore manuale, portatile, di facile utilizzo, dotato di grande capacità estinguente ma innocuo ed eco-compatibile, di dimensioni contenute in modo da poter essere collocato direttamente nell'abitacolo della vettura, a portata dei passeggeri e del conducente, e disponibile per l'uso immediato.

La carica minima prevista per questo estintore dovrà essere di 45 secondi in modo da consentire anche alle persone meno pratiche ed emotivamente poco controllate di indirizzare con precisione il getto verso la fiamma.

Il *kit* di pronto soccorso conterrà invece gli strumenti classici di prima medicazione, dalle forbici al laccio emostatico, dalle garze ai cerotti fino ai disinfettanti locali per il trattamento delle ferite.

Spero che questo emendamento incontri il favore di tutti i Gruppi parlamentari perché l'obiettivo dovrebbe vederci uniti in uno sforzo co-

mune che prescinda da differenziazioni politiche, su queste materie, assolutamente prive di significato.

La posta in gioco è una sola: fare tutto quello che è in nostro potere come legislatori per tutelare la salute e la vita dei cittadini, dimostrando che in queste Aule – al contrario di quanto troppo spesso si dice – si lavora nell'interesse generale.

*Sen.* TREMATERRA

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 1 | NOM. | Disegno di legge n. 1772, di conversione in legge del decreto-legge n. 117. Votazione finale | 188 | 187 | 071 | 111 | 005 | 094 | APPR. |
| 2 | NOM. | Disegno di legge n. 1677. Ordine del giorno G105, Divina e altri | 249 | 247 | 002 | 103 | 142 | 124 | RESP. |
| 3 | NOM. | DDL n. 1677. Emm. 1.0.100 e 1.0.40, Stiffoni; Martinat e altri | 240 | 237 | 001 | 096 | 140 | 119 | RESP. |
| 4 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 1.0.801, Eufemi | 241 | 238 | 001 | 097 | 140 | 120 | RESP. |
| 5 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 1.0.802, Eufemi | 242 | 241 | 001 | 102 | 138 | 121 | RESP. |
| 6 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 2.152, Izzo e altri | 239 | 237 | 001 | 095 | 141 | 119 | RESP. |
| 7 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 8.2, Saia e altri | 248 | 247 | 005 | 111 | 131 | 124 | RESP. |
| 8 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 8.100, Brutti Paolo | 244 | 242 | 003 | 226 | 013 | 122 | APPR. |
| 9 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 8.160 (testo 3), Peterlini e altri | 245 | 244 | 000 | 241 | 003 | 123 | APPR. |
| 10 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 8.7, Martinat e altri | 242 | 241 | 002 | 103 | 136 | 121 | RESP. |
| 11 | NOM. | DDL n. 1677. Articolo 8, nel testo emendato | 245 | 244 | 022 | 197 | 025 | 123 | APPR. |
| 12 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 10.500/1, Peterlini | 238 | 237 | 008 | 223 | 006 | 119 | APPR. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0215 del 19-09-2007

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 13 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 10.500, il Relatore, nel testo emendato | 239 | 238 | 024 | 211 | 003 | 120 | APPR. |
| 14 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 10.0.800, Thaler Ausserhofer e altri | 245 | 244 | 000 | 112 | 132 | 123 | RESP. |
| 15 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 11.800, il Relatore | 239 | 238 | 018 | 210 | 010 | 120 | APPR. |
| 16 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 11.0.100, Thaler Ausserhofer e altri | 234 | 232 | 004 | 223 | 005 | 117 | APPR. |
| 17 | NOM. | DDL n. 1677. Mantenimento dell'articolo 12 | 238 | 237 | 003 | 008 | 226 | 119 | RESP. |
| 18 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 13.900, Stiffoni | 238 | 237 | 009 | 097 | 131 | 119 | RESP. |
| 19 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 13.500, il Relatore | 237 | 236 | 018 | 205 | 013 | 119 | APPR. |
| 20 | NOM. | DDL n. 1677. Articolo 13 | 241 | 240 | 092 | 140 | 008 | 121 | APPR. |
| 21 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 14.1, Martinat e altri | 237 | 236 | 001 | 108 | 127 | 119 | RESP. |
| 22 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 14.2, Martinat e altri | 234 | 233 | 001 | 103 | 129 | 117 | RESP. |
| 23 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 14.3, Martinat e altri | 232 | 231 | 003 | 100 | 128 | 116 | RESP. |
| 24 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 14.4, Martinat e altri | 234 | 232 | 001 | 101 | 130 | 117 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 1

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ADDUCE SALVATORE | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| ADRAGNA BENEDETTO | | C | C | | | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | |
| ALBERTI CASELLATI M. E. | | | | | | | | | | | | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| ALBONETTI MARTINO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| ALFONZI DANIELA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| ALLEGRINI LAURA | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| ALLOCCA SALVATORE | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | | | C | F | | C | C |
| AMATI SILVANA | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| AMATO PIETRO PAOLO | A | | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | A | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| ANGIUS GAVINO | P | P | P | P | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTONIONE ROBERTO | | | | | | | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F |
| ASCIUTTI FRANCO | A | F | F | F | F | F | F | | F | | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| AUGELLO ANDREA | A | F | | F | F | F | F | | F | F | A | F | F | F | F | F | C | F | | A | F | F |
| AZZOLLINI ANTONIO | | | | | | | F | | F | F | F | F | F | F | C | F | C | F | F | A | F | |
| BACCINI MARIO | | | | | | | A | F | F | F | F | F | A | F | F | F | C | F | A | A | | |
| BAIO DOSSI EMANUELA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| BALBONI ALBERTO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | | | C | C | F | A | F | C | F | F | A | F | |
| BALDINI MASSIMO | | F | F | R | F | F | | F | F | C | C | | | | | | | | | | | |
| BANTI EGIDIO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| BARBATO TOMMASO | F | C | C | | C | | C | F | F | C | F | | | | | | | | | | C | C |
| BARBOLINI GIULIANO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| BARELLI PAOLO | | | | | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F |
| BASSOLI FIORENZA | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | C | F | C | C |
| BATTAGLIA ANTONIO | A | F | F | F | | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| BATTAGLIA GIOVANNI | F | C | C | C | C | C | C | | F | C | F | F | F | C | F | F | C | F | F | F | C | C |
| BELLINI GIOVANNI | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | | F | F | C | C |
| BENVENUTO GIORGIO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| BERSELLI FILIPPO | | | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| BETTAMIO GIAMPAOLO | A | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BETTINI GOFFREDO MARIA | F | C | C | C | C | C | C | | | | | F | F | | F | F | C | | F | F | C | C |
| BIANCO ENZO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| BINETTI PAOLA | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 2

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| BIONDI ALFREDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | F |
| BOBBA LUIGI | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| BOCCIA ANTONIO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| BOCCIA MARIA LUISA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| BODINI PAOLO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | F | F | F | C | C |
| BONADONNA SALVATORE | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| BONFRISCO ANNA CINZIA | | | | | | | | | | | | | F | F | A | F | C | A | F | A | F | F |
| BORDON WILLER | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| BORNACIN GIORGIO | A | F | F | F | | | | | | | | | | F | | | | F | | A | | |
| BOSONE DANIELE | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| BRISCA MENAPACE LIDIA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| BRUNO FRANCO | | C | C | C | C | C | F | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| BRUTTI MASSIMO | | | | | | | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | | C |
| BRUTTI PAOLO | F | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | F | | C |
| BUCCICO EMILIO NICOLA | | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | C | F | F | A | F | F |
| BULGARELLI MAURO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| BURANI PROCACCINI MARIA | | F | F | F | F | F | | | | | | | | | F | F | C | F | F | A | F | |
| BUTTI ALESSIO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| BUTTIGLIONE ROCCO | A | F | F | F | F | F | | | | | F | F | A | F | C | F | F | C | F | A | F | F |
| CABRAS ANTONELLO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| CAFORIO GIUSEPPE | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | | | | C | | | C | C |
| CALDEROLI ROBERTO | | F | F | F | F | | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| CALVI GUIDO | F | C | | | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| CAMBER GIULIO | A | F | R | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | | |
| CAPELLI GIOVANNA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| CAPRILI MILZIADE | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | | | | | |
| CARLONI ANNA MARIA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| CARRARA VALERIO | | F | | | | | A | | | F | F | F | F | | F | | | | | | | |
| CARUSO ANTONINO | A | F | | | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | C | F | | A | F | F |
| CASOLI FRANCESCO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| CASSON FELICE | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | | | | | | C | C | F | F | C | C |
| CASTELLI ROBERTO | | F | F | F | | | | F | | | C | | | | | | | | | | | |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 3

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| CENTARO ROBERTO | A | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIAMPI CARLO AZEGLIO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| CICOLANI ANGELO MARIA | | F | F | F | F | F | F | F | | F | A | F | F | F | A | F | C | F | F | A | F | F |
| COLLI OMBRETTA | | F | | F | F | F | | F | F | F | | F | F | F | F | F | C | C | C | A | F | F |
| COLLINO GIOVANNI | | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| COLOMBO EMILIO | | C | C | C | C | C | C | A | F | C | F | | F | C | F | | C | C | F | F | | |
| COLOMBO FURIO | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | | C |
| COMINCIOLI ROMANO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| CONFALONIERI GIOVANNI | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | | | | | |
| CORONELLA GENNARO | A | F | F | F | F | | F | | | | | | | F | | F | C | F | C | A | F | F |
| COSSUTTA ARMANDO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| COSTA ROSARIO GIORGIO | | F | | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | C | A | F | F |
| CURSI CESARE | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F |
| CURTO EUPREPIO | A | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | F | C | C | C | F | C | A | F | |
| CUSUMANO STEFANO | | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUTRUFO MAURO | | | | | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | |
| D'ALI' ANTONIO | F | F | F | | F | F | F | F | | | | F | | | | | | | | | | |
| D'AMBROSIO GERARDO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO | | C | C | C | C | C | | | | | | | | | F | F | C | C | F | F | C | C |
| DANIELI FRANCO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| DAVICO MICHELINO | A | F | F | F | F | F | F | | F | F | C | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| DE ANGELIS MARCELLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | F |
| DELL'UTRI MARCELLO | | R | | | | | F | | F | F | F | F | C | F | | | | | | | | |
| DELOGU MARIANO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR | | | | | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | F | A | F | F |
| DEL ROIO JOSÈ LUIZ | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| DE PETRIS LOREDANA | F | C | C | C | C | C | | | | C | | | | | | | | | | | | |
| DE POLI ANTONIO | | | | | | | F | F | F | F | C | F | A | F | F | F | C | F | A | A | F | F |
| DE SIMONE ANDREA CARMINE | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| DI BARTOLOMEO LUIGI | A | F | R | F | F | F | F | C | | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F |
| DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| DINI LAMBERTO | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 4

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DI SIENA PIERO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | | F | | | C | F | F | C | | F | F | C | C |
| DIVINA SERGIO | A | F | F | F | F | F | F | R | | F | C | F | F | F | F | F | C | F | A | A | F | F |
| DONATI ANNA | F | C | C | C | C | C | C | F | | C | F | | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C |
| D'ONOFRIO FRANCESCO | A | F | | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRIN GILARDINI ERMINIA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | C |
| ENRIQUES FEDERICO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| EUFEMI MAURIZIO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | A | F | | F | C | F | A | A | F | F |
| FANTOLA MASSIMO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | A | A | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| FAZIO BARTOLO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| FAZZONE CLAUDIO | | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | A | F | C | F | F | A | F | F |
| FERRANTE FRANCESCO | | C | C | C | C | C | C | | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| FERRARA MARIO FRANCESCO | C | | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | A | F | F | C | C | F | A | A | A | F |
| FILIPPI MARCO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C |
| FINOCCHIARO ANNA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| FIRRARELLO GIUSEPPE | | | | | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| FISICHELLA DOMENICO | F | C | C | C | C | C | C | C | C | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| FLUTTERO ANDREA | A | F | F | | F | | | | | | | | | | | | | | | | F | F |
| FOLLINI MARCO | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | | |
| FONTANA CARLO FERRUCCIO ANTONI | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | F | F | F | C | C |
| FORMISANO ANIELLO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | | | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| FORTE MICHELE | A | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | C | F | A | A | F | F |
| FRANCO PAOLO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| FRANCO VITTORIA | F | C | C | C | C | C | | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| FRUSCIO DARIO | A | F | | F | F | F | F | F | F | F | C | | | | | | | | | | | |
| FUDA PIETRO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| GABANA ALBERTINO | A | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAGGIO GIULIANI ADELAIDE CRIST | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| GAGLIARDI RINA | | C | C | C | | C | C | F | F | C | F | | | | | | | | | | | |
| GALARDI GUIDO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| GALLI DARIO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | C | F | F | F | C | C | F | F |
| GARRAFFA COSTANTINO | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| GASBARRI MARIO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | | |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 5

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| GENTILE ANTONIO | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | A | F | C | A | C | A | F | F |
| GHIGO ENZO | | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | C | A | F | A | F | F |
| GIAMBRONE FABIO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| GIANNINI FOSCO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| GIARETTA PAOLO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| GIRFATTI ANTONIO FRANCO | A | | F | | F | R | F | | F | | | | F | F | F | F | | | F | A | | |
| GIULIANO PASQUALE | | F | F | F | | F | F | C | F | F | C | A | A | F | A | F | C | F | C | A | F | F |
| GRAMAZIO DOMENICO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | C | F | F | F | F | F |
| GRASSI CLAUDIO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| GRILLO LUIGI | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | A | F | C | | F | A | F | F |
| IANNUZZI RAFFAELE | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | F | F | A | F | C | A | C | A | F | |
| IOVENE ANTONIO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| IZZO COSIMO | | F | F | F | F | F | F | C | F | F | | A | A | F | A | A | C | F | C | A | F | F |
| LADU SALVATORE | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| LATORRE NICOLA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| LEGNINI GIOVANNI | | C | C | C | C | C | | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| LIBE' MAURO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | A | F | F | F | C | F | A | A | F | F |
| LIOTTA SANTO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| LIVI BACCI MASSIMO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| LORUSSO ANTONIO | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | C | A | F | F |
| LOSURDO STEFANO | | A | A | F | F | F | F | C | C | F | A | C | A | F | A | A | A | C | A | A | F | F |
| LUNARDI PIETRO | | | | | | | | F | F | | | | | | | | | | | | | |
| LUSI LUIGI | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MACCANICO ANTONIO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MAFFIOLI GRAZIANO | A | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | A | F | F | F | C | F | A | A | F | F |
| MAGISTRELLI MARINA | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MAGNOLFI BEATRICE MARIA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MALAN LUCIO | A | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | A | A | F | C | C | A | A | | A | F | F |
| MALVANO FRANCO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| MANINETTI LUIGI | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | A | F | F | F | C | F | A | A | F | F |
| MANTICA ALFREDO | A | F | F | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| MANTOVANO ALFREDO | A | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | | |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 6

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| MANZELLA ANDREA | | C | C | C | C | C | C | | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MANZIONE ROBERTO | F | C | C | C | C | | F | F | F | C | F | | | | | | | C | | | C | C |
| MARCONI LUCA | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| MARCORA LUCA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MARINI GIULIO | | | | | | | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | | | F | | |
| MARTINAT UGO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| MARTONE FRANCESCO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MASSA AUGUSTO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MASSIDDA PIERGIORGIO | A | F | F | F | F | F | | F | F | F | C | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F |
| MASTELLA CLEMENTE | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| MATTEOLI ALTERO | | F | F | | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| MAURO GIOVANNI | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | A | F | F | A | F | C | F | F | A | F | F |
| MAZZARELLO GRAZIANO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MELE GIORGIO | F | | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MENARDI GIUSEPPE | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| MERCATALI VIDMER | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MICHELONI CLAUDIO | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MOLINARI CLAUDIO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MONACELLI SANDRA | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | C | F | A | A | F | F |
| MONGIELLO COLOMBA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MONTALBANO ACCURSIO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MONTINO ESTERINO | | C | C | C | C | C | C | F | | | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | | | | C | | F | C | C |
| MORGANDO GIANFRANCO | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| MORRA CARMELO | | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | C | | F | A | F | F |
| MORSELLI STEFANO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| MUGNAI FRANCO | C | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| NANIA DOMENICO | | F | F | | | | | | | | | | | F | F | F | C | F | F | C | F | F |
| NARDINI MARIA CELESTE | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| NARO GIUSEPPE | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| NEGRI MAGDA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 7

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| NESSA PASQUALE | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | A | F | F | A | F | C | A | F | A | F | F |
| NIEDDU GIANNI | F | C | C | C | | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | | C |
| NOVI EMIDDIO | | | | | | | F | F | F | F | F | F | | F | F | F | C | F | F | C | F | F |
| PALERMI MANUELA | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | | | | C | F | F | C | C |
| PALERMO ANNA MARIA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| PALLARO LUIGI | | C | C | C | | C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALMA NITTO FRANCESCO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | A | F | C | F | F | A | F | F |
| PALUMBO ANIELLO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| PAPANIA ANTONINO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| PARAVIA ANTONIO | A | F | | F | | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | F |
| PASETTO GIORGIO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| PASTORE ANDREA | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| PECORARO SCANIO MARCO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | | F | F | C | C |
| PEGORER CARLO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| PELLEGATTA MARIA AGOSTINA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| PERRIN CARLO | F | C | C | C | C | C | A | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| PETERLINI OSKAR | | C | | C | C | | | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | | |
| PIANETTA ENRICO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | A | F | F | A | A | C | A | F | A | F | F |
| PICCIONI LORENZO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | | F | F | A | F | F |
| PICCONE FILIPPO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| PIGLIONICA DONATO | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| PIGNEDOLI LEANA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| PINZGER MANFRED | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| PIONATI FRANCESCO | | | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | A | F | C | F | C | F | A | A | | |
| PIROVANO ETTORE PIETRO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | C | F | C | F | F | A | F | F |
| PISA SILVANA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | | | C | C |
| PISANU BEPPE | A | F | F | F | F | | F | C | F | C | A | F | F | | F | F | C | F | F | A | F | F |
| PISTORIO GIOVANNI | A | F | F | F | F | F | F | F | F | | A | F | | F | F | F | | F | F | A | F | A |
| POLI NEDO LORENZO | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | A | A | F | F |
| POLITO ANTONIO | | | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | C | F | C | C |
| POLLASTRI EDOARDO | F | C | C | C | | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | | C | C | F | F | C | C |
| POLLEDRI MASSIMO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | C | C | C | F | C | C | F | F |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 8

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| PONTONE FRANCESCO | | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | | F |
| PROCACCI GIOVANNI | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| RAME FRANCA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| RAMPONI LUIGI | A | | | | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F |
| RANDAZZO ANTONINO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| RANIERI ANDREA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| REBUZZI ANTONELLA | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| RIA LORENZO EMILIO | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| RIPAMONTI NATALE | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | | |
| ROILO GIORGIO | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| RONCHI EDO | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | F | F | F | C | C |
| ROSSA SABINA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| ROSSI FERNANDO | | C | | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| ROSSI PAOLO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | A | F | F | C | C |
| ROTONDI GIANFRANCO | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | |
| RUBINATO SIMONETTA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| RUGGERI SALVATORE | A | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | A | F | F | F | C | F | A | A | F | F |
| RUSSO SPENA GIOVANNI | F | C | C | C | C | C | C | | | | | | | C | | | | | | | C | C |
| SACCONI MAURIZIO | | | | | | | F | F | F | | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | |
| SAIA MAURIZIO | A | F | F | F | F | F | F | F | | F | A | F | F | F | F | F | C | A | F | A | F | F |
| SALVI CESARE | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | | | | | | | | | | | |
| SANCIU FEDELE | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| SANTINI GIACOMO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | C | F | C | F | F | F | F | F |
| SAPORITO LEARCO | | F | | | | | F | | F | F | | F | F | F | F | F | C | F | F | | F | F |
| SARO GIUSEPPE FERRUCCIO | | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | R | C | F | F | A | F | F |
| SCALERA GIUSEPPE | | C | | C | C | C | | | | | | | | | | | | C | F | F | C | C |
| SCARABOSIO ALDO | | F | F | | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | | |
| SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | C | F | C | F | A | A | F | F |
| SCARPETTI LIDO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| SCOTTI LUIGI | A | F | F | R | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | | |
| SELVA GUSTAVO | | | | | F | F | F | F | F | C | C | | A | F | | | | | F | | | |
| SERAFINI ANNA MARIA | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 9

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| SILVESTRI GIANPAOLO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| SINISI GIANNICOLA | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| SODANO TOMMASO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| SOLIANI ALBERTINA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| STANCA LUCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | A | F | F |
| STEFANI STEFANO | A | F | F | F | F | F | F | F | C | F | C | F | F | F | F | F | C | C | F | C | F | F |
| STERPA EGIDIO | | F | | | | C | | | | F | F | F | F | F | A | F | C | | | | F | F |
| STIFFONI PIERGIORGIO | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | C | F | | A | F | F |
| STORACE FRANCESCO | C | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | C | A | F | A | A | A | C | A | A | F | F |
| STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| STRANO NINO | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | C | F | F | | F | F |
| TADDEI VINCENZO | A | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | A | F | C | F | F | A | F | F |
| TECCE RAFFAELE | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| THALER AUSSERHOFER HELGA | C | A | | A | A | A | A | F | F | A | F | | | | | | | | | | | |
| TIBALDI DINO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | | | | | | | C | C |
| TOFANI ORESTE | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F |
| TONINI GIORGIO | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | |
| TOTARO ACHILLE | | | | | | | F | F | F | F | A | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F |
| TREMATERRA GINO | A | F | F | | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | F | F | C | F | A | A | F | F |
| TREU TIZIANO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| TURANO RENATO GUERINO | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| TURCO LIVIA | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| TURIGLIATTO FRANCO | F | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALDITARA GIUSEPPE | A | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | |
| VALENTINO GIUSEPPE | C | F | F | F | F | | F | F | | F | | | | | | | C | F | F | A | F | F |
| VALPIANA TIZIANA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | | F | F | | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| VANO OLIMPIA | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| VEGAS GIUSEPPE | | | | | | | F | F | F | F | | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| VENTUCCI COSIMO | | | | F | F | F | F | F | F | F | C | C | A | F | F | C | C | F | A | A | F | F |
| VICECONTE G. WALTER C. | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | A | F | C | F | F | A | F | F |
| VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| VITALI WALTER | A | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 10

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| VIZZINI CARLO | | F | F | F | F | F | F | F | F | | | F | | | | | | F | | | | F |
| ZANDA LUIGI | F | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| ZANETTIN PIERANTONIO | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | A | F | F |
| ZANOLETTI TOMASO | | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | | | | | | | | | | | |
| ZANONE VALERIO | | C | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | A | C | F | F | C | C | F | F | C | C |
| ZICCONE GUIDO | | | | | | | F | F | F | | F | F | F | F | | F | C | F | F | A | F | F |
| ZUCCHERINI STEFANO | | | | | | | | A | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 10

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 24 | | |
|---|---|---|---|
| | 23 | 24 | |
| ADDUCE SALVATORE | C | C | |
| ADRAGNA BENEDETTO | C | C | |
| ALBERTI CASELLATI M. E. | F | F | |
| ALBONETTI MARTINO | C | C | |
| ALFONZI DANIELA | C | C | |
| ALLEGRINI LAURA | F | F | |
| ALLOCCA SALVATORE | C | C | |
| AMATI SILVANA | C | C | |
| AMATO PIETRO PAOLO | F | F | |
| ANGIUS GAVINO | | | |
| ANTONIONE ROBERTO | F | F | |
| ASCIUTTI FRANCO | | | |
| AUGELLO ANDREA | | F | |
| AZZOLLINI ANTONIO | F | F | |
| BACCINI MARIO | | | |
| BAIO DOSSI EMANUELA | C | C | |
| BALBONI ALBERTO | F | | |
| BALDINI MASSIMO | | | |
| BANTI EGIDIO | C | C | |
| BARBATO TOMMASO | C | C | |
| BARBOLINI GIULIANO | C | C | |
| BARELLI PAOLO | F | F | |
| BASSOLI FIORENZA | C | C | |
| BATTAGLIA ANTONIO | F | F | |
| BATTAGLIA GIOVANNI | C | C | |
| BELLINI GIOVANNI | C | C | |
| BENVENUTO GIORGIO | M | M | |
| BERSELLI FILIPPO | F | F | |
| BETTAMIO GIAMPAOLO | | | |
| BETTINI GOFFREDO MARIA | C | C | |
| BIANCO ENZO | C | C | |
| BINETTI PAOLA | M | M | |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 11

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 24 | | |
|---|---|---|---|
| | 23 | 24 | |
| BIONDI ALFREDO | F | F | |
| BOBBA LUIGI | C | C | |
| BOCCIA ANTONIO | C | C | |
| BOCCIA MARIA LUISA | C | C | |
| BODINI PAOLO | C | C | |
| BONADONNA SALVATORE | C | C | |
| BONFRISCO ANNA CINZIA | F | F | |
| BORDON WILLER | M | M | |
| BORNACIN GIORGIO | | F | |
| BOSONE DANIELE | C | C | |
| BRISCA MENAPACE LIDIA | C | C | |
| BRUNO FRANCO | C | C | |
| BRUTTI MASSIMO | C | C | |
| BRUTTI PAOLO | C | | |
| BUCCICO EMILIO NICOLA | F | F | |
| BULGARELLI MAURO | C | C | |
| BURANI PROCACCINI MARIA | | | |
| BUTTI ALESSIO | F | F | |
| BUTTIGLIONE ROCCO | F | F | |
| CABRAS ANTONELLO | C | C | |
| CAFORIO GIUSEPPE | C | C | |
| CALDEROLI ROBERTO | P | P | |
| CALVI GUIDO | C | | |
| CAMBER GIULIO | | | |
| CAPELLI GIOVANNA | C | C | |
| CAPRILI MILZIADE | | | |
| CARLONI ANNA MARIA | C | C | |
| CARRARA VALERIO | | | |
| CARUSO ANTONINO | | A | |
| CASOLI FRANCESCO | F | F | |
| CASSON FELICE | C | C | |
| CASTELLI ROBERTO | | | |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 12

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 24 | | |
|---|---|---|---|
| | 23 | 24 | |
| CENTARO ROBERTO | | | |
| CIAMPI CARLO AZEGLIO | M | M | |
| CICOLANI ANGELO MARIA | F | F | |
| COLLI OMBRETTA | F | F | |
| COLLINO GIOVANNI | F | F | |
| COLOMBO EMILIO | | | |
| COLOMBO FURIO | C | C | |
| COMINCIOLI ROMANO | F | F | |
| CONFALONIERI GIOVANNI | | | |
| CORONELLA GENNARO | F | | |
| COSSUTTA ARMANDO | | C | |
| COSTA ROSARIO GIORGIO | F | F | |
| CURSI CESARE | F | F | |
| CURTO EUPREPIO | | F | |
| CUSUMANO STEFANO | | | |
| CUTRUFO MAURO | | | |
| D'ALI' ANTONIO | | | |
| D'AMBROSIO GERARDO | C | C | |
| D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO | C | C | |
| DANIELI FRANCO | C | C | |
| DAVICO MICHELINO | F | F | |
| DE ANGELIS MARCELLO | F | F | |
| DELL'UTRI MARCELLO | | | |
| DELOGU MARIANO | F | | |
| DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR | F | F | |
| DEL ROIO JOSÈ LUIZ | C | C | |
| DE PETRIS LOREDANA | | C | |
| DE POLI ANTONIO | F | F | |
| DE SIMONE ANDREA CARMINE | C | C | |
| DI BARTOLOMEO LUIGI | F | F | |
| DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE | C | C | |
| DINI LAMBERTO | | | |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 13

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 24 | |
|---|---|---|
| | 23 | 24 |
| DI SIENA PIERO | | C |
| DIVINA SERGIO | F | F |
| DONATI ANNA | C | C |
| D'ONOFRIO FRANCESCO | | |
| EMPRIN GILARDINI ERMINIA | C | C |
| ENRIQUES FEDERICO | C | C |
| EUFEMI MAURIZIO | F | F |
| FANTOLA MASSIMO | F | F |
| FAZIO BARTOLO | C | C |
| FAZZONE CLAUDIO | F | F |
| FERRANTE FRANCESCO | C | C |
| FERRARA MARIO FRANCESCO | A | C |
| FILIPPI MARCO | C | C |
| FINOCCHIARO ANNA | C | C |
| FIRRARELLO GIUSEPPE | F | F |
| FISICHELLA DOMENICO | C | C |
| FLUTTERO ANDREA | F | F |
| FOLLINI MARCO | | |
| FONTANA CARLO FERRUCCIO ANTONI | C | C |
| FORMISANO ANIELLO | C | |
| FORTE MICHELE | F | F |
| FRANCO PAOLO | F | F |
| FRANCO VITTORIA | C | |
| FRUSCIO DARIO | | |
| FUDA PIETRO | C | C |
| GABANA ALBERTINO | | |
| GAGGIO GIULIANI ADELAIDE CRIST | C | C |
| GAGLIARDI RINA | | C |
| GALARDI GUIDO | C | C |
| GALLI DARIO | F | F |
| GARRAFFA COSTANTINO | C | C |
| GASBARRI MARIO | C | C |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 14

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 24 | | |
|---|---|---|---|
| | 23 | 24 | |
| GENTILE ANTONIO | F | F | |
| GHIGO ENZO | F | F | |
| GIAMBRONE FABIO | C | C | |
| GIANNINI FOSCO | C | C | |
| GIARETTA PAOLO | C | C | |
| GIRFATTI ANTONIO FRANCO | F | | |
| GIULIANO PASQUALE | F | F | |
| GRAMAZIO DOMENICO | F | F | |
| GRASSI CLAUDIO | C | C | |
| GRILLO LUIGI | F | F | |
| IANNUZZI RAFFAELE | F | F | |
| IOVENE ANTONIO | C | C | |
| IZZO COSIMO | F | F | |
| LADU SALVATORE | C | C | |
| LATORRE NICOLA | C | C | |
| LEGNINI GIOVANNI | C | C | |
| LIBE' MAURO | F | F | |
| LIOTTA SANTO | C | C | |
| LIVI BACCI MASSIMO | C | C | |
| LORUSSO ANTONIO | F | F | |
| LOSURDO STEFANO | F | | |
| LUNARDI PIETRO | | | |
| LUSI LUIGI | C | C | |
| MACCANICO ANTONIO | C | C | |
| MAFFIOLI GRAZIANO | F | F | |
| MAGISTRELLI MARINA | C | C | |
| MAGNOLFI BEATRICE MARIA | C | C | |
| MALAN LUCIO | F | F | |
| MALVANO FRANCO | F | F | |
| MANINETTI LUIGI | F | F | |
| MANTICA ALFREDO | F | F | |
| MANTOVANO ALFREDO | | F | |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 15

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 24 | | |
|---|---|---|---|
| | 23 | 24 | |
| MANZELLA ANDREA | C | C | |
| MANZIONE ROBERTO | C | C | |
| MARCONI LUCA | F | F | |
| MARCORA LUCA | C | C | |
| MARINI GIULIO | F | F | |
| MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | | | |
| MARTINAT UGO | F | F | |
| MARTONE FRANCESCO | C | C | |
| MASSA AUGUSTO | C | C | |
| MASSIDDA PIERGIORGIO | F | F | |
| MASTELLA CLEMENTE | M | M | |
| MATTEOLI ALTERO | F | F | |
| MAURO GIOVANNI | F | F | |
| MAZZARELLO GRAZIANO | C | C | |
| MELE GIORGIO | C | C | |
| MENARDI GIUSEPPE | F | F | |
| MERCATALI VIDMER | C | C | |
| MICHELONI CLAUDIO | C | C | |
| MOLINARI CLAUDIO | C | C | |
| MONACELLI SANDRA | F | F | |
| MONGIELLO COLOMBA | C | C | |
| MONTALBANO ACCURSIO | C | C | |
| MONTINO ESTERINO | C | C | |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | C | C | |
| MORGANDO GIANFRANCO | C | C | |
| MORRA CARMELO | F | F | |
| MORSELLI STEFANO | M | M | |
| MUGNAI FRANCO | F | F | |
| NANIA DOMENICO | | F | |
| NARDINI MARIA CELESTE | C | C | |
| NARO GIUSEPPE | M | M | |
| NEGRI MAGDA | C | C | |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 16

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 24 | |
|---|---|---|
| | 23 | 24 |
| NESSA PASQUALE | F | F |
| NIEDDU GIANNI | C | C |
| NOVI EMIDDIO | | F |
| PALERMI MANUELA | C | C |
| PALERMO ANNA MARIA | C | C |
| PALLARO LUIGI | | |
| PALMA NITTO FRANCESCO | F | F |
| PALUMBO ANIELLO | C | C |
| PAPANIA ANTONINO | C | C |
| PARAVIA ANTONIO | F | F |
| PASETTO GIORGIO | C | C |
| PASTORE ANDREA | F | F |
| PECORARO SCANIO MARCO | C | C |
| PEGORER CARLO | C | C |
| PELLEGATTA MARIA AGOSTINA | C | C |
| PERRIN CARLO | C | C |
| PETERLINI OSKAR | | |
| PIANETTA ENRICO | F | F |
| PICCIONI LORENZO | | |
| PICCONE FILIPPO | F | F |
| PIGLIONICA DONATO | C | C |
| PIGNEDOLI LEANA | C | C |
| PINZGER MANFRED | M | M |
| PIONATI FRANCESCO | F | F |
| PIROVANO ETTORE PIETRO | F | F |
| PISA SILVANA | C | C |
| PISANU BEPPE | F | F |
| PISTORIO GIOVANNI | | R |
| POLI NEDO LORENZO | F | F |
| POLITO ANTONIO | C | C |
| POLLASTRI EDOARDO | C | C |
| POLLEDRI MASSIMO | F | F |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 17

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 24 | | |
|---|---|---|---|
| | 23 | 24 | |
| PONTONE FRANCESCO | F | F | |
| PROCACCI GIOVANNI | C | C | |
| RAME FRANCA | C | C | |
| RAMPONI LUIGI | F | F | |
| RANDAZZO ANTONINO | C | C | |
| RANIERI ANDREA | C | | |
| REBUZZI ANTONELLA | F | F | |
| RIA LORENZO EMILIO | C | C | |
| RIPAMONTI NATALE | | | |
| ROILO GIORGIO | C | C | |
| RONCHI EDO | C | C | |
| ROSSA SABINA | C | C | |
| ROSSI FERNANDO | C | C | |
| ROSSI PAOLO | C | C | |
| ROTONDI GIANFRANCO | | | |
| RUBINATO SIMONETTA | A | C | |
| RUGGERI SALVATORE | F | F | |
| RUSSO SPENA GIOVANNI | | C | |
| SACCONI MAURIZIO | F | | |
| SAIA MAURIZIO | F | F | |
| SALVI CESARE | | | |
| SANCIU FEDELE | F | F | |
| SANTINI GIACOMO | F | F | |
| SAPORITO LEARCO | F | F | |
| SARO GIUSEPPE FERRUCCIO | F | F | |
| SCALERA GIUSEPPE | C | C | |
| SCARABOSIO ALDO | | | |
| SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO | F | F | |
| SCARPETTI LIDO | C | C | |
| SCOTTI LUIGI | | | |
| SELVA GUSTAVO | | | |
| SERAFINI ANNA MARIA | C | C | |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 18

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 24 | | |
|---|---|---|---|
| | 23 | 24 | |
| SILVESTRI GIANPAOLO | M | M | |
| SINISI GIANNICOLA | C | C | |
| SODANO TOMMASO | C | C | |
| SOLIANI ALBERTINA | C | C | |
| STANCA LUCIO | F | F | |
| STEFANI STEFANO | F | F | |
| STERPA EGIDIO | F | F | |
| STIFFONI PIERGIORGIO | F | F | |
| STORACE FRANCESCO | F | F | |
| STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO | M | M | |
| STRANO NINO | F | F | |
| TADDEI VINCENZO | F | F | |
| TECCE RAFFAELE | C | C | |
| THALER AUSSERHOFER HELGA | | | |
| TIBALDI DINO | C | C | |
| TOFANI ORESTE | F | F | |
| TONINI GIORGIO | C | | |
| TOTARO ACHILLE | F | F | |
| TREMATERRA GINO | F | F | |
| TREU TIZIANO | M | M | |
| TURANO RENATO GUERINO | C | C | |
| TURCO LIVIA | M | M | |
| TURIGLIATTO FRANCO | | | |
| VALDITARA GIUSEPPE | | F | |
| VALENTINO GIUSEPPE | F | F | |
| VALPIANA TIZIANA | C | C | |
| VANO OLIMPIA | C | C | |
| VEGAS GIUSEPPE | F | F | |
| VENTUCCI COSIMO | A | C | |
| VICECONTE G. WALTER C. | F | F | |
| VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA | C | C | |
| VITALI WALTER | C | C | |

Seduta N. 0215 del 19-09-2007 Pagina 19

Totale votazioni 24
(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
*Nelle votazioni ex art.135 sono riportate in minuscolo le espressioni di voto espresse manualmente*
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 23 alla n° 24 | | |
|---|---|---|---|
| | 23 | 24 | |
| VIZZINI CARLO | | | |
| ZANDA LUIGI | C | C | |
| ZANETTIN PIERANTONIO | F | F | |
| ZANOLETTI TOMASO | | | |
| ZANONE VALERIO | C | C | |
| ZICCONE GUIDO | F | F | |
| ZUCCHERINI STEFANO | C | C | |

## Congedi e missioni

Sono in congedo i Senatori: Binetti, Bordon, Ciampi, Naro e Stracquadanio.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benvenuto, per attività della 6ª Commissione permanente; Morselli, Pinzger e Silvestri per attività, dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Treu, per attività di rappresentanza del Senato.

## Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Barbato Tommaso, Formisano Aniello, Pistorio Giovanni
Norme in materia di concorso notarile (1801)
(presentato in data 19/9/2007);

senatori Caruso Antonino, Valentino Giuseppe, Buccico Emilio Nicola, Mugnai Franco
Modifiche dell'articolo 368 del codice penale in materia di calunnia (1802)
(presentato in data 19/9/2007);

senatori Caruso Antonino, Valentino Giuseppe, Buccico Emilio Nicola, Mugnai Franco
Introduzione dell'articolo 166-*bis*, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice delle assicurazioni private», in materia di diritto di rivalsa (1803)
(presentato in data 19/9/2007).

## Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Cutrufo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00137 dei senatori Matteoli ed altri.

## Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Benvenuto, Bellini, Negri, Malan, Alfonzi e Tecce hanno aggiunto le proprie firme all'interrogazione 4-02558, dei senatori Rossi Fernando ed altri.

## Interpellanze

CARRARA, ANTONIONE, ASCIUTTI, BOSONE, FERRARA, PIANETTA, MANZIONE, MALVANO, AMATO, SCOTTI, REBUZZI, SANTINI, BALDINI, GIRFATTI, SCARABOSIO, MASSIDDA, FRUSCIO, GHIGO, PALMA, STERPA, VENTUCCI, DI BARTOLOMEO, D'ALÌ, DAVICO, NESSA, POLI, PASTORE, SARO, BETTAMIO, MARCONI, MAFFIOLI, MONACELLI, MANINETTI, RUGGERI, TREMATERRA, VICECONTE, GENTILE, LORUSSO, PITTELLI, SAPORITO, CARUSO, BALBONI, MANTICA, CURSI, PARAVIA, VALENTINO, BUTTI, SAIA, GRILLO, MAURO, TADDEI, CENTARO, VIZZINI, PICCIONI, PIROVANO, POLLEDRI, DIVINA, STEFANI, STIFFONI, CALDEROLI, FRANCO Paolo, SANCIU, SCARPA BONAZZA BUORA, ZANETTIN, MORRA, IZZO, PISANU. – *Ai Ministri per le politiche per la famiglia e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

la Corte costituzionale con sentenza n. 388 del 2005 ha esteso il diritto al riconoscimento dell'indennità di maternità ai padri che esercitano una libera professione, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima;

la Corte ha comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche alla figura del lavoratore padre un'adeguata tutela;

il legislatore non ha emanato finora nessuna disposizione, per cui i soggetti sia padri che lavoratori autonomi sono in attesa che le Casse di previdenza dei vari albi professionali cui sono iscritti applichino i relativi provvedimenti;

le Casse di previdenza sino ad oggi, non avendo la certezza dell'emanazione di leggi da parte del legislatore riguardo il provvedimento sollecitato dalla Corte costituzionale, non si espongono ad iniziative,

si chiede di sapere:

quali misure o iniziative siano allo studio per superare detti dubbi applicativi;

se sia allo studio la redazione di proposte normative attuative finalizzate a rendere pienamente operativa la sentenza della Corte costituzionale.

(2-00233 *p. a.)*

## Interrogazioni

PISTORIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

la presenza di organizzazioni di stampo mafioso nel Meridione, ed in particolare nella regione Sicilia, ha da sempre condizionato lo sviluppo

ed il regolare funzionamento delle attività imprenditoriali, da un lato ricorrendo alla tradizionale attività di intimidazione a fini di estorsione nei confronti di imprenditori terzi, dall'altro lato procedendo a volte all'inquinamento diretto delle attività produttive attraverso l'assunzione del relativo controllo;

negli ultimi mesi, si è registrata un recrudescenza del fenomeno sopra descritto in tutta la Sicilia, con particolare riguardo alle zone di Catania, Caltanisetta e Palermo, che ha sollevato un allarme generale nell'intera società siciliana, con particolare riguardo alle realtà imprenditoriali;

la situazione di allarme diffusasi in tutta la Sicilia ha provocato la reazione dell'associazione Confindustria Sicilia, che ha deciso di ricorrere all'adozione di misure drastiche quale l'integrazione del Codice etico dell'associazione con norme che prevedono l'espulsione di quegli imprenditori «che si prestano alle richieste degli estorsori, che sono collusi con la mafia o che non collaborano con le Forze dell'ordine»;

le misure adottate dalla Confindustria Sicilia sono, da un lato, un evidente sintomo della crescente tensione alimentata dalla recrudescenza del fenomeno mafioso e, dall'altro lato, una chiara testimonianza dell'apprezzabile sforzo che gli imprenditori siciliani stanno portando avanti nel tentativo di scardinare certi deprecabili comportamenti radicati nell'Isola;

il problema della recrudescenza della criminalità mafiosa in Sicilia non può, tuttavia, essere semplicisticamente affidato ad un'assunzione solitaria di oneri e responsabilità da parte del mondo imprenditoriale; è al converso necessario che lo Stato e le istituzioni locali assumano impegni concreti al fine di sostenere la società siciliana nella lotta contro la criminalità organizzata;

in tal senso, si è espresso anche il Presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, che, nel giudicare la decisione dell'associazione siciliana «importante e coraggiosa», ha tuttavia evidenziato come fare gli imprenditori al Sud rappresenti oggi un atto di eroismo, che, insieme all'impegno degli imprenditori e dei cittadini, richiede un grande impegno dello Stato;

in questa direzione, vanno assolutamente condivisi i toni e le parole utilizzati dal Presidente della Repubblica, da sempre sensibile ai problemi del Mezzogiorno, nel suo appello al Governo, al Parlamento, alle Assemblee e agli organi di governo regionali e locali affinché siano adottate ulteriori misure, destinate adeguate risorse, attuati i necessari coordinamenti al fine di risolvere questa situazione di emergenza ormai da troppo tempo trascurata;

tale impegno dello Stato nei confronti della lotta alla criminalità organizzata in Sicilia rappresenta solo un tassello, essenziale ma non esaustivo, di un più ampio programma politico di governo finalizzato al rilancio economico e sociale del nostro Mezzogiorno;

la presenza della criminalità organizzata in molte aree del Sud dell'Italia, se per un verso rappresenta un forte condizionamento al pieno sviluppo economico, civile e sociale di quelle Regioni, costituisce infatti per altro verso anche un potente alibi a disposizione di coloro che non inten-

dono considerare come priorità dell'agenda politica del Paese il sostegno al Mezzogiorno e la promozione delle relative potenzialità,

l'interrogante chiede di sapere

quale programma di misure nei confronti dell'emergenza criminalità nel Mezzogiorno, il Governo intenda adottare e quali siano i tempi previsti per la sua approvazione ed attuazione;

quali disposizioni il Governo intenda includere all'interno del sopra citato programma al fine di fornire un reale supporto istituzionale agli imprenditori del Mezzogiorno;

se il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'interno non ritengano opportuno intervenire in maniera tempestiva, anche attraverso l'adozione di una normativa di straordinaria necessità ed urgenza, al fine, da un lato, di sostenere gli imprenditori già operanti nel Mezzogiorno nella loro lotta contro la criminalità organizzata e, dall'altro lato, di incentivare l'apertura di nuove attività produttive con il ripristino del controllo del territorio da parte dello Stato.

(3-00937)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute*. – Premesso che:

con decreti interministeriali dei Ministri dell'ambiente, delle attività produttive e della salute del 16 dicembre 2005, sono stati approvati cinque progetti di bonifica con escavo dei fondali del Golfo della Spezia ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità portuale della Spezia;

i predetti progetti, redatti ed elaborati da quest'ultimo Ente, sono stati sottoposti al vaglio delle previste Conferenze dei Servizi nei mesi di aprile e luglio 2005;

con provvedimenti del dicembre 2005, sono state bandite le gare per l'affidamento dei lavori inerenti le bonifiche dei fondali antistanti il Terminal Ravano e il bacino di evoluzione;

con ordinanza del settembre 2006, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR Liguria del maggio precedente che, di fatto, impediva l'esecuzione dei lavori di bonifica autorizzati dal Governo;

conseguentemente, sono stati affidati dall'Autorità portuale della Spezia i lavori per l'escavazione delle operazioni di bonifica dei fondali antistanti il Terminal Ravano, in conformità del progetto elaborato dalla stessa;

quest'ultimo prevede che il materiale di risulta sia trasportato via mare in Germania per essere successivamente smaltito in apposita discarica;

nonostante il tempo intercorso dal perfezionamento degli atti formali, le attività di bonifica si sono arrestate non appena iniziate per inidoneità delle modalità di trasporto del materiale escavato;

a quanto è dato di sapere, la predetta inidoneità sarebbe derivata dal fenomeno dello «scorrimento» dei fanghi durante la navigazione, con conseguente pericolo per le attività di trasporto, tanto che l'Autorità marittima è stata costretta a negare la necessaria autorizzazione;

considerato che

l'interruzione delle operazioni di bonifica per cause non imputabili agli affidatari dei lavori è potenzialmente in grado di determinare un pesante contenzioso fra questi ultimi e il soggetto affidante (l'Autorità portuale) estensore del progetto attuativo, con il rischio concreto di cospicue richieste di risarcimento danni;

la mancata esecuzione degli interventi comporta, oltre ad un evidente danno di carattere ambientale, un ulteriore, gravissimo danno alle attività degli operatori portuali, che, dopo anni di ritardi e attese, vedono ulteriormente compromesse le possibilità di render più competitivo lo scalo spezzino nei confronti dei porti concorrenti;

a quanto è dato di sapere tramite le notizie apparse sugli organi di informazione, la discarica tedesca rifiuterebbe di ricevere il materiale scavato, con ulteriori ritardi e complicazioni nella realizzazione della bonifica,

si chiede di conoscere:

le modalità tecniche di redazione e attuazione del progetto di bonifica dei fondali antistanti il Terminal Ravano predisposto dall'Autorità Portuale della Spezia, con particolare riferimento agli accadimenti che hanno provocato l'arresto delle attività;

se dei problemi emersi dopo l'avvio dei lavori sia stata resa comunicazione ai Ministeri cui compete la vigilanza;

se gli impedimenti sopravvenuti potevano essere evitati o previsti in sede di predisposizione del progetto alla luce del criterio generale della migliore scienza ed esperienza;

quali iniziative concrete il Governo intenda assumere per far sì che le operazioni di bonifica riprendano al più presto, in condizioni di sicurezza per l'ambiente e di rispetto delle normative esistenti.

(3-00938)

CARUSO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno*. – Premesso che:

la rete televisiva nazionale «Canale 5» ha messo in onda, domenica 16 settembre, una puntata del *serial* intitolato «Caterina e le sue figlie 2»;

nel corso del filmato è mostrato l'acquisto, da parte di una delle protagoniste, di un esemplare contraffatto di una borsa di marca, oltre che dell'offerta – da parte del venditore – di un CD (o di un DVD) parimenti oggetto di contraffazione. È mostrato, insomma, un fatto il cui compimento costituisce – a norma delle vigenti disposizioni di legge – un duplice reato: da parte del venditore, per aver offerto e per aver ceduto oggetti contraffatti; da parte dell'acquirente, per averne fatto acquisto;

l'autore del citato «capolavoro» fa inoltre dire, ad altra protagonista dello stesso, cui la borsa di cui sopra viene regalata, che ad essa «non interessa» la provenienza illegale della medesima,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo convengano sul fatto che quanto sopra costituisce un'inutile, quanto dannosa, istigazione alla commissione di reati,

posto il carattere popolare del *serial* televisivo in questione, posta la sua collocazione in prima serata su una rete televisiva a diffusione nazionale che è tra le più seguite, posto l'inevitabile ruolo di *opinion maker* che è svolto da trasmissioni come quella in discussione;

se non ritengano di quantomeno procurare un immediato contrasto all'iniziativa (ove si voglia ritenere la stessa «protetta» da un ancorchè mal inteso diritto all'espressione del pensiero, e non già vera e propria, pura e semplice, istigazione alla commissione di un reato, per cui dovranno attivarsi le competenti Autorità), anche assumendo l'iniziativa della coeva trasmissione di «pubblicità progresso», miranti al contrasto dei fenomeni che rendono possibile il mercato delle contraffazioni di oggetti o di opere dell'ingegno, come tali tutelati.

(3-00939)

VALPIANA, ZUCCHERINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. – Premesso che:

attraverso i contratti nazionali di categoria i datori di lavoro trattengono in busta paga i contributi sindacali destinati alle organizzazioni confederali, pratica da cui rimangono invece esclusi i sindacati di base o comunque ritenuti «scomodi»;

con sentenza n. 28296/05, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabilirono che «non può dubitarsi – anche dopo l'esito referendario abrogativo dei commi 2 e 3 dell'art. 26 Statuto dei Lavoratori – della legittimità dell'utilizzazione dello strumento negoziale della cessione di credito *ex* art. 1260 c.c. da parte del lavoratore onde versare contributi ad una organizzazione sindacale»;

tuttavia la legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) all'art 1, comma 137, contiene una norma antiusura che, di fatto, viene impugnata puntualmente e sistematicamente dalle grandi aziende private per giustificare la negazione della trattenuta sindacale in busta paga ai danni delle organizzazioni sindacali non confederali. La quasi totalità della magistratura del lavoro accetta tale interpretazione, cosa che provoca notevolissime conseguenze finanziarie sulle organizzazioni sindacali di base, minacciandone a volte la stessa sopravvivenza,

si chiede di sapere se si intenda porre in essere una corretta interpretazione della norma antiusura di cui all'art. 1, comma 137, della legge n. 311/2004, la quale, come sentenziato da alcuni magistrati illuminati, non può essere applicata alle cessioni di credito avente carattere di delega sindacale.

(3-00940)

CARUSO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno*. – Premesso che:

il trascorso periodo estivo, ma anche l'attuale, sono stati (e sono) funestati dalla vicenda che si è consumata nella città di Garlasco (Pavia), oltre che – in sé – dal pensiero della tragica fine della giovane Chiara Poggi;

la vicenda è stata oggetto di doverosa diffusione di notizie (dapprima) da parte della stampa, che vi ha dedicato spazi di cronaca prevedibilmente ampi e proporzionalmente coerenti con il rilievo della vicenda, e (in seguito) di un'indecente e morbosa attenzione da parte della stessa (servizio pubblico televisivo compreso), che non ha esitato a sistematicamente violare ogni più elementare regola etica e deontologica, sotto il profilo del rispetto dovuto nei confronti di persone così severamente colpite negli affetti più cari, oltre che del dovere di non formale osservanza del principio di presunzione di non colpevolezza: ci si riferisce, in evidenza, alle condotte tenute dai gruppi di giornalisti e fotogiornalisti, attendati in prossimità del luoghi in cui la vicenda si è consumata, nei confronti dei genitori e del fratello di Chiara Poggi, e degli ulteriori parenti della medesima, oltre che del giovane cui la medesima era affettivamente legata;

quanto sopra non avrebbe certamente ragione di essere – in sé – oggetto di interrogazione, sebbene la comunicazione di un'opinione su quanto appena detto, da parte del Governo e – segnatamente – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (in ragione delle specifiche competenze che ad esso sono attribuite in materia di stampa e di editoria) avrebbe certamente registrato qualche utilità, soprattutto a fronte dell'inaudita portata delle condotte richiamate, da ormai due mesi sotto gli occhi di tutti;

il motivo per cui la presente interrogazione è proposta è viceversa altro, e prescinde (pur costituendone causa e presupposto) dalla (censurata) condotta degli operatori della stampa;

premesso l'esemplare comportamento tenuto dal magistrato titolare dell'indagine, avviata e proseguita dalla Procura della Repubblica di Vigevano, in puntuale osservanza, formale e sostanziale, delle vigenti disposizioni di legge, in materia di obbligo di riserbo delle Autorità inquirenti (anche a tutela dei diritti di difesa delle persone a qualsiasi titolo coinvolte nei fatti oggetto dell'inchiesta), oltre che del Procuratore Capo della Procura medesima, del tutto adeguato nell'adempiere al delicato compito di consegnare doverosa informazione dell'attività svolta dal suo Ufficio, pare del tutto evidente che altre siano state le fonti che hanno alimentato gli eccessi, da parte dei rappresentanti della stampa, di cui si è sopra detto,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno sia informato di comunicazioni sulla vicenda, offerte ad organi di stampa da parte di appartenenti ad Autorità di pubblica sicurezza, da parte di operatori di polizia giudiziaria, da parte – segnatamente – di appartenenti all'Arma dei Carabinieri e, per questa, di appartenenti ai reparti dedicati agli accertamenti di tipo tecnico;

se il Ministro dell'interno intenda promuovere accertamenti in tale direzione, oltre che procurare che siano impartite stringenti istruzioni (con conseguente possibilità di adeguatamente sanzionare le eventuali violazioni) in ordine al mantenimento di un ancor più scrupoloso riserbo da parte di quanti operano in qualità di agenti di polizia giudiziaria.

se i Ministri in indirizzo convengano sul fatto che la recente normativa in materia di rapporti con la stampa (quella cui ci si è sopra riferiti

nel commentare l'ineccepibile operato del Procuratore Capo e della Procura della Repubblica di Vigevano) debba essere forse oggetto di perspicua illustrazione nei confronti di tutti gli operatori di polizia che si muovono di concerto con la Magistratura, di modo che gli stessi comprendano che le ragioni (sostanziali e non formali) che hanno consigliato la stessa non sono ad essi estranee;

se convengano sul fatto che condotte di percepibile rispetto, da parte delle Autorità di Polizia nei confronti dei cittadini, molto più valgano – in termini di mantenimento del relativo tasso di credibilità – di «comparsate» televisive (a volte anche un po' impacciate, o visibilmente artate e studiate).

(3-00941)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

FIRRARELLO, FERRARA, NARO, STRANO, ZICCONE. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

l'attività zootecnica nel territorio nebroideo rappresenta una delle poche risorse economiche in grado di garantire, da sempre, un reddito alle popolazioni locali e di mantenere il necessario equilibrio sociale ed ambientale, fattori di fondamentale importanza per l'ordinata convivenza delle comunità ivi insediate;

in particolare, l'allevamento dei bovini ha sempre privilegiato in dette zone la linea «vacca-vitello», garantendo alla produzione di carne quelle caratteristiche di tipicità e genuinità che la collocano tra quelle definite «di eccellenza» nel sistema agricolo regionale;

tutto questo, ultimamente, rischia di essere irrimediabilmente compromesso in quanto i programmi di risanamento della zoonosi in generale, nonché le disposizioni di cui alla ordinanza ministeriale del 14 novembre 2006, in particolare, hanno inciso pesantemente sull'operatività degli allevamenti e soprattutto sull'entità del patrimonio zootecnico;

la tipologia di allevamento di queste zone, basata essenzialmente sulla transumanza delle mandrie e sul finissaggio degli animali da macello in apposite strutture, non consente assolutamente agli allevatori locali di rispettare in modo tassativo ed esaustivamente tutte le prescrizioni previste dalla citata ordinanza del Ministero della salute del 14 novembre 2006;

perdurando tale situazione, prima ancora della eradicazione della brucellosi bovina si assisterà, fra non molto, al totale annientamento dell'intero patrimonio zootecnico dei Nebrodi con la inevitabile e conseguente perdita di un grande patrimonio genetico;

pur tuttavia, è possibile contemperare la salvaguardia, il mantenimento e lo sviluppo della zootecnica nell'area dei Nebrodi col perseguimento dell'obiettivo primario del risanamento sanitario degli allevamenti e della tutela, quindi della salute pubblica;

tutto ciò può essere facilmente raggiunto solo attraverso lo strumento della vaccinazione, in particolare tramite il vaccino vivo del ceppo

RB51 per tutti gli animali a rischio contaminazione da *brucella abortus* e il vaccino vivo del ceppo REV 1 per gli animali a rischio da contaminazione da *brucella melitensis*;

a tale proposito, anche l'Unione europea, adottando la decisione C-2592/2002 nel quadro della direttiva n. 64/432/CEE del Consiglio europeo, prevede la possibilità di autorizzare vaccini contro la brucellosi, nella considerazione che la profilassi vaccinale è uno strumento efficace se utilizzato in determinate condizioni ed associato ad una politica di *test* e macellazione;

pertanto, al fine di salvare gli allevamenti dall'estinzione e risanarli definitivamente dal male endemico della brucellosi, sarebbe assolutamente necessario autorizzare e rendere obbligatori in Sicilia l'utilizzo dei suddetti vaccini,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per salvaguardare il patrimonio bovino e genetico dell'intera area nebroidea, in pericolo di estinzione, e per tutelare gli allevatori che operano in quella zona.

(4-02662)

AMATO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. – Premesso che in base a quanto riportato dai maggiori organi di stampa (fonte «Adoc – il sindacato dei consumatori», 1º agosto 2007) risulta che ancora oggi sia posta un'accisa sul prezzo della benzina di 10 lire (attuali 5,16 millesimi di euro) – sotto forma di contributo straordinario aggiuntivo – destinata alla ricostruzione di Firenze dopo l'alluvione del 1966;

considerato che:

l'accisa è un'imposta che grava sulla quantità dei beni prodotti e si esprime in termini di aliquote che sono rapportate all'unità di misura del prodotto;

ogni anno in Italia si vendono 48,4 miliardi di litri di carburante, si arriva a stimare il contributo annuo per Firenze, facendo riferimento solamente all'anno 2006, attorno ai 247 milioni di euro;

delle centinaia di milioni di euro annue così previste, non vi è stata, dai tempi dell'alluvione del 1966, alcuna ricaduta sul territorio fiorentino;

ricordato che:

a 41 anni di distanza, ancora decine di migliaia di opere d'arte coperte dal fango, giacciono danneggiate in attesa di restauro, nei depositi delle Sovrintendenze e delle biblioteche fiorentine rischiando di andare perdute per sempre;

ritenendo pertanto che le celebrazioni del funesto 40º anniversario dell'alluvione, che cadeva nell'ottobre 2007, non potessero in ogni caso prescindere dall'ultimazione del recupero definitivo del patrimonio artistico e culturale alluvionato, l'interrogante propose di inserire nel disegno di legge finanziaria 2007 (Atto Senato n. 1183) l'emendamento 18.3277, poi bocciato, nel quale si proponeva lo stanziamento con vincolo di uti-

lizzo di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 così ripartito:

7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

6,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per l'Archivio di Stato di Firenze;

400.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle province di Firenze, Prato e Pistoia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno fare in modo di destinare a Firenze – e solo alla città di Firenze – quella quota parte di prelievo fiscale sulla benzina relativa all'alluvione del 1966 e conseguire così, agevolmente, il definitivo recupero del patrimonio artistico e culturale fiorentino ancora alluvionato;

se intendano aprire con l'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) un tavolo, in prospettiva della predisposizione della legge finanziaria per il 2008, per concertare le eventuali redistribuzioni degli introiti provenienti dalle accise sulla benzina che interessano alcune specifiche realtà locali.

(4-02663)

VALDITARA. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso che:

per l'anno scolastico 2007-2008, il Ministero della pubblica istruzione ha previsto drastici tagli del personale docente;

risulta all'interrogante che, ad esempio, in Campania ci saranno 4.000 cattedre in meno, di cui 1.200 relative alle attività di sostegno, mentre a Salerno e provincia, gli insegnanti di sostegno saranno 352 in meno rispetto allo scorso anno;

dai dati pubblicati da alcune organizzazioni sindacali si evince che a Salerno il sostegno nella scuola superiore, nell'anno scolastico 2006-2007, ha fatto registrare tra docenti e supplenti la presenza di 623,75 unità (il decimnale è calcolato sommando gli spezzoni di cattedre), mentre nell'a.s. 2007-2008 tale numero è diminuito a 549,25 unità;

nella scuola media si è passati dalle 654,50 unità dello scorso anno alle 541 previste per l'a.s. in corso; nella scuola primaria si è passati da 758 a 652 unità e nella scuola dell'infanzia da 2.282,25 unità a 1.930,25;

i tagli previsti creeranno notevoli disagi agli alunni portatori di *handicap* e a quelli della scuola dell'infanzia, considerato il notevole taglio di unità ivi registratosi;

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», all'articolo 1 garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della per-

sona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata;

la stessa legge, all'articolo 12, garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie, mentre all'articolo 13 garantisce, nelle scuole di ogni ordine e grado, attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», all'articolo 40, comma 3, stabilì che la dotazione di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di *handicap* doveva essere fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80%, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'a.s. 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1 del medesimo articolo;

in base alla suddetta legge, i dirigenti scolastici potevano procedere, con adeguate motivazioni, alla nomina di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni (legge 20 agosto 2001, n. 333 e circ. min. 4 ottobre 2001, n. 146). L'attivazione di posti di sostegno in deroga doveva essere autorizzata dal Dirigente regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003);

attualmente, l'accertamento della disabilità, ai fini dell'integrazione scolastica, è regolato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 e spetta alla I Commissione Invalidi civili competente per Distretto dell'ASL, attraverso una valutazione collegiale. La visita collegiale è seguita dalla redazione dapprima del Verbale di Invalidità civile e poi del nuovo verbale *ex* legge 104/92;

qualora l'alunno non venga riconosciuto in stato di disabilità, ma emergano problematiche aspecifiche, l'Unità multidisciplinare effettua un incontro di supporto al personale docente, sugli interventi psico-pedagogici e sociali da attuare per il recupero dell'alunno, previa autorizzazione della famiglia;

quanto sopra ha determinato un rigido controllo ed una lentezza burocratica che hanno penalizzato bambini, famiglie e docenti;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto una novità positiva che, pur conservando l'obiettivo di rivedere i parametri (il vecchio rapporto 1:138) con un decreto successivo, afferma il principio che l'organico di diritto dei docenti di sostegno venga comunque rideterminato «in misura corrispondente all'80% del numero

complessivo dei docenti di sostegno in servizio nell'anno scolastico 2006-2007»;

tale norma sembrava comportare una stabilizzazione dei posti di sostegno, aumentandone la percentuale finora assegnata nell'organico di diritto (che corrispondeva a poco più del 50% dei posti necessari), e avrebbe dovuto rappresentare sicuramente una scelta importante per l'integrazione dei ragazzi disabili;

ad oggi, ciò non è avvenuto;

giova evidenziare, inoltre, che la stessa norma corrisponde ad una precisa indicazione del Consiglio di Stato che relativamente agli organici – in particolare ai posti in deroga – aveva sostenuto che: 1) l'autorizzazione ai posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni, solo in presenza di certificazione attestante lo stato di particolare gravità, ridurrebbe l'autonomia personale dei singoli e, pur trattandosi esattamente di quanto il Governo precedente avrebbe voluto con la legge finanziaria, aveva espresso «forti dubbi di legittimità costituzionale» relativi alla norma; 2) se la legge aveva fissato nel rapporto 1:138 l'organico di diritto, questo rappresentava solo una palese previsone statistica e in quanto tale poteva essere contraddetta dalle concrete situazioni territoriali in cui il diritto all'integrazione va comunque assicurato;

la decretazione successiva, cui rimanda la legge finanziaria citata, non poteva certo ignorare il parere del Consiglio di Stato e doveva assumere i principi e gli orientamenti espressi da tanti giudici sul diritto pieno all'integrazione sulla base del principio che ogni regola che non lo assicuri e crei disparità nell'assegnazione delle ore di sostegno è inaccettabile, tanto da sollevare dubbi di legittimità costituzionale;

sulla certificazione, invece, è stato già approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006, recante «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto di *handicap*, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289»;

il decreto è stato preceduto dal parere del Consiglio di Stato che ha riportato le procedure nei corretti confini istituzionali, affermando con nettezza che il procedimento di accertamento dell'*handicap* va considerato «livello essenziale» perché va assicurato omogeneamente su tutto il territorio nazionale e deve essere coerente con la legge 104/92;

poiché l'accertamento deve assicurare diritti fondamentali della persona non possono esserci comportamenti difformi tra le diverse Regioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto in premessa, nella definizione di «nuovi parametri» relativi ai docenti di sostegno, non ritenga di assumere gli autorevoli orientamenti forniti dal Consiglio di Stato.

(4-02664)

MENARDI, MARTINAT. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che:

il sistema di telefonia, così come previsto dalla legge, condivide la rete indipendentemente dal tipo di gestore del terminale;

con la liberalizzazione del sistema ciascun utente può rivolgersi ad una delle tante aziende presenti sul mercato che offrono servizi di telefonia;

su tutto il territorio nazionale, ma in particolare nelle zone periferiche del nostro Paese, sono sempre più frequenti le denunce di disservizi sulla rete con gravi conseguenze per l'utente impossibilitato ad utilizzare il telefono;

risulta che il proprietario della rete Telecom abbia adottato una politica di particolare attenzione nei confronti delle risorse umane, con utilizzo parsimonioso dei tecnici impiegati nella manutenzione;

alla poca disponibilità di personale qualificato, sovente esterno anche all'azienda, si accompagna qualche volta anche la carenza di apparecchiature e pezzi di ricambio;

considerato che:

il mezzo telefonico, ovvero la trasmissione di dati e di informazioni, in generale, sempre di più avviene per via telematica;

i maggiori utenti, e soprattutto coloro che più di altri necessitano di un sistema di collegamento telefonico di rete fisso sulle 24 ore, sono le aziende, che costituiscono il sistema produttivo italiano;

queste aziende sovente sono anche ubicate, come il caso della provincia di Cuneo, in zone periferiche ed in piccoli comuni con densità, peraltro, di un'azienda ogni 20 abitanti, come pressappoco il caso di un comune emblematico qual è quello di Caramagna in Piemonte

anche in questo settore, così come avviene più in generale nel campo dell'innovazione tecnologica, il nostro Paese sta allontanandosi sempre di più dal resto del mondo occidentale ovvero dai nostri competitori più prossimi, non investendo le risorse necessarie per mantenere efficiente la rete e consentire alle aziende dell'Italia di comunicare in tempo reale con il resto del mondo;

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per impegnare la Società che gestisce la rete ad effettuare i necessari investimenti per garantirne l'efficienza e a predisporre una copertura di reperibilità adeguata nel caso di interruzione o di guasti per evitare che per giornate intere, intere aree dell'Italia rimangano isolate o debbano fare ricorso per le proprie comunicazioni a sistemi diversi.

(4-02665)

DIVINA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. – Premesso che:

la sede INPDAP di Trento è gravata da un notevole arretrato nell'evasione delle pratiche pensionistiche, ma la medesima situazione sembra essere comune ad altre sedi dell'Istituto;

attualmente il carico di arretrati arriva fino al 1988 ed annualmente la sede di Trento perfeziona circa 400 pratiche di nuovi pensionati e circa 500 pratiche in arretrato;

nella sede di Trento le risorse umane sono in difetto di circa 20 unità sull'organico previsto e le richieste di trasferimento sono numerose e sempre verso il sud d'Italia;

vi sono molti pensionati che sono in attesa del cosiddetto calcolo definitivo del proprio trattamento previdenziale, essendo attualmente percettori solo di un assegno parziale,

l'interrogante chiede di sapere:

se in tempi brevi si preveda di rafforzare gli organici delle sedi Inpdap sottodotate, al fine di snellire lo smaltimento delle pratiche arretrate e nuove;

quali iniziative si intendano assumere per far sì che un pensionato possa riscuotere l'intero trattamento previdenziale di sua spettanza in tempi congrui, senza dover aspettare addirittura cinque anni.

(4-02666)

STIFFONI. – *Al Ministro dei trasporti*. – Premesso che:

circolano da tempo appelli diffusi tramite *e-mail* che parlano di Eolo, un'auto ad aria compressa che avrebbe dovuto rivoluzionare il mercato automobilistico con il suo sistema di propulsione ultra-ecologico, di cui tuttavia da tempo non si sente più parlare;

questo nuovo tipo di auto è stata ideata da Guy Negre, ingegnere progettista di motori per Formula 1, che ha lavorato alla Williams per diversi anni;

l'ingegnere nel 2001 presentava al Motorshow di Bologna una macchina rivoluzionaria: la «Eolo» (questo il nome originario dato al modello), una vettura con motore ad aria compressa, costruita interamente in alluminio tubolare, fibra di canapa e resina, leggerissima ed ultraresistente. Capace di fare 100 chilometri con 0,77 euro, poteva raggiungere una velocità di 110 chilometri orari e funzionare per più di 10 ore consecutive nell'uso urbano. Allo scarico usciva solo aria, ad una temperatura di circa –20º, che veniva utilizzata d'estate per l'impianto di condizionamento;

collegando Eolo ad una normale presa di corrente, nel giro di circa 6 ore il compressore presente all'interno dell'auto riempiva le bombole di aria compressa, che veniva utilizzata poi per il suo funzionamento.

non essendovi camera di scoppio né sollecitazioni termiche o meccaniche la manutenzione era praticamente nulla, paragonabile a quella di una bicicletta;

il prezzo al pubblico doveva essere di circa 18 milioni delle vecchie lire, nel suo allestimento più semplice;

al Motorshow fece un grande scalpore, tanto che il sito www.eoloauto.it venne subissato di richieste di prenotazione; lo stabilimento era in costruzione, la produzione doveva partire all'inizio del 2002;

l'attesa era grande, tutto sembrava essere pronto, eppure stranamente da un certo momento in poi non si sono più avute notizie,

addirittura il sito è scomparso, tanto che ancora oggi l'indirizzo www.eoloauto.it risulta essere in vendita;

il progettista di questo motore rivoluzionario non si pronuncia, quando gli si chiede il perché di questi ritardi continui. I 90 dipendenti assunti in Italia dallo stabilimento produttivo sono attualmente in cassa integrazione, senza aver mai costruito neanche un'auto. I dirigenti di Eolo Auto Italia rimandano l'inizio della produzione a data da destinarsi, di anno in anno;

su «Quattroruote» dell'aprile 2002 era riportata una prova della «Eolo», su strada: il risultato fu un breve tragitto su un'auto che, non ancora messa a punto, si fermò dopo qualche minuto a causa di una formazione di ghiaccio nel motore;

dietro i ritardi di Eolo ci sarebbe, insomma, un problema tecnologico difficile da risolvere: per sua natura, un gas compresso, quando si espande, si raffredda. L'aria fortemente compressa nel «serbatoio» (in realtà una bombola) della Eolo, nel raggiungere il sistema di propulsione, passerebbe da qualche centinaio di atmosfere a un'atmosfera, facendo quindi congelare i tubi di alimentazione;

dal punto di vista tecnico, quindi, l'estrema compressione proposta dal progetto di Negre sarebbe poco praticabile,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa nuova tipologia di auto;

quale sia il reale motivo della mancata messa in produzione del veicolo, cioè se sia riconducibile a problemi di natura meccanica e tecnologica o piuttosto ad una forte ostilità e condizionamenti da parte di chi non avrebbe interesse a liberarci della dipendenza dal petrolio.

(4-02667)

LIOTTA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – (*Già* 3-00598).

(4-02668)

IOVENE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (*Già* 3-00614).

(4-02669)

ALLOCCA, CAPRILI, PALERMO, VANO. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – (*Già* 3-00777).

(4-02670)

MONGIELLO. – *Ai Ministri dei trasporti e delle infrastrutture.* – (*Già* 3-00717).

(4-02671)

POSSA, MORGANDO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – (*Già* 3-00584).

(4-02672)

GRAMAZIO, ALLEGRINI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

nei giorni scorsi si è svolta sotto Palazzo Chigi una manifestazione di protesta indetta da varie organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, contro la proposta del Governo per la stabilizzazione in servizio di 811 precari discontinui dei Vigili del fuoco richiamati in servizio fino al 2007, che non abbiano raggiunto il limite di età di 37 anni;

attualmente i Vigili del fuoco discontinui sono richiamati fino all'età di 45 anni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno equiparare i due limiti di età, considerata la necessità per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di disporre di altre 15.000 unità in servizio, anche alla luce dei recenti incendi boschivi che hanno distrutto vaste zone del territorio nazionale;

quali misure siano attualmente allo studio per rafforzare il servizio antincendi dei Vigili del fuoco con il potenziamento di uomini e mezzi.

(4-02673)

AMATO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

i buoni pasto sono una nuova modalità di vettovagliamento, alternativa al sistema delle convenzioni con punti di ristoro privati, al quale si fa ricorso per garantire il vitto presso sedi sprovviste di mense di servizio;

ha diritto al *ticket* il personale che svolge il servizio in sedi sprovviste di struttura mensa, tenuto a permanere in attività almeno un'ora dopo le 14,00 o le 19,00 come prolungamento dell'orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell'orario d'inizio dei turni di servizio, o per completamento dell'orario d'obbligo settimanale, dello straordinario programmato o emergente;

il personale prefettizio e civile già da tempo dispone della possibilità di utilizzare i *ticket*-buoni pasto;

considerato che:

tale diritto è, di fatto, negato al personale turnista che effettua il servizio nei quadranti orari 13/19 e 19/24 allorché beneficia di alloggio situato nello stabile sede di servizio sulla base di zelanti interpretazioni della norma che non tengono conto in alcun modo della realtà quotidiana;

tale determinazione, come segnalato più volte al Dipartimento della Pubblica Sicurezza dalla Confederazione autonoma di Polizia CONSAP, priva moltissimi operatori in servizio nelle diverse realtà del Paese di qualsiasi opportunità di consumare un pasto in tempi contenuti e compatibili con le esigenze di servizio;

sussiste, comunque, in atto, una disparità di trattamento relativa al valore economico del buono pasto attribuito al personale civile del Ministero dell'Interno rispetto al personale dell'Amministrazione della P.S., rispettivamente pari ad euro 7,00 per i primi ed euro 4,65 per i secondi,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare a tutti gli operatori la fruibilità dei *ticket*-buoni pasto secondo principi di equità.

(4-02674)

BUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

l'art. 1, commi da 337 a 340, della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha introdotto a titolo iniziale e sperimentale la destinazione, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa per il perseguimento di finalità sociali, in base alle scelta dei contribuenti stessi. Nello specifico, il contribuente potrà decidere di destinare il 5 per mille dell'imposta a:

Onlus di cui all'art. 10 del decreto legislativo 460/97, comprendendo in tale categoria anche le Onlus di diritto (organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative e cooperative sociali) e Onlus parziarie (associazioni di promozione sociale di cui alla legge 287/1991 ed enti ecclesiastici);

associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionali, regionali o provinciali ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 383/2000;

associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97;

finanziamento di ricerca scientifica ed università;

finanziamento di ricerca sanitaria;

finanziamento di attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

tali somme incassate dallo Stato sono giuridicamente di proprietà dei beneficiari che potrebbero anche esercitare azioni legali al fine di entrare in possesso delle somme corrispondenti al proprio credito;

i termini di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2005 sono scaduti il 31 ottobre del 2006;

il versamento delle relative imposte da parte dei contribuenti è iniziato il 20 giugno 2006 ed è stato concluso il 30 novembre del 2006 per quanti hanno scelto il sistema rateale;

presumibilmente la maggior parte dell'IRPEF dovuta è stata incassata dallo Stato almeno da 12 mesi;

l'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 7 giugno 2007, ha divulgato gli elenchi contenenti le scelte effettuate dai contribuenti col modello UnicoPF2006;

ad oggi non risultano ancora pervenute ai beneficiari le somme così destinate dai contribuenti;

detti importi rivestono rilevante importanza sia dal punto di vista sociale (permettendo l'erogazione di servizi addizionali a quelli che lo Stato riesce a sostenere) sia da quello della ricerca (tanto in campo sanitario che scientifico) e pertanto, specie nello spirito della norma, devono

rimanere nella disponibilità dello Stato solo il tempo strettamente necessario all'espletamento delle formalità burocratiche;

seppure con alcune stringenti modifiche, la possibilità di destinazione del 5 per mille è stata ammessa anche per l'anno di imposta 2006 e parte di queste risorse è già stata incassata dallo Stato;

nell'interesse comune dei beneficiari per l'espletamento delle proprie attività e dello Stato onde prevenire dannosi contenziosi per messa in mora,

si chiede di sapere:

a quale punto sia giunto il processo burocratico necessario all'erogazione delle somme incassate dallo Stato;

quale sia il termine ultimo entro il quale il Governo intenda procedere alla corresponsione degli importi incassati nel 2006 e relativi all'anno 2005;

quale sia il termine entro il quale gli importi incassati nel 2007 e relativi all'anno 2006 verranno corrisposti ai beneficiari, anche al fine di agevolare questi ultimi nella loro programmazione finanziaria.

(4-02675)

VALENTINO. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e delle infrastrutture*. – Premesso che:

«La Stampa» del 18 settembre 2007 ha pubblicato un lungo articolo, a firma di Giovanni Cerruti, il cui tema afferiva a vicende tanto complesse quanto inquietanti relative alla realizzazione del tratto calabrese dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

si riferiva, infatti, di ingerenze mafiose nella esecuzione dei lavori, di clamorose anomalie nella realizzazione delle opere caratterizzate, addirittura, da impiego di quantitativi di cemento di gran lunga inferiori a quelli necessari e, comunque, previsti dai capitolati d'appalto, del pericolo costante insito in strutture intrinsecamente precarie proprio per i materiali di scarto usati per la loro realizzazione;

l'articolista aggiungeva che tale stato di cose sarebbe noto a tutti ma, al massimo, le notizie relative si esaurirebbero nell'ambito del sistema mediatico locale senza giungere alla legittima indignazione della grande opinione;

ma vi è di più: sempre secondo l'articolista, le opere «incriminate» verrebbero realizzate da imprese locali colluse con la mafia per conto delle grandi imprese vincitrici delle gare d'appalto costrette a subire queste presenze avide e senza scrupoli;

il tutto con una lievitazione enorme dei costi tale da far esclamare ad un noto ed apprezzato magistrato «antimafia»: «Un chilometro di galleria costa di un chilometro del tunnel del Canale della Manica»;

questo quadro d'insieme – tanto noto ed apparentemente documentato fin nei dettagli – non può essere ignoto ai Ministri in indirizzo atteso che è conosciuto da magistrati, imprenditori, giornalisti ed osservatori acuti e numerosi di tali inquietanti fenomeni;

tuttavia, ciò che resta oscuro è cosa si sia fatto sinora per intervenire su tali specifiche vicende, attesa la possibilità di verificare l'attendibilità di buona parte delle circostanze apparse su «La Stampa»;

processi penali per fatti di tal genere, certamente, ve ne sono e ve ne sono stati moltissimi,

l'interrogante chiede di conoscere:

quante perizie siano state disposte per accertare la congruità dei materiali usati per la realizzazione delle opere di cui si discute;

quali imprese abbiano effettuato i lavori poi rivelatisi inadeguati e pericolosi nel contesto delle opere svolte;

quali iniziative siano state assunte per individuare e punire i responsabili nonché realizzare interventi strutturali tesi a rimuovere i pregiudizi connessi all'esecuzione di lavori con materiali clamorosamente alterati e tali da costituire potenziale pericolo per i fruitori dei tratti stradali oggetto dell'articolo in argomento.

(4-02676)

DELOGU, FANTOLA. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso che:

ogni anno, alla riapertura dell'anno scolastico, si ripete il fenomeno del «caro-libri» che comporta per le famiglie un esborso di denaro sempre maggiore e sempre meno giustificato;

da un lato, sono i prezzi ad aumentare e, dall'altro, le edizioni si succedono alle edizioni cosicché, sebbene la sostanza dei testi non muti in maniera significativa (e, in determinate materie – valga tra tutte la storia – non si vede davvero come possa mutare), risulta assai problematico «passare» lo stesso volume da uno studente a l'altro, anche nell'ambito della stessa famiglia;

risulta della massima urgenza individuare soluzioni che contemperino la tutela delle esigenze delle famiglie ed il mantenimento della qualità dell'insegnamento;

in attesa di soluzioni definitive, è indispensabile monitorare quel che accade nelle diverse realtà geografiche del Paese, onde evitare che l'assenza di controlli consenta di esasperare ulteriormente una situazione già di per sé assai grave,

si chiede di conoscere:

se e quali iniziative concrete il Ministro in indirizzo intenda intraprendere e quali provvedimenti adottare al fine di fronteggiare l'annoso fenomeno del «caro-libri»;

se, similmente, a quanto già avviene in altre regioni italiane, non ritenga richiedere l'intervento della Guardia di finanza per accertare che anche in Sardegna non si verifichino abusi, ai limiti dell'illegalità, che rendono la situazione esposta in premessa ancora più onerosa per le famiglie.

(4-02677)

STORACE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. – Premesso che:

durante gli anni 2006 e 2007, la dirigenza della società Pfizer Italia ha iniziato un'opera di ristrutturazione aziendale generata non da problemi di natura economica (l'azienda gode di ottima salute) ma tesa ad aumentare il dividendo che gli investitori di Wall Street si aspettavano di ricevere;

il «dimagrimento» della forza lavoro ha interessato molte filiali della medesima società nel mondo tra cui quelle in Italia;

nonostante numerose proteste e manifestazioni del personale Pfizer, la società ha provveduto alla cessione di alcune linee di vendita, i dipendenti in esse occupati compresi (quantificabili in circa 400 unità), ad una società che per solidità economica e produttività non assicura le stesse garanzie del colosso Pfizer;

successivamente, il *management* ha ritenuto opportuno di favorire un esodo volontario attraverso la concessione di pacchetti incentivanti le dimissioni. Anche tale pratica ha generato l'esodo di quasi un centinaio di lavoratori della sede di Roma, i quali hanno deciso di accettare la proposta;

nonostante la Pfizer, con le operazioni sopra elencate, si sia messa alle spalle oltre 500 dipendenti, ecco piovere sul capo degli altri lavoratori, ancora occupati negli stabilimenti della società, la scure della mobilità autofinanziata dall'azienda, finalizzata a mandare via altri 100 lavoratori, necessaria a raggiungere gli obiettivi economici imposti dagli investitori;

anche in Giappone, la Pfizer intendeva adottare la stessa linea oggi adottata in Italia, tuttavia il Governo nipponico ha impedito tale barbarie costringendo Pfizer Giappone a mantenere gli equilibri occupazionali ed ottenendo che il *management* straniero fosse sostituito con dirigenti giapponesi,

si chiede di sapere:

in quale modo il Ministro in indirizzo intenda muoversi per impedire alla società Pfizer Italia di decidere autonomamente sul futuro lavorativo dei propri dipendenti, andando contro ad alcune norme di tutela e salvaguardia dei diritti dei lavoratori in Italia;

se non ritenga necessario ricevere una rappresentanza dei dipendenti Pfizer per adottare di concerto una linea comune di intervento nei confronti della dirigenza della società, per evitare un ulteriore aggravio della situazione.

(4-02678)

STORACE. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che:

in data 21 marzo 2007 l'interrogante segnalava al Ministro delle comunicazioni con l'atto di sindacato ispettivo 4-01586 il disservizio

RAI – nello specifico la mancanza del segnale del terzo canale RAI Abruzzo – nella zona di Alba Adriatica (Teramo) e nella Val Vibrata;

alla citata interrogazione ancora non è stata data risposta;

ancora oggi non risulta essere stato preso nessun provvedimento per ovviare a questa grave situazione che colpisce circa 5.000 cittadini che pagano regolarmente il canone RAI;

l'art. 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, impone al servizio pubblico radiotelevisivo di garantire la copertura del segnale sull'intero territorio nazionale;

a seguito della denuncia effettuata dal «Libero comitato cittadino Albense Mondo Futuro» sulla mancanza del segnale RAI, nella sopra citata zona, l'Ispettorato territoriale abruzzese della RAI con sede a Sulmona, incaricò il proprio personale tecnico a verificare il fatto. A seguito dei controlli, il 30 gennaio 2007, il personale tecnico dell' Ispettorato accertava che il segnale RAI-Abruzzo non veniva irradiato in Alba Adriatica e nella Val Vibrata;

il medesimo Ispettorato, con nota n. 00629/256/06/CP, informava il comitato denunciante, la RAI e gli ispettorati ministeriali a collocare il ripetitore denominato Ascoli Piceno TV-03 Regione Abruzzo, da attivare sulla frequenza 22/UHF;

il 6 aprile 2007, perveniva per conoscenza al promotore del «Libero comitato cittadino Albense Mondo Futuro», la nota n. 0021137 datata 3 aprile 2007 del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni, dott. Marcello Fiori, indirizzata alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Ufficio III, con la quale si chiedevano chiarimenti circa la mancata collocazione del ripetitore Ascoli Piceno TV-03 Regione Abruzzo,

si chiede di sapere:

per quali ragioni, nonostante la precedente interrogazione e le denunce dei cittadini albensi inoltrate presso la Segreteria generale del Ministero, non si sia ancora provveduto a risolvere il problema;

se non si intenda provvedere a forme di risarcimento per tutti quegli utenti che, pur avendo pagato il canone annuale RAI, non hanno poi ricevuto, e non ricevono ancora il servizio radiotelevisivo;

se il Ministro in indirizzo non ritenga questa situazione una violazione del sacrosanto diritto all'informazione dei cittadini italiani, e in questo modo dell'art. 21 della Costituzione sulla libertà di informazione, o di manifestare liberamente il proprio pensiero, ovvero di non essere soggetto a limitazioni di informazione, da parte del servizio pubblico radiotelevisivo.

(4-02679)

## Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*2ª Commissione permanente* (Giustizia):

3-00939, del senatore Caruso, sulla presunta istigazione all'acquisto di merci contraffatte in una trasmissione televisiva;

3-00940, del senatore Caruso, sulla divulgazione alla stampa di informazioni riservate relative ad un omicidio avvenuto a Garlasco;

*11ª Commissione permanente* (Giustizia):

3-00941, dei senatori Valpiana e Zuccherini, interpretazione di una norma in materia di cessioni di credito a carattere di delega sindacale.

€ 10,80